Proposte di Emendamenti al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029" (C. 3174-bis)

INDICE

EMENDAMENTI IN MATERIA FISCALE

EMENDAMENTI IN MATERIA SANITARIA

EMENDAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

EMENDAMENTI IN MATERIA DI LAVORATORI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMENDAMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

EMENDAMENTI IN MATERIA DI NON AUTOSUFFICIENZA

EMENDAMENTI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

EMENDAMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

EMENDAMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

EMENDAMENTI IN MATERIA DI POLITICHE INDUSTRIALI

INFRASTRUTTURE

EMENDAMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E RICERCA

ASILI NIDO

EMENDAMENTI IN MATERIA FISCALE

Emendamento n. 1

ART. 9.
(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

Al comma 1 aggiungere che il beneficio di 500 euro derivante dalla riduzione IRPEF va limitato ai redditi fino a "90.000 euro"

Motivazione
Con l'emendamento si intende ridurre il beneficio fiscale della seconda aliquota IRPEF ai redditi più alti.

Emendamento n. 2

All'art. 9, comma 1, modificare così:
Il comma 1 dell'art 11 del DPR 917/86 è sostituito dal seguente
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 34.167 euro, 23 per cento;
b) oltre 34.167 euro e fino a 67.114 euro, 35 per cento;
c) oltre 67.114 euro, 43 per cento.

1.bis I commi 1 e 1.1 dell'art 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

1. a) 2.390 euro, se il reddito complessivo non supera 18.340 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 843 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.687 euro;
2. b) 2.149 euro, aumentata del prodotto tra 1.339 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 34.167 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.894 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 18.340 euro ma non a 34.167 euro;
3. c) 2.149 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.167 euro ma non a 61.013 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 61.013 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.184 euro.

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 73 euro, se il reddito complessivo è superiore a 30.506 euro ma non a 42.709 euro.

1.ter I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a

a) 2.390 euro, se il reddito complessivo non supera 10.392 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 872 euro;
b) 786 euro, aumentata del prodotto fra 1.412 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 34.167 euro, diminuito del reddito complessivo, e 23.841 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 10.392 euro ma non a 34.167 euro;
c) 786 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.167 euro ma non a 61.013 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 61.013 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.898 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 57 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.120 euro ma non a 32.619 euro.

1. quater. Dopo il comma 1 dell'art, 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 inserire il seguente:
1bis. È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di 1.347 euro a decorrere dall'anno 2026, se il reddito complessivo non è superiore a 18.340 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 18.340 euro ma non a 34.167 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2026, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2027, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.
1.quinquies: il comma 10 dell'art.13 del DPR 917/86 è sostituito dai seguenti:
10. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, con esclusione di quelli indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a), che hanno un reddito complessivo superiore a euro 20.640
spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a euro 1.032, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 ma non a euro 33.024;
b) al prodotto tra euro 1.032 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 41.280, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.256, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 33.024 ma non a euro 41.280.
1. sesties. Sostituire il comma 4 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 con il seguente:
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.640 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.772 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.772 euro ma non a 15.480 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.480 euro.

Emendamento n. 3: neutralizzazione del drenaggio fiscale

Dopo l'art. 9 inserire il seguente

Art. 9 bis

(Neutralizzazione del drenaggio fiscale)

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 69/89 convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 è sostituto dai seguenti:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), o se superiore l'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (cd. "carrello della spesa"), relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera lo 0,1 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 1 bis è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un contribuito di solidarietà, pari all'1,3%, a carico di coloro che hanno un patrimonio netto comprendente attività finanziarie e reali, abitazioni, partecipazioni in imprese quotate e non quotate, depositi e altri investimenti finanziari, superiore a 2 milioni di euro. Le modalità applicative sono definite

con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione
Evitare il drenaggio fiscale e tutelare il potere d'acquisto.
L'indicizzazione dei valori degli scaglioni e delle detrazioni si è effettuato tenendo in considerazione la variazione dei prezzi al consumo dal 2022 al 2026 (IPCA generale).

Copertura
Si stima un costo di circa 30 miliardi di euro che possono essere recuperati tramite l'istituzione di un contributo di solidarietà del 1,3% dalle grandi ricchezze, solo il top 1% della distribuzione, che garantirebbe un gettito aggiuntivo di pari importo.

Emendamento n. 4

All'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole «2 euro» con «1 euro» e le parole «200 euro» con «100 euro»;
b) il comma 3 è soppresso

Motivazione
L'aumento dei limiti di puntata e di vincita accresce la possibilità di spesa e l'esposizione al gioco. Dalla relazione tecnica è chiaro l'obiettivo di rilanciare il mercato: si stima infatti un aumento del 30% della raccolta delle AWP (o newsloto) adeguate alla nuova disciplina. Il vantaggio fiscale riconosciuto agli apparecchi con pay-out più elevato rischia di diventare un incentivo alla sostituzione e all'espansione dell'offerta, anziché uno strumento di tutela. Si stimano maggiori entrate erariali complessive per ***334 milioni*** *di euro nel 2027,* ***365*** *milioni nel 2028 e* ***456*** *milioni dal 2029. È allarmante che la crescita della raccolta venga considerata un effetto positivo della norma, senza una valutazione equivalente dei costi sociali e sanitari in termini collettivi.*

Emendamento n. 5

Sopprimere l'articolo 26

Motivazione
La proroga fino al 31 dicembre 2029 pervista dall'art. consolida l'attuale assetto del mercato e rinvia ulteriormente il ricorso a procedure pubbliche e competitive. La giustificazione della continuità della raccolta e delle entrate erariali finisce per prevalere sull'esigenza di una riforma organica della distribuzione del gioco pubblico. Sono quantificate in ***281 milioni*** *di euro annui le entrate derivanti dalla proroga. Di fatto si garantisce continuità agli operatori e al gettito, senza introdurre condizioni stringenti per ridurre l'offerta, tutelare la salute e rafforzare i controlli. La proroga rischia inoltre di rendere ancora più difficile una revisione complessiva del sistema concessorio.*

Emendamento n. 6

All'articolo 27 sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le proroghe previste al presente articolo sono subordinate alla valutazione dell'impatto sociale dell'offerta nel territorio di riferimento. Con futuro decreto sono definite le modalità di detta valutazione.»

Motivazione
La disposizione combina una proroga del sistema concessorio con una revisione delle condizioni economiche a vantaggio degli operatori e un allentamento dei vincoli territoriali. Il dimezzamento della distanza minima può favorire una maggiore concentrazione dell'offerta, indebolendo uno degli strumenti di contenimento della diffusione dei luoghi di gioco. Si richiede dunque di sopprimere la riduzione della distanza minima da 30.000 a 15.000 metri, mantenendo il limite vigente.

Anche la rideterminazione delle indennità pregresse e la rateizzazione dei debiti rappresentano un alleggerimento degli oneri per gli operatori. Si stimano entrate da canoni pari a ***21,5 milioni*** *di euro annui per il triennio, ma è non sin affronta il problema dell'indebolimento delle misure di contenimento territoriale.*
Pare opportuni evitare ulteriori proroghe e agevolazioni economiche non accompagnate da obblighi di tutela. Serve prevedere che ogni modifica delle concessioni sia subordinata alla valutazione dell'impatto territoriale dell'offerta, considerando la presenza di scuole, servizi sociali, luoghi di aggregazione e aree a maggiore vulnerabilità sociale.

Emendamento n. 7

Sopprimere l'articolo 28

Motivazione
La proroga riguarda un segmento di gioco caratterizzato da un'offerta capillare e da una forte accessibilità, anche attraverso la partecipazione a distanza. Il corrispettivo di 188 milioni viene presentato come beneficio per le entrate pubbliche, ma non può essere considerato una compensazione per gli effetti sociali e sanitari del gioco. Anche in questo caso si sceglie di garantire la continuità della concessione senza una necessaria valutazione dell'impatto dell'offerta sulla salute delle persone. Si richiede pertanto la soppressione della misura.

Emendamento n. 8

Sopprimere l'articolo 32

Motivazione
Si interviene su un debito maturato nel 2015, consentendo ai concessionari di chiudere la partita con condizioni più favorevoli rispetto all'obbligazione originaria. La finalità dichiarata è superare il contenzioso e rendere più efficace il recupero delle somme. Da un lato si aumentano le occasioni di gioco e si prorogano le concessioni, dall'altro si riconoscono ulteriori agevolazioni economiche agli operatori senza occuparsi delle ricadute sociali drammatiche che questa "industria" produce.

EMENDAMENTI IN MATERIA SANITARIA

Emendamento n. 9

All'art. 69 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato progressivamente di 10.900 milioni per il 2027, 11.800 milioni per il 2028 e 10.300 milioni dal 2029".

Motivazione
Si prevede un aumento graduale del finanziamento per il Ssn, modulato in 0,46 punti di Pil nel 2027 (dal 6,14% del 2026 al 6,47% del 2027), ulteriori 0,48 punti di Pil nel 2028 (per raggiungere il 6,81%) e ulteriori 0,41 punti a decorrere dal 2029 (per arrivare al 7,08%).
L'obiettivo è quello di portare progressivamente il fabbisogno sanitario nazionale al 7,5% del Pil entro il 2030, funzionale all'avvicinamento nell'arco del quadriennio ai valori di spesa dei paesi europei con i quali è ragionevole confrontarsi, superando definitivamente la tendenza al suo ridimensionamento in corso da molti anni. Tale livello risulta in ogni caso ancora nettamente inferiore a quelli attualmente registrati in Germania, Francia e Regno Unito.

Copertura finanziaria
All'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, complessivamente non inferiore a 10.900 milioni di euro per l'anno 2027, a ulteriori 11.800 milioni di euro per l'anno 2028 e a ulteriori 10.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da:
a) eliminazione del regime forfettario;
b) ampliamento della base imponibile e tassazione attraverso aliquote IRPEF ordinarie;
c) interventi di rimodulazione delle aliquote d'imposta sui redditi delle società;
d) la lotta all'evasione fiscale, anche attraverso misure volte a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica e disincentivare l'uso del contante;
e) interventi di razionalizzazione e revisione della spesa farmaceutica;
e) la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
f) misure di revisione della tassazione sui patrimoni in senso progressivo e personale, prevedendo l'esenzione della prima casa, salvo quelle di particolare pregio, e dei piccoli patrimoni nonché misure di revisione della imposizione sul reddito delle persone fisiche in senso maggiormente progressivo, garantendo complessivamente la copertura dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Emendamento n. 10 (SOPPRESSIONE DELLA CARTA PER GLI ANZIANI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AL FABBISOGNO SANITARIO NAZIONALE STANDARD)

All'articolo 53, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dall'articolo 69, comma 1, è ulteriormente incrementato di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni secondo i criteri previsti per il finanziamento indistinto e sono destinate al rafforzamento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con priorità per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria alle persone anziane e non autosufficienti, nonché al reclutamento di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.»
Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard».

Motivazione

L'articolo 53 istituisce un fondo di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027 per riconoscere una Carta del valore di 300 euro ai pensionati con almeno 75 anni e un reddito pensionistico non superiore a 28.000 euro, spendibile per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie presso gli esercizi commerciali, le strutture sanitarie e i professionisti accreditati con decreto. Le risorse impegnate corrispondono a circa il 70 per cento dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard disposto per il 2027 dall'articolo 69.

Un livello essenziale di assistenza viene così trasformato in un'erogazione monetaria una tantum, che orienta la domanda verso le prestazioni acquistate fuori dal Servizio sanitario nazionale e, di fatto, verso l'offerta privata, mentre il finanziamento indistinto del Servizio sanitario resta insufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza e a sostenere le assunzioni di personale. L'emendamento sopprime la Carta e destina le medesime risorse, per l'anno 2027, all'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, da ripartire secondo i criteri del finanziamento indistinto e da destinare al rafforzamento dei livelli essenziali di assistenza, con priorità per l'assistenza alle persone anziane e non autosufficienti, e al reclutamento di personale. Resta ferma la disposizione del comma 3 in materia di prestazione universale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto utilizza integralmente le risorse previste dal testo del disegno di legge.

Emendamento n. 11

All'art. 69 comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo «L'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di cui al comma 1, si applica alle strutture private accreditate a condizione che le stesse garantiscano: l'applicazione e il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Motivazione

Gli accordi contrattuali tra le Regioni e le strutture accreditate di diritto privato, così come per gli enti della società civile e del privato sociale che operano nel settore socio sanitario, sono condizionati all'applicazione di un contratto collettivo nazionale che preveda un trattamento economico e normativo equiparato a quello delle corrispondenti professionalità delle aziende e degli enti del SSN. Nell'ambito del contratto collettivo nazionale del comparto di specifica afferenza, per il personale dipendente del profilo sanitario e sociosanitario delle strutture di assistenza residenziale e semiresidenziale di proprietà pubblica, è prevista un'apposita sezione contrattuale al fine di equipararne il trattamento economico e normativo a quello delle corrispondenti professionalità operanti nelle aziende e negli enti del SSN. I maggiori oneri trovano copertura in occasione del finanziamento per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo quanto previsto dall'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

La proposta emendativa mira ad assicurare una maggiore omogeneità nel trattamento economico e normativo del personale del settore sanitario e sociale. Subordina gli accordi contrattuali fra le regioni e le strutture accreditate di diritto privato, così come per gli enti della società civile e del privato sociale che operano nel settore socio sanitario, all'applicazione di un contratto collettivo nazionale che preveda un trattamento economico e normativo del personale equiparato alle professionalità del personale delle aziende e degli enti del SSN. Per il personale del profilo sanitario e socio sanitario dipendente delle strutture di assistenza residenziale e semiresidenziale di proprietà pubblica, si prevede una apposita sezione contrattuale al fine di equipararne il trattamento economico e normativo a quello delle corrispondenti professionalità operanti nelle aziende e negli enti del SSN.

Emendamento n. 12 CONDIZIONALITA' SU AUMENTO TARIFFE DRG SANITARIE DA PRIVATI ACCREDITATI

All'articolo 69, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo,

costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più .»presentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

Motivazione
Risulta necessario inserire un vincolo relativamente al legame tra incrementi delle tariffe per la remunerazione dei DRG anche per i soggetti privati accreditati e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché rispetto al rinnovo nei tempi delle decorrenze contrattuali dei suddetti contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.

Emendamento n. 13 (VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

All'articolo 69, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro e della valorizzazione delle competenze del personale della dirigenza medica e sanitaria e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 1, sono destinati 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, secondo le seguenti modalità:

a) per l'anno 2027, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata per il personale operante nei servizi di pronto soccorso, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono ulteriormente incrementati di 299 milioni di euro, di cui 114 milioni di euro per la dirigenza medica e 185 milioni di euro per il personale del comparto sanità;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse di cui alla lettera a) sono destinate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e ferma restando l'autonomia negoziale delle parti, all'adeguamento del sistema delle indennità per le condizioni di lavoro del personale della dirigenza medica e sanitaria e del personale del comparto sanità, a partire dall'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso, ivi comprese le indennità per il lavoro a turni e le relative maggiorazioni, le indennità di pronta disponibilità, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e le indennità per particolari unità operative, strutture e servizi, nel limite di 114 milioni di euro annui per la dirigenza medica e sanitaria e di 185 milioni di euro annui per il personale del comparto sanità;
c) al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e lo specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione e tecnico-sanitarie e alla professione di assistente sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2026, sono incrementati nel limite di 81 milioni di euro annui lordi. »

Motivazione
L'articolo 69, comma 6, incrementa di 380 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, le risorse per l'indennità del personale della dirigenza medica e del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso, di cui 114 milioni per la dirigenza e 266 milioni per il comparto. Il pronto soccorso è certamente il servizio più esposto, ma un intervento limitato a una sola indennità,

definita per legge, accentua lo squilibrio rispetto al resto del sistema indennitario previsto dai contratti collettivi nazionali.
La proposta, fermo restando lo stanziamento complessivo di 380 milioni di euro e facendo salva l'autonomia negoziale delle parti, ne rivede la destinazione. Le risorse vanno utilizzate a partire dal pronto soccorso, ma anche per le altre indennità legate alle condizioni di lavoro: per l'anno 2027 una quota di 299 milioni di euro, di cui 114 per la dirigenza e 185 per il comparto, resta destinata all'indennità di pronto soccorso; a decorrere dal 1° gennaio 2028, nell'ambito del rinnovo contrattuale 2028-2030, le stesse risorse sono destinate all'adeguamento dell'intero sistema delle indennità per condizioni di lavoro, a partire da quella per il pronto soccorso e comprendendo la turnistica e le relative maggiorazioni, la pronta disponibilità, le maggiorazioni per lavoro straordinario e le indennità per particolari unità operative, strutture e servizi. Si tratta di voci che, a causa del blocco del salario accessorio e delle limitate possibilità di integrare i fondi della contrattazione integrativa, non vengono adeguate da oltre vent'anni.
La quota restante, pari a 81 milioni di euro annui dal 2027, è destinata a valorizzare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute delle professioni sanitarie e sociosanitarie dell'area dei professionisti della salute, di cui all'articolo 66 del CCNL 2022-2024 e all'ipotesi di CCNL 2025-2027 sottoscritta il 29 luglio 2026. Le risorse consentono di equiparare tale indennità al valore dell'indennità di specificità infermieristica e di quella prevista per la professione ostetrica per circa 83.000 lavoratrici e lavoratori del comparto. Il costo è calcolato su tale platea per un differenziale di 81,2 euro mensili pro capite, rispetto all'indennità prevista dall'ipotesi di CCNL 2025-2027, per 12 mensilità, al lordo degli oneri a carico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Emendamento n. 14 (INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PUBBLICA)

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:

«Art. 69-bis.

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 69 della presente legge. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 del comparto sanità e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.»

Motivazione
La normativa vigente oltre alla specifica deroga per l'esercizio della libera professione e a differenza di quanto è previsto per la dirigenza medica e sanitaria del Ssn, non prevede alcuna misura di favore per i professionisti sanitari che non scelgono la libera professione. Con questa proposta e nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti, si prevede l'istituzione e il finanziamento di una specifica indennità di esclusività per tutti i professionisti sanitari del comparto e un complessivo regime di favore già peraltro disciplinato contrattualmente, quanto alla possibilità di svolgere prestazioni orarie aggiuntive e attività di supporto diretto e indiretto alla libera professione intramoenia, un regime simile a quello previsto per la dirigenza medica e sanitaria del Ssn.

Emendamento n. 15 (IMPLEMENTAZIONE AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE PERSONALE SANITÀ PUBBLICA)

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:

«Art. 69-bis.

(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale. »

Motivazione

Con l'emendamento si intende porre a carico dei bilanci delle Aziende e degli Enti del Ssn le risorse necessarie all'erogazione del valore delle indennità di posizione, che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, indennità che viene erogata automaticamente, decorso il periodo di prova, al personale dell'Area Elevata Qualificazione del vigente Ccnl 19/21 Comparto Sanità Pubblica. Attualmente, invece, il valore delle indennità di posizione è a carico dei Fondi Contrattuali, già depauperati da anni di decurtazioni e di tetti di spesa mentre è a carico dei bilanci aziendali solo il costo della retribuzione tabellare per il personale dell'Area. Si ritiene che, esattamente come accade ogni qualvolta vi sia un incremento nella dotazione organica, come in questo caso perché trattasi di nuove posizioni, siano a carico dei bilanci degli Enti e delle Aziende sia la retribuzione tabellare sia il valore complessivo del salario fisso e accessorio previsto per tale posizione, così come previsto, tra l'altro, dalle vigenti normative contrattuali, all'articolo 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 così come richiamato dall'articolo 102, comma 3, lettera c).

Emendamento n. 16 (ESTENSIONE DELLA DETASSAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO)

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:

«Art. 69-bis.

(Estensione della detassazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale sanitario e sociosanitario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 229, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al personale dei ruoli sanitario e sociosanitario. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

Si propone l'estensione della normativa sulla flat tax del lavoro straordinario effettuato dal personale infermieristico dipendente del Servizio sanitario nazionale e dal personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale a tutto il personale dei ruoli sanitario e sociosanitario. Attualmente la disciplina è contenuta nell'articolo 229 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

Si propone l'estensione a tutto il personale sanitario della norma in oggetto, con decorrenza 2027. La norma in oggetto è attualmente finanziata solo per il personale infermieristico per complessivi 57,3 milioni di euro a regime a decorrere dal 2027. Si valuta che il costo della norma necessiti di uno stanziamento aggiuntivo pari ad almeno ulteriori 57 milioni di euro.

Emendamento n. 17 INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA RICERCA SANITARIA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA DI IRCCS E IZS

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca, ha previsto per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dai commi 423, 424 e 425 della medesima legge.

In particolare, il comma 424 ha stabilito che l'incidenza della spesa per il personale assunto nell'ambito della ricerca sanitaria non possa superare il limite del 30 per cento delle complessive risorse destinate alle attività di ricerca, incrementate dalle risorse aggiuntive trasferite dal Ministero della Salute a decorrere a regime dall'anno 2021, per un importo pari a 90 milioni di euro annui.

Tale limite, pur concepito per assicurare l'equilibrio finanziario degli enti interessati, si è progressivamente rivelato inadeguato rispetto alle effettive esigenze operative degli IRCCS e degli IZS. La rigidità del tetto di spesa rappresenta oggi un rilevante elemento di criticità, in quanto limita la possibilità di reclutare e valorizzare personale altamente qualificato, ostacolando il pieno sviluppo dei programmi di ricerca e la capacità degli Istituti di competere nei contesti nazionali e internazionali.

La situazione risulta ulteriormente aggravata dalla mancata istituzione del ruolo della Dirigenza della Ricerca Sanitaria, originariamente previsto nel percorso di riforma che ha condotto, attraverso il D. Lgs. 67/2026, alla modifica del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, Testo Unico di riordino degli IRCCS. L'assenza di un autonomo percorso dirigenziale dedicato alla ricerca continua infatti a determinare un significativo squilibrio nel sistema di valorizzazione professionale del personale scientifico, limitandone le prospettive di crescita e incidendo negativamente sulla capacità degli enti di attrarre e trattenere professionalità di elevata qualificazione.

La ricerca sanitaria costituisce un asset strategico per il Paese e rappresenta il principale motore dell'innovazione diagnostica, terapeutica, tecnologica e organizzativa del Servizio sanitario nazionale. Essa contribuisce allo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche, alla diffusione di pratiche assistenziali innovative e all'elaborazione di efficaci strategie di prevenzione, promuovendo una maggiore consapevolezza dei cittadini sui temi della salute e dei corretti stili di vita.

Investire nella ricerca sanitaria significa, pertanto, migliorare la qualità delle cure, rafforzare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, favorire il trasferimento dell'innovazione alla pratica clinica e garantire una più piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In tale prospettiva, l'innalzamento del limite di spesa per il personale della ricerca rappresenta una misura necessaria per consolidare il patrimonio scientifico nazionale, contrastare la precarietà dei ricercatori e sostenere la competitività del sistema pubblico della ricerca sanitaria.

Emendamento n. 18 (INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO PER LA RICERCA CORRENTE AGLI ENTI ISTITUZIONALI DESTINATARI IRCCS PUBBLICI E PRIVATI E IZS)

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2027 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per gli IRCCS pubblici e privati e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per gli IZS.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

Il finanziamento pubblico della ricerca sanitaria e, in particolare, della Ricerca Corrente degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), continua a permanere su livelli sostanzialmente analoghi a quelli registrati all'inizio degli anni Duemila. Nel 2000, infatti, agli IRCCS allora esistenti (43 istituti, di cui 13 pubblici e 30 privati) venivano destinati poco più di 178 milioni di euro. A distanza di oltre vent'anni, il finanziamento della Ricerca Corrente per l'anno 2024 ammonta a poco più di 179 milioni di euro, a favore di un sistema composto da 54 IRCCS, di cui 24 pubblici e 30 privati.

Tale sostanziale stagnazione delle risorse appare particolarmente critica se rapportata all'evoluzione del contesto scientifico, tecnologico e sanitario intervenuta nello stesso periodo. La ricerca sanitaria rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali per promuovere l'innovazione in ambito diagnostico, terapeutico e organizzativo, favorire l'introduzione di nuove tecnologie e sviluppare strategie innovative di prevenzione e cura. Investire nella ricerca sanitaria significa rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, garantendo una più piena attuazione dei principi sanciti dagli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Gli incrementi straordinari disposti negli anni 2021 e 2022, in risposta alle esigenze emerse durante la pandemia da COVID-19, avevano consentito di elevare il finanziamento della Ricerca Corrente fino a circa 220 milioni di euro. Pur trattandosi di una dotazione ancora significativamente inferiore rispetto ai livelli di investimento destinati alla ricerca biomedica e sanitaria dai principali Paesi OCSE, tale incremento aveva rappresentato un importante segnale di attenzione verso un settore strategico per la competitività del Paese.

Il mantenimento di livelli di finanziamento adeguati costituisce una condizione essenziale per consentire agli IRCCS di affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche emergenti, attrarre e trattenere ricercatori altamente qualificati, contrastare il fenomeno della fuga dei talenti e favorire il trasferimento delle innovazioni alla pratica clinica e assistenziale. La ricerca sanitaria pubblica non rappresenta, infatti, un costo, ma un investimento ad elevato rendimento sociale, economico e sanitario.

Le tabelle allegate al disegno di Legge di Bilancio prevedono, inoltre, a decorrere dall'anno 2027, riduzioni delle dotazioni finanziarie della Missione "Ricerca e Innovazione" per complessivi 7,587 milioni di euro, di cui 5,471 milioni destinati alla ricerca nel settore della sanità pubblica e 2,116 milioni alla ricerca nel settore zooprofilattico.

Con riferimento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), occorre evidenziare come gli attuali stanziamenti risultino già oggi insufficienti a garantire il pieno svolgimento delle attività istituzionali e non consentano di sostenere adeguatamente le attività di ricerca scientifica, che costituiscono parte integrante della loro missione in qualità di enti del Servizio sanitario nazionale vigilati dal Ministero della Salute. Il rafforzamento delle risorse destinate alla ricerca sanitaria e zooprofilattica consentirebbe, pertanto, di consolidare le capacità scientifiche e operative di tali enti, contribuendo allo sviluppo di conoscenze e innovazioni essenziali per la tutela della salute

umana, animale e ambientale, in coerenza con l'approccio "One Health" promosso a livello nazionale ed europeo.
L'emendamento proposto mira pertanto a invertire una tendenza di progressiva riduzione delle risorse destinate alla ricerca sanitaria pubblica, rafforzando la capacità del Paese di generare innovazione, migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e sostenere la competitività del sistema pubblico della ricerca biomedica, nell'interesse della salute dei cittadini e dello sviluppo economico e sociale della Nazione.

Emendamento n. 19 (CONDIZIONALITA' SU AUMENTO TETTO DI SPESA ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATI ACCREDITATI

All'articolo 74, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.»

Motivazione
L'articolo 74 incrementa di 3 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2027, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati: 2 punti per l'aggiornamento delle tariffe di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza e 1 punto per quello delle tariffe di specialistica ambulatoriale e protesica, con un effetto stimato in 365 milioni di euro annui. Si tratta di un aumento di fatto obbligato dall'aggiornamento delle tariffe, che valgono per tutti gli erogatori, pubblici e privati; proprio per questo non può essere disgiunto da un vincolo sull'applicazione e sul rinnovo dei contratti collettivi. Risulta necessario inserire un vincolo relativamente al legame tra incrementi dei tetti di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché rispetto al rinnovo nei tempi delle decorrenze contrattuali dei suddetti contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Emendamento n. 20 (Qualificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

All'art. 7 comma 1, capoverso «Art. 360-septies», dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, per contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) si intendono esclusivamente i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. .»

Motivazione
L'emendamento è volto a circoscrivere l'applicazione dell'agevolazione fiscale alle maggiorazioni e alle indennità definite dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in coerenza con l'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, più recentemente, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026. La previsione intende garantire il riconoscimento della contrattazione collettiva qualificata, prevenire fenomeni di dumping contrattuale ed evitare che l'agevolazione possa incentivare il ricorso a contratti collettivi sottoscritti da soggetti non rappresentativi.

ART. 8.
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

Emendamento n. 21 (Estensione temporale della misura all'intero anno 2027)

All'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«e per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027»
con le seguenti:
«e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027».

Motivazione
La modifica mira a estendere il trattamento integrativo speciale all'intero anno 2027, ricomprendendo anche il periodo autunnale e invernale, caratterizzato da significative esigenze occupazionali per una parte rilevante delle attività turistiche, ricettive e termali. L'estensione consente di superare l'attuale limitazione temporale, riconoscendo le caratteristiche di stagionalità e continuità delle prestazioni lavorative del settore.

Emendamento n. 22 (Ampliamento e qualificazione delle prestazioni di lavoro festivo)

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) al comma 18, le parole:
"in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi"
sono sostituite dalle seguenti:
"in relazione al lavoro effettuato nei giorni festivi, come definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

Motivazione
La modifica mira ad ampliare l'ambito di applicazione del trattamento integrativo speciale, superando la limitazione alle sole prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi e riconducendo la definizione del lavoro festivo alla contrattazione collettiva nazionale qualificata. Si intende così valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella regolazione degli orari e delle prestazioni lavorative, garantendo un riferimento certo e prevenendo fenomeni di dumping contrattuale.

Emendamento n. 23 (Riconoscimento automatico del trattamento integrativo speciale)

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) al comma 20, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 sulla base dei dati retributivi e contributivi disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'INPS provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi e ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello dell'erogazione."».

Motivazione
La modifica intende semplificare e rendere più efficace l'accesso al trattamento integrativo speciale, superando l'attuale necessità di una specifica richiesta da parte del lavoratore e della relativa attestazione reddituale. L'utilizzo delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni pubbliche consentirebbe di favorire un riconoscimento automatico della misura, riducendo gli oneri amministrativi per i lavoratori e per i sostituti d'imposta e ampliando la platea dei beneficiari effettivi.

Emendamento n. 24 (Monitoraggio dell'efficacia della misura)

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui all'articolo 1, commi 18-21, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a un monitoraggio annuale sulla sua attuazione e sui relativi effetti occupazionali e retributivi, anche con riferimento alla qualità del lavoro nei settori turistico, ricettivo e termale. Il monitoraggio considera, in particolare, il numero dei lavoratori beneficiari, la distribuzione delle risorse erogate, le tipologie di prestazioni lavorative interessate e la distribuzione dei benefici per settore e periodo dell'anno. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.».

Motivazione
La modifica introduce un sistema di monitoraggio periodico finalizzato a verificare l'effettiva utilizzazione della misura e la sua capacità di conseguire gli obiettivi dichiarati. Considerate le risorse pubbliche destinate al trattamento integrativo speciale, risulta necessario disporre di dati puntuali sul numero dei beneficiari, sulla distribuzione delle somme erogate e sugli effetti occupazionali e retributivi, anche al fine di valutare l'impatto dell'agevolazione sulla qualità del lavoro nei settori interessati. Il coinvolgimento delle parti sociali consente inoltre di assicurare trasparenza e confronto sui risultati.

ART. 9.
(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

Emendamento n. 25 (Soppressione dell'ampliamento del regime forfettario)

All'articolo 9, il comma 2 è soppresso.

Motivazione
L'emendamento intende evitare l'ulteriore ampliamento del regime forfettario attraverso l'innalzamento da 85.000 a 100.000 euro della soglia di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime. La misura accentua le disparità di trattamento fiscale tra contribuenti, in funzione della tipologia di reddito e del regime applicabile anziché dell'effettiva capacità contributiva, indebolendo i principi di equità e progressività del sistema tributario. Può inoltre favorire distorsioni nelle scelte contrattuali e organizzative delle imprese, con rischi di dumping fiscale e contrattuale e di ricorso improprio al lavoro autonomo in sostituzione del lavoro dipendente. L'estensione del regime non rappresenta una misura generale di sostegno al lavoro autonomo, poiché concentra i benefici sui contribuenti con ricavi e compensi più elevati, senza rispondere alle esigenze dei professionisti con redditi bassi e discontinui. L'emendamento è coerente con la necessità di una riforma fiscale organica e progressiva e di un rafforzamento delle tutele sociali e previdenziali per il lavoro autonomo.

ART. 45.
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

Emendamento n. 26 (Innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit e riconoscimento delle spese per utenze e abitazione principale)

All'art. 45 il comma 1 è sostituito da:
"All'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Per il periodo d'imposta 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.500, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

Motivazione
Questo articolo mira ad elevare la soglia del fringe benefit non tassabile prevedendo anche il rimborso di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale fino a 1.500 euro nel caso in cui siano previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Emendamento n. 27 (Innalzamento strutturale della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit e introduzione della franchigia sulla quota eccedente)

Dopo l'articolo 45 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 45 bis

All'articolo 53, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a euro 258,23» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600»

"Art. 45 ter

All'articolo 53, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»

Motivazione

L'emendamento modifica in modo strutturale la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit per tutti i lavoratori, adeguando il limite di 258,23 euro, rimasto invariato da molti anni, e introducendo una franchigia, in modo che, superata la soglia di esenzione, sia assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale soltanto la quota eccedente.

ART. 47.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Emendamento n. 28 (Disciplina degli obblighi di attivazione e delle procedure di condizionalità per i trattamenti di integrazione salariale e rafforzamento delle tutele dei lavoratori interessati)

All'articolo 47, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le modalità di attuazione degli obblighi di attivazione e di condizionalità previsti dai commi 4 e 8, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ivi disciplinati, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto definirà, tenuto conto della specificità della condizione dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, che mantengono il rapporto di lavoro e sono coinvolti in processi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nonché delle caratteristiche dei processi di crisi e riorganizzazione aziendale, le modalità di attuazione degli obblighi di attivazione e condizionalità, con particolare riferimento alla presa in carico dei lavoratori, ai percorsi di politica attiva e formativa e ai criteri di partecipazione alle relative attività.»

«8-ter. Il decreto di cui al comma 8-bis disciplina altresì le modalità di presentazione e decisione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di decadenza dai trattamenti conseguenti all'applicazione degli obblighi di condizionalità, prevedendo a tal fine l'estensione delle competenze del Comitato per i ricorsi in materia di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ovvero, in alternativa, l'istituzione di un apposito Comitato per i ricorsi in materia di condizionalità dei trattamenti di integrazione salariale, definendone composizione, competenze e modalità di funzionamento.».”

Motivazione

L'emendamento demanda a un apposito decreto ministeriale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la definizione delle modalità applicative degli obblighi di condizionalità previsti per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di

integrazione salariale interessati dalle disposizioni. Si intende evitare l'applicazione automatica di regole e procedure previste per prestazioni di natura diversa, quali NASpI e DIS-COLL, in assenza di una specifica disciplina che tenga conto delle peculiarità della CIGS e delle condizioni dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e riorganizzazione aziendale. La disposizione prevede inoltre un sistema di tutela amministrativa attraverso l'estensione delle competenze del Comitato ricorsi già operante per NASpI e DIS-COLL o l'istituzione di un organismo dedicato, a garanzia del diritto di difesa dei lavoratori.

ART. 49.
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

Emendamento n. 29 (Esclusione dei fermi biologici obbligatori dal massimale)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:
«La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, anche ai trattamenti concessi per le sospensioni dell'attività lavorativa dovute a periodi di fermo biologico obbligatorio, disposti in attuazione della normativa nazionale o dell'Unione europea in materia di tutela degli ecosistemi marini e di conservazione e gestione delle risorse ittiche.»

Motivazione
L'emendamento intende evitare che l'applicazione del massimale previsto per la CIGS determini una significativa riduzione del tasso effettivo di sostituzione della retribuzione nei periodi di fermo biologico obbligatorio. Si tratta di sospensioni dell'attività lavorativa imposte dalla normativa nazionale o europea per finalità di tutela ambientale e conservazione delle risorse ittiche, non riconducibili a situazioni di crisi aziendale o a scelte del datore di lavoro. Si propone pertanto di equipararle, ai fini dell'esclusione dal massimale, alle sospensioni dovute a intemperie stagionali, già espressamente escluse dal limite previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Emendamento n. 30 (Verifica preventiva della sostenibilità contributiva e monitoraggio con le parti sociali)

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare un'applicazione del trattamento sostitutivo della retribuzione coerente con le specificità del settore della pesca e con le condizioni di lavoro dei soggetti beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima della decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, promuove un confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative del settore, nonché con il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di verificare la sostenibilità dell'impatto contributivo della misura e l'adeguatezza dei livelli di tutela previsti. Il Comitato amministratore è periodicamente informato, anche attraverso la condivisione da parte dell'INPS dei dati relativi alle domande presentate, accolte e respinte, alle giornate di trattamento riconosciute, agli importi erogati e ai contributi ordinari e addizionali riscossi, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento della misura e delle sue ricadute sul settore.»

Motivazione
L'introduzione di un nuovo trattamento sostitutivo della retribuzione, accompagnata da un diverso assetto della contribuzione, richiede una verifica preventiva della sostenibilità economica e contributiva della misura e dell'adeguatezza delle tutele riconosciute ai lavoratori. Il confronto con le parti sociali del settore e con il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS consente di considerare le specificità del lavoro a bordo, la variabilità delle retribuzioni legata al pescato e alla produttività e la particolare incidenza delle sospensioni obbligatorie. La condivisione periodica dei dati amministrativi è inoltre necessaria per valutare concretamente gli effetti della nuova disciplina e individuare eventuali correttivi.

ART. 56.
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

Emendamento n. 31 (Rateizzazione e compensazione della maggiore contribuzione dovuta alla Cassa Forense)

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
"1. Al comma 1, dopo il periodo «La comunicazione di cui al periodo precedente viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.» sono aggiunti i seguenti:
«In alternativa al versamento integrale, l'interessato può richiedere, entro sei mesi dalla comunicazione, la rateizzazione della maggiore contribuzione dovuta in un massimo di trentasei rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. La presentazione della richiesta entro il predetto termine e il regolare adempimento del piano di rateizzazione escludono la decadenza prevista dal secondo periodo del presente comma. Ai fini della rideterminazione e dell'erogazione del trattamento pensionistico, il regolare adempimento del piano di rateizzazione è equiparato all'avvenuto versamento della maggiore contribuzione.
La maggiore contribuzione dovuta è compensata, fino a concorrenza del relativo importo, con gli arretrati pensionistici maturati e spettanti all'interessato in conseguenza della rideterminazione del trattamento. La Cassa comunica all'interessato l'importo compensato e l'eventuale contribuzione residua da versare, che può essere assoggettata al piano di rateizzazione di cui al presente comma.
In caso di mancato pagamento di una o più rate, la Cassa assegna all'interessato un termine non inferiore a novanta giorni per regolarizzare la posizione. Decorso inutilmente tale termine, la rateizzazione decade e la contribuzione residua diviene esigibile, ferma restando la possibilità di compensazione con gli eventuali arretrati pensionistici ancora spettanti».
2. Al comma 4, dopo le parole «effettivamente versata» sono aggiunte le seguenti:
«, anche mediante i pagamenti effettuati in esecuzione del piano di rateizzazione di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in relazione alla contribuzione progressivamente versata».
3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di decesso dell'iscritto nel corso del piano di rateizzazione, la Cassa procede alla compensazione della maggiore contribuzione residua dovuta con gli eventuali arretrati pensionistici maturati e non ancora corrisposti. L'eventuale debito residuo è regolato secondo le disposizioni vigenti in materia di successione, senza che il mancato completamento del piano di rateizzazione possa pregiudicare il diritto dei superstiti alle prestazioni previdenziali loro spettanti, determinate sulla base della posizione contributiva rideterminata»."

Motivazione
L'emendamento intende evitare che l'obbligo di versamento integrale della maggiore contribuzione entro sei mesi, previsto a pena di decadenza, costituisca un ostacolo economico al riconoscimento dei benefici pensionistici derivanti dalla rivalutazione dei parametri contributivi. Introduce pertanto la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a trentasei mesi, riconoscendo gli effetti della rideterminazione pensionistica anche in presenza di un piano regolarmente rispettato e prevedendo la compensazione con gli arretrati spettanti. Sono inoltre disciplinati i casi di inadempimento e di decesso dell'iscritto, salvaguardando i diritti previdenziali dei superstiti e assicurando il recupero della contribuzione dovuta.

Emendamento n. 32 (Garanzie di trasparenza e verifica delle posizioni previdenziali degli iscritti alla Cassa Forense)

All'articolo 56, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"«La comunicazione agli interessati contiene il dettaglio delle annualità interessate, dei criteri di calcolo applicati, degli importi della maggiore contribuzione dovuta e degli effetti sulla rideterminazione del trattamento pensionistico, nonché degli eventuali arretrati pensionistici compensabili ai sensi del presente articolo.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'interessato può presentare alla Cassa una richiesta motivata di verifica dei conteggi e di rettifica di eventuali errori. La Cassa comunica l'esito della verifica entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. La presentazione della richiesta sospende, fino alla comunicazione dell'esito della verifica, il termine di sei mesi previsto dal secondo periodo del presente comma»."

Motivazione
L'emendamento intende assicurare agli iscritti adeguate garanzie di trasparenza e tutela nell'applicazione delle disposizioni sulla rivalutazione dei parametri contributivi e pensionistici della Cassa Forense. La conoscibilità dei criteri di calcolo, degli importi richiesti e degli effetti sul trattamento pensionistico è essenziale per consentire agli interessati di verificare la correttezza dei conteggi e contestare eventuali errori. La sospensione del termine di pagamento durante la verifica evita che l'esercizio di tale diritto possa pregiudicare la posizione previdenziale dell'iscritto.

ART. 60.
(Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

Emendamento n. 33 (Superamento dell'alternatività tra voucher per i servizi dell'infanzia e congedo parentale)

All'articolo 60, comma 1, le parole «su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta, quale misura aggiuntiva rispetto al congedo parentale previsto dalla normativa vigente, senza pregiudicare il diritto alla sua fruizione».

Motivazione
L'emendamento intende superare la previsione che subordina l'accesso al contributo per i servizi dell'infanzia all'alternatività rispetto al congedo parentale. La disciplina proposta pone i lavoratori autonomi di fronte alla scelta tra il tempo da dedicare alla cura dei figli e il sostegno economico necessario per acquistare servizi, senza affrontare le difficoltà di effettiva fruizione dei congedi, legate alla discontinuità del reddito e alla necessità di garantire la continuità dell'attività professionale. Il contributo per i servizi dell'infanzia dovrebbe pertanto costituire uno strumento aggiuntivo di sostegno alla genitorialità, senza comprimere i diritti di maternità, paternità e congedo parentale.

Emendamento n. 34 (Criteri di equità nell'accesso al voucher per i servizi dell'infanzia)

All'articolo 60, comma 1, dopo le parole «I criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio» sono inserite le seguenti: «e i criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse, tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare, della discontinuità del reddito da lavoro autonomo e della disponibilità dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio di residenza, con particolare attenzione ai nuclei in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale,».

Motivazione
L'emendamento intende assicurare un utilizzo equo delle risorse destinate al contributo per i servizi dell'infanzia, introducendo criteri di priorità nell'accesso alla prestazione. L'assenza di criteri reddituali nella disposizione, a fronte di uno stanziamento limitato, rischia di non garantire

un'adeguata risposta ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi con redditi bassi e discontinui. L'introduzione di criteri che tengano conto delle condizioni economiche e delle disuguaglianze territoriali mira a favorire l'accesso al sostegno da parte dei nuclei che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere i costi dei servizi di cura.

Emendamento n. 35 (Estensione del voucher ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali privatizzate)

All'articolo 60, comma 1, dopo le parole «legge 8 agosto 1995, n. 335» sono inserite le seguenti: «, nonché ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Motivazione
L'emendamento intende estendere l'accesso al contributo per i servizi dell'infanzia anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali privatizzate, esclusi dalla platea dei destinatari prevista dalla disposizione.
Il sostegno ai costi dei servizi di cura risponde a un bisogno comune ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza. La stessa Legge di Bilancio, all'articolo 57, riconosce espressamente le professioniste iscritte alle Casse previdenziali privatizzate tra le destinatarie delle misure di sostegno alla maternità.
L'estensione proposta mira a ridurre le disparità nell'accesso alle misure di sostegno alla genitorialità e a rafforzare il principio di universalità delle tutele, riconoscendo le specificità delle diverse condizioni professionali senza introdurre differenziazioni non giustificate dalle finalità della misura.

Emendamento n. 36 (Finanziamento del contratto di espansione)

All'articolo 47, dopo il comma 14, inserire i seguenti:
"15. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «e per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2027 e 2028».
16. All'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «Esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2027 e 2028».
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11 e 12, valutati in euro _____ per l'anno 2027, euro _____ per l'anno 2028 e in euro _____ per ciascuno degli anni successivi fino al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo _____, nei limiti delle risorse disponibili."

Motivazione
Il contratto di espansione, disciplinato dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituisce uno strumento di gestione delle trasformazioni aziendali e dei processi di riorganizzazione e reindustrializzazione, finalizzato a favorire il ricambio generazionale, l'acquisizione di nuove professionalità e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai mutamenti tecnologici e produttivi.
Introdotto in via sperimentale e successivamente prorogato e rifinanziato dal legislatore, lo strumento ha consentito alle imprese di accompagnare i processi di trasformazione attraverso una gestione concordata con le organizzazioni sindacali, combinando interventi di riqualificazione e formazione del personale, nuove assunzioni e, ove previsto, misure di accompagnamento alla pensione.
L'emendamento propone di ripristinare il contratto di espansione per il biennio 2027-2028, estendendo alle medesime annualità la soglia minima dimensionale di 100 lavoratori, già prevista per il 2021, in luogo della soglia di 50 lavoratori introdotta per il biennio 2022-2023.
La proroga consentirebbe di restituire alle imprese e ai lavoratori uno strumento di gestione condivisa delle trasformazioni produttive e organizzative, sostenendo il rinnovamento delle competenze, la formazione e il ricambio generazionale, attraverso il confronto e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Emendamento n. 37 (Causale EONE per ogni Stato di Emergenza)

All'art. 47 dopo il comma 14, inserire il seguente:
"15. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100"."

Motivazione
L'emendamento prevede l'attivazione automatica di un ammortizzatore in deroga per fronteggiare calamità naturali o altri eventi connessi all'attività dell'uomo, a seguito dei quali il Consiglio dei ministri deliberi una dichiarazione di Stato di Emergenza. Tale previsione deve essere accompagnata da stanziamenti idonei anche alla copertura di queste tutele o istituendo uno specifico Fondo di gestione degli stati di emergenza a cui attingere, secondo le esperienze già messe in pratica in analoghe situazioni, allo scopo di evitare di dover deliberare in risposta ai singoli eventi ma garantendo una tutela omogenea e definita al ripresentarsi degli stessi.

Emendamento n. 38 (Fondo speciale transizioni)

All'art. 47 dopo il comma 14, inserire i seguenti:
"15. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'Art.18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2009, con una dotazione annuale di _____ milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera.
16. Con decreto interministeriale del MLPS e del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 15."

Motivazione
L'emendamento intende prevedere lo stanziamento di risorse specifiche per la gestione delle transizioni complesse con la costituzione di uno specifico fondo. Un successivo decreto interministeriale dovrà definire perimetri, requisiti e misure specifiche di sviluppo industriale e di politiche passive e attive, a beneficio di lavoratrici e lavoratori dell'intero indotto e/o filiera coinvolti, con obiettivo "Disoccupazione Zero" al compimento dei piani di transizione ammessi al Fondo.

Emendamento n. 39 (Tavoli di crisi e di monitoraggio)

All'art. 47 dopo il comma 14, inserire il seguente:
"Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Motivazione
L'esclusione dei tavoli in monitoraggio in corso presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, non si comprende basata su quale fondamento normativo, sta determinando l'impossibilità di accesso a diverse misure di protezione sociale o a prestazioni INPS a centinaia di lavoratrici e lavoratori in possesso della totalità dei requisiti individuali richiesti, operando una inaccettabile discriminazione.

Emendamento n. 40 (Proroga dell'esenzione dal pagamento degli oneri accessori per l'accesso alla CIGS per cessazione di attività nelle procedure concorsuali)

All'art. 47 dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
"3 bis. È prorogata per gli anni 2027 e 2028 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130".

Motivazione
Il mancato rifinanziamento dell'esonero dal versamento degli oneri accessori connessi ai periodi di CIGS per cessazione di attività – in particolare delle quote di TFR maturate e del contributo di licenziamento – per le imprese sottoposte a procedure concorsuali sta determinando, nella prassi applicativa, una crescente difficoltà nell'attivazione dei trattamenti di integrazione salariale, in ragione del rischio di aggravio del passivo e del rispetto dei principi di conservazione della massa. Tale situazione produce un rilevante pregiudizio a carico delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, i quali, in assenza dell'accesso agli ammortizzatori sociali, risultano privati di un sostegno al reddito fondamentale nella fase di transizione occupazionale. La CIGS per cessazione rappresenta infatti uno strumento essenziale anche ai fini dell'attivazione di politiche attive del lavoro e di percorsi di ricollocazione, coerentemente con gli obiettivi di rafforzamento dell'occupabilità e di riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro.
L'emendamento proposto è pertanto finalizzato a prorogare una misura già prevista dall'ordinamento, al fine di garantirne l'effettiva esigibilità e di assicurare continuità e coerenza all'assetto degli ammortizzatori sociali nei contesti di crisi e cessazione di attività.

Emendamento n. 41 (NASPI lavoro domestico)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis
(NASPI lavoro domestico)

"All'art. 62 del d.lgs. n. 151 del 2001, al comma 1 dopo le parole "trattamento economico e normativo" aggiungere le parole "unitamente all'art. 54, comma 1 e all'art.55, comma 1."

Motivazione
L'emendamento intende superare una disparità di trattamento che penalizza le lavoratrici e i lavoratori domestici nell'accesso alla NASpI in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante i periodi tutelati dalla maternità e dalla paternità. La criticità deriva dall'interpretazione dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che, nel disciplinare la tutela della maternità e della paternità per il lavoro domestico, non richiama espressamente gli articoli 54 e 55 relativi al divieto di licenziamento e alle conseguenze delle dimissioni e del licenziamento sul piano delle tutele economiche. Tale lacuna interpretativa ha determinato il rigetto di domande di NASpI e, in alcuni casi, la richiesta di restituzione di prestazioni già riconosciute, nonostante il diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17433 del 2015. La proposta mira a garantire parità di accesso alle tutele contro la disoccupazione involontaria, evitando che le lavoratrici e i lavoratori domestici, già esposti a condizioni di particolare debolezza contrattuale e a elevati rischi di precarietà e povertà lavorativa, siano ulteriormente penalizzati nell'esercizio dei propri diritti previdenziali. Si intende così assicurare una protezione effettiva anche a chi opera in un settore caratterizzato da rapporti di lavoro spesso discontinui e da una minore copertura delle tutele.

Emendamento n. 42 (Tutela contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori detenuti)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-ter
(Tutela contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori detenuti)

All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il punto 13, inserire il seguente:
«13-bis. Il lavoro intramurario costituisce lavoro subordinato anche ai fini previdenziali e assistenziali. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI, la cessazione o la sospensione dell'attività lavorativa intramuraria, anche temporanea, determinata dall'avvicendamento o dalla turnazione dei lavoratori nei posti di lavoro disponibili, costituisce

evento involontario non imputabile alla volontà del lavoratore e dà titolo all'accesso alla prestazione, ricorrendone gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.»

Motivazione
L'emendamento intende garantire il pieno riconoscimento dei diritti previdenziali e assistenziali delle persone detenute che svolgono attività lavorativa intramuraria, in coerenza con il principio di equiparazione del lavoro penitenziario al lavoro subordinato. Se il riconoscimento della NASpI è ormai assicurato in caso di scarcerazione o trasferimento, permangono criticità nei casi in cui l'attività lavorativa venga interrotta o sospesa per effetto dei meccanismi di avvicendamento e turnazione dei detenuti nei posti di lavoro disponibili. Si tratta di interruzioni non riconducibili alla volontà del lavoratore, ma determinate dall'organizzazione del lavoro penitenziario, che possono comportare periodi di assenza di retribuzione senza accesso alle tutele contro la disoccupazione involontaria.
La proposta mira, pertanto, a chiarire che anche tali interruzioni, quando indipendenti dalla volontà del lavoratore, devono essere considerate ai fini del riconoscimento della NASpI, assicurando parità di tutela previdenziale e superando una disparità di trattamento che penalizza chi svolge attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari.

Emendamento n. 43 (Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

Dopo l’art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-quater
(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
"1. Al comma 144, lettera d), le parole «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».
2. Al comma 145, le parole «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».
3. Al comma 147, le parole «e non comporta accredito di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «e dà diritto all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo di fruizione della prestazione».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro _____ annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo _____. La quantificazione degli oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria sono da verificare sulla base delle stime aggiornate e delle valutazioni degli uffici competenti."

Motivazione
L'ISCRO, resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2024 dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, rappresenta una misura di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale e che si trovano in una condizione di significativa contrazione del reddito.
L'esperienza applicativa ha evidenziato alcuni limiti della disciplina vigente, in particolare rispetto alla soglia reddituale di accesso, ai tempi per la presentazione delle domande e all'assenza di copertura contributiva durante la fruizione della prestazione.
L'emendamento intende ampliare la platea dei potenziali beneficiari attraverso l'innalzamento a 15.000 euro del limite reddituale previsto per l'accesso a partire dal 2027, mantenendo il meccanismo di rivalutazione in essere, adeguare il termine per la presentazione delle domande al 30 novembre, anche in considerazione dei tempi necessari all'apertura della procedura telematica, e riconoscere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione dell'indennità.
Si intende così rafforzare l'efficacia dell'ISCRO quale strumento di protezione sociale per il lavoro autonomo professionale, assicurando una maggiore accessibilità alla prestazione e una tutela previdenziale che tenga conto dei periodi di temporanea contrazione dell'attività e del reddito.

Emendamento n. 44 (Rafforzamento della tutela contro la disoccupazione involontaria dei collaboratori – DIS-COLL)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-quinquies

(Rafforzamento della tutela contro la disoccupazione involontaria dei collaboratori – DIS-COLL)

All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Al comma 15-quinquies, le parole «nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di quattro anni antecedenti la data di cessazione del rapporto di collaborazione» e le parole «per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati». La durata massima della prestazione è elevata a ventiquattro mesi e non può comunque essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri previgenti.

2. Dopo il comma 15-quinquies è inserito il seguente:

«15-sexies. Ai fini del riconoscimento della prestazione DIS-COLL, si applica il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 del Codice civile. La prestazione è pertanto riconosciuta anche in presenza di omesso o irregolare versamento dei contributi dovuti dal committente, purché risultino accertati i requisiti sostanziali per l'accredito della contribuzione obbligatoria. Resta fermo il diritto dell'INPS al recupero dei contributi omessi o irregolarmente versati».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2027.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse destinate al finanziamento della DIS-COLL, nella misura da determinare sulla base della quantificazione degli oneri effettuata dall'INPS e delle conseguenti verifiche con gli uffici competenti."

Motivazione

La DIS-COLL, istituita dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e resa strutturale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce la principale misura di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti alla Gestione Separata INPS.

L'emendamento intende rafforzare la tutela contro la disoccupazione involontaria attraverso due interventi. Il primo è finalizzato ad equiparare la durata della DIS-COLL a quella della NASpI, ampliando a quattro anni il periodo contributivo di riferimento e adeguando conseguentemente il criterio di calcolo e la durata massima della prestazione. Il secondo introduce espressamente il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, previsto dall'articolo 2116 del Codice civile, affinché il diritto alla DIS-COLL non sia pregiudicato dall'omesso o irregolare versamento dei contributi da parte del committente, quando risultino comunque accertati i requisiti sostanziali per l'accredito della contribuzione. La proposta mira a ridurre le disparità di tutela tra lavoratori subordinati e collaboratori, garantendo anche a questi ultimi una protezione previdenziale effettiva, non subordinata all'adempimento degli obblighi contributivi da parte del committente, e maggiormente coerente con i principi di universalità e adeguatezza delle tutele contro la disoccupazione involontaria.

Emendamento n. 45 (Parificazione aliquota previdenziale iscritti alla gestione separata INPS)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-sexies

(Parificazione aliquota previdenziale iscritti alla gestione separata INPS)

"L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del Codice civile."

Motivazione
L'emendamento ristabilisce una norma di coerenza sistemica in relazione al carico contributivo in capo al lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS, dato che la previsione di riparto oggi in essere (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore) unita all'incremento contributivo previsto dalla legge 92/12 ha determinato già dall'anno 2016 un carico contributivo maggiore per l'iscritto alla Gestione separata rispetto al lavoratore dipendente.

Emendamento n. 46 (Continuità e rafforzamento delle politiche attive del lavoro e riduzione dei divari territoriali nella fase successiva al PNRR)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-septies
(Continuità e rafforzamento delle politiche attive del lavoro e riduzione dei divari territoriali nella fase successiva al PNRR)

1. Al fine di garantire la continuità delle politiche attive del lavoro nella fase successiva al PNRR e al Programma GOL, consolidarne i risultati e ridurre i divari territoriali nell'accesso e nella qualità dei servizi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, effettua una ricognizione delle risorse destinate alle politiche attive, con particolare riferimento al Programma GOL e agli altri interventi nazionali ed europei, individuando le economie di spesa e le risorse non assegnate, non impegnate o non utilizzate, effettivamente disponibili nel rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi di rendicontazione nazionali ed europei.
2. Le risorse individuate sono destinate:

a. al potenziamento dei servizi di accompagnamento e inclusione lavorativa per i beneficiari del Percorso 4 «Lavoro e inclusione» del Programma GOL, attraverso una presa in carico integrata con i servizi territoriali. La programmazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi sono affidati esclusivamente ai Centri per l'impiego pubblici;
b. al rafforzamento delle politiche attive, formative e di ricollocazione collettiva per i beneficiari del Percorso 5 «Ricollocazione collettiva» del Programma GOL, coinvolti in crisi aziendali, ristrutturazioni e cessazioni di attività, in raccordo con il MIMIT per le crisi nazionali e con le Regioni per quelle regionali e territoriali, con il coinvolgimento delle parti sociali;
c. al rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per sostenere la formazione continua e la riqualificazione nei processi di transizione digitale, tecnologica ed ecologica.

3. La ripartizione delle risorse tiene conto dei fabbisogni occupazionali e formativi, delle condizioni dei mercati del lavoro locali, dei divari nell'offerta e nella qualità dei servizi, del livello di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della dotazione organizzativa e professionale dei CPI, al fine di riequilibrare le capacità di intervento nei diversi territori.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del MLPS, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sono definiti gli esiti della ricognizione, le risorse disponibili, i criteri di ripartizione e le modalità di attuazione e monitoraggio degli interventi.
5. Il MLPS trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'utilizzo delle risorse, sui beneficiari raggiunti, sulla distribuzione territoriale e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla qualità dell'occupazione, alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e alla riduzione dei divari territoriali nei servizi per il lavoro.

Motivazione
L'emendamento mira a garantire la continuità delle politiche attive nella fase successiva al PNRR e al Programma GOL, consolidando le capacità organizzative e i servizi sviluppati ed evitando una regressione dei risultati raggiunti. Intende inoltre ridurre i divari territoriali che il conseguimento dei target quantitativi nazionali non è stato sufficiente a superare, soprattutto in termini di capacità organizzativa dei CPI, intensità della presa in carico e qualità delle misure offerte.
A tal fine, prevede una ricognizione delle economie e delle risorse effettivamente disponibili, nel rispetto dei relativi vincoli, da destinare a tre priorità: inclusione lavorativa dei beneficiari del Percorso 4 GOL, con gestione esclusiva dei CPI pubblici; ricollocazione collettiva dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, in raccordo con MIMIT, Regioni e parti sociali; rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La ripartizione delle risorse è orientata anche al riequilibrio territoriale, tenendo conto dei fabbisogni locali, della capacità dei servizi pubblici e del livello di erogazione dei LEP. La relazione annuale al Parlamento consente di verificare non solo la spesa e il numero dei beneficiari, ma anche la qualità degli interventi, i risultati occupazionali e l'effettiva riduzione dei divari.
La disposizione è coerente con gli indirizzi della Commissione europea sulla sostenibilità del finanziamento dei sistemi integrati di occupazione, servizi sociali e formazione oltre il 2026 (COM (2026) 212) e con le raccomandazioni rivolte all'Italia in materia di politiche attive e accesso a servizi di qualità.

Emendamento n. 47 (Ripristino integrale delle risorse destinate ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-octies
Ripristino integrale delle risorse destinate ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua

"All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è abrogato.».

Motivazione
A decorrere dal 2016, al sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali sono stati sottratti annualmente 120 milioni di euro per esigenze di bilancio dello Stato. In via cumulata, 1.200 milioni di euro in 10 anni che i Fondi non hanno potuto destinare al finanziamento delle attività formative, indebolendo i percorsi di rafforzamento delle competenze e sviluppo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguentemente la competitività delle imprese. Ancor più appare ingiustificata questa sottrazione di risorse, in una fase nella quale il Paese è chiamato a sostenere l'impatto delle transizioni - digitale specie con l'introduzione dell'IA, ecologica e demografica – con ricadute dirette sul nostro complessivo sistema economico e sociale a partire dal lavoro e dalle sue inevitabili trasformazioni. A tutto ciò si è aggiunta recentemente l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle nuove Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi Paritetici Interprofessionali, avvenuta con Decreto Direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026. Tale regolamentazione affida ai Fondi nuovi compiti, ridisegnando in parte assetti organizzativi e funzionali che richiedono investimenti di partenza che i Fondi dovranno sostenere senza intaccare la loro mission principale di finanziare la formazione continua, semmai di potenziarla. Per tutte le suddette ragioni si chiede l'abrogazione della norma in oggetto.

Emendamento n. 48 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-nonies
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano anche per gli anni 2027 e 2028, in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2026 e 2027, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo _____.
3. La quantificazione degli oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria sono da verificare sulla base delle stime aggiornate e delle valutazioni degli uffici competenti. "

Motivazione
La legge n. 234/2021 ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti a tempo parziale con sospensione ciclica della prestazione, successivamente disciplinato e rifinanziato attraverso interventi temporanei, da ultimo con il riconoscimento per il 2023 di un'indennità una tantum di 550 euro.
L'emendamento propone di rifinanziare il Fondo per il biennio 2027-2028, estendendo la tutela ai lavoratori con contratto di part-time ciclico negli anni 2026 e 2027, al fine di garantire un sostegno economico a chi subisce periodi prolungati di sospensione dell'attività lavorativa e di assenza di retribuzione. La proposta intende superare il carattere episodico degli interventi finora adottati, nella prospettiva di rendere strutturale una tutela del reddito per questa tipologia di lavoratori.

Emendamento n. 49 (Somministrazione di lavoro: durata massima, diritto di precedenza)

Dopo l'art. 47 inserire il seguente:

Art. 47-decies

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 19, comma 2-bis, sopprimere le parole: "anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2";
b) al comma 1 dell'art. 24, aggiungere il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";
c) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 21, comma 2, e 23.»
2. All'art. 16 -quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62, così come convertito dalla legge 25 giugno 2026 n.112, sopprimere il seguente periodo: "Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo."

Motivazione
L'emendamento è volto a contrastare l'utilizzo reiterato e prolungato dei contratti di somministrazione come strumento di elusione dei limiti di durata e di precarizzazione dei rapporti di lavoro. A tal fine, ripristina il computo complessivo dei periodi di missione, rafforza il diritto di precedenza dei lavoratori somministrati nelle successive assunzioni e limita l'esclusione di specifiche tipologie di missione dal calcolo della durata massima. Si intende così garantire maggiore continuità occupazionale, parità di trattamento e opportunità di stabilizzazione presso le imprese utilizzatrici.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI LAVORATORI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Emendamento n. 50 (AMPLIAMENTO AI LAVORATORI PUBBLICI DELLA DETASSAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI)

All'articolo 6, comma 1, capoverso «360-sexies», comma 1, secondo periodo, le parole «del settore privato» sono soppresse.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 360-septies», comma 2, primo periodo, le parole «del settore privato» sono soppresse;

b) all'articolo 137, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 293,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 42,2 milioni di euro per l'anno 2028.»

Motivazione

La detassazione proposta si applica solo ai settori privati. Ne viene richiesta l'estensione alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici che hanno pagato il prezzo di una tornata contrattuale (2022-2024) che ha tagliato le retribuzioni reali dei dipendenti pubblici di oltre il 10%. L'estensione riguarda anche l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni di cui all'articolo 7, oggi riservata ai sostituti d'imposta del settore privato. Restano fermi i limiti di reddito previsti dalle due disposizioni. L'onere è stimato estendendo in proporzione alla platea dei dipendenti pubblici le valutazioni della relazione tecnica relative al settore privato.

Emendamento n. 51 (ESTENSIONE LIMITI DETASSAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI PUBBLICI)

All'articolo 65, comma 1, capoverso «Art. 360-novies», comma 1, primo periodo, le parole «800 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».

Conseguentemente

All'articolo 137, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 1.400 milioni di euro per l'anno 2027.»

Motivazione

Si richiede l'intervento in oggetto per parificare il limite dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici agli importi assoggettati ai settori privati per i premi di produttività, la cui aliquota sostitutiva è stata ulteriormente ribassata all'1% dalla legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Emendamento n. 52 (SOPPRESSIONE LIMITE DI SPESA PER BUONI PASTO LAVORATORI PUBBLICI)

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente articolo 65-bis:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di buoni pasto del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51,

comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 destinato alla copertura degli incrementi di cui al comma 1, secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Motivazione
La legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto l'incremento dell'importo defiscalizzato dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro, ma ancora rimangono in vigore i limiti di spesa del DL n. 95 del 2012 che fissano a 7 euro il valore massimo che può essere riconosciuto ai dipendenti pubblici. Una misura anacronistica che, in particolar modo con l'inflazione degli ultimi anni, rende impossibile poter assolvere alla sua funzione originaria, sostituire il pasto che non viene garantito da mense o altri servizi di refezione a carico del datore di lavoro.

Emendamento n. 53 (SOPPRESSIONE DEL TAGLIO DEL TURN OVER E DELLA RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE)

All'articolo 66, i commi da 1 a 9 e il comma 13 sono soppressi.
Conseguentemente, all'articolo 137, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 260,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 431,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

Motivazione
L'articolo 66 riduce al 75 per cento, per l'anno 2027, le facoltà assunzionali di ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie, enti pubblici non economici, università, enti di ricerca e istituzioni AFAM, e applica un taglio del 25 per cento della spesa del personale cessato anche ad agenzie fiscali, enti di regolazione dell'attività economica, enti produttori di servizi, Autorità di bacino, Autorità di sistema portuale e Camere di commercio. Riduce inoltre di 4.925 posti l'organico dell'autonomia e di 2.049 unità il personale ATA a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.
Il comma 8 obbliga le amministrazioni ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, trasformando un taglio temporaneo in una riduzione strutturale degli organici, mentre il comma 9 dispone che i risparmi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. Sommato al taglio del turn over disposto dalla legge di bilancio per il 2025, il risparmio a regime per sole mancate assunzioni è di circa 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2028; nelle sole Funzioni centrali vale poco meno di 300 milioni, in un comparto che dal 2009 al 2024 ha perso circa 75.000 unità di personale, quasi il 30 per cento.
Si tratta di una scelta che va nella direzione opposta rispetto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che nei prossimi anni vedranno uscire per pensionamento un numero elevatissimo di lavoratrici e lavoratori, e che rende impossibile un piano straordinario per l'occupazione pubblica, che la FP CGIL quantifica in 1.250.000 assunzioni nei prossimi dieci anni. L'emendamento sopprime pertanto i commi da 1 a 9 dell'articolo 66, ripristinando il turn over al 100 per cento ed eliminando la riduzione delle dotazioni organiche, e sopprime altresì il comma 13, facendo salve le disposizioni dei commi 10, 11 e 12; in particolare, il comma 10 consente alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di sostituire in corso d'anno il personale collocato a riposo per limiti di età. Il comma 13, che consente ai ministeri di utilizzare le risorse dei fondi per la contrattazione integrativa per una copertura assicurativa sanitaria, in assenza di risorse aggiuntive si tradurrebbe in una riduzione del salario accessorio e della relativa contribuzione previdenziale e sottrarrebbe risorse alle regole di destinazione dei fondi. Ai relativi oneri, pari ai

minori risparmi indicati dalla relazione tecnica, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Emendamento n. 54 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° luglio 2027.
2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

Al fine di adeguare gli stanziamenti dei rinnovi contrattuali 2025-2027 all'eventuale scostamento incrementale dell'inflazione rispetto a quanto programmato, attuando le disposizioni dei relativi CCNL, viene prevista la relativa autorizzazione. Inoltre è necessario stanziare risorse aggiuntive per permettere il completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente in forza alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al nuovo ordinamento professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021. L'intervento previsto sul salario accessorio è completamente insufficiente a valorizzare adeguatamente le lavoratrici e i lavoratori pubblici, per queste ragioni è necessario superare una volta per tutte il tetto di spesa di cui all'articolo 23 comma 2 del dlgs 75/2017. Infine è necessario superare la tassa sulla malattia disposta dal DL n. 112 del 2008 che prevede il taglio di tutta la retribuzione accessoria per i primi 10 giorni di malattia nell'anno, con un'evidente incompatibilità con il rinnovato quadro normativo eurounitario.

Emendamento n. 55 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE PUBBLICO)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2026 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2026 sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto ai rimanenti 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. *»*

Motivazione

Entro il 2033 andranno in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori pubblici. Bisogna andare nella direzione di rafforzare strutturalmente la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante un piano straordinario per le assunzioni che permetta oltre il recupero del turnover pieno anche il potenziamento dei servizi. Il disegno di legge di bilancio per il 2027 va nella direzione opposta: l'articolo 66 riduce al 75 per cento le facoltà assunzionali per l'anno 2027 e impone l'adeguamento in riduzione delle dotazioni organiche. Per queste ragioni è necessario rifinanziare il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato, estenderlo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e permetterne l'utilizzo anche ai fini di favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario. In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente

un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Inoltre in ragione della straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, è necessario indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO. A tal fine e nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2027. Infine, riteniamo di fondamentale importanza la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20% in più dei posti messi a bando di concorso, di cui al comma 4 della proposta di emendamento.

Emendamento n. 56 (RICONOSCIMENTO DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE IN CASO DI ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Trattamento economico del personale assunto mediante scorrimento di graduatorie di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale)

1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assunto, successivamente alla data di entrata in vigore del sistema di classificazione professionale previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, mediante scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali bandite prima di tale data, è riconosciuto il medesimo trattamento economico, ivi compreso il differenziale stipendiale, previsto dai medesimi contratti collettivi per il personale assunto all'esito delle procedure concorsuali concluse dopo la stessa data, in corrispondenza della posizione o fascia economica indicata nel bando di concorso.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dalla data di assunzione, anche con riferimento ai rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e non è riassorbibile con i successivi incrementi retributivi.
3. Al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da ripartire tra le amministrazioni interessate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

<u>Motivazione</u>

Con i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 è entrato in vigore il nuovo ordinamento professionale, articolato in aree, che ha superato le precedenti posizioni e fasce economiche. Le disposizioni contrattuali di prima applicazione hanno disciplinato l'inquadramento del personale in servizio e di quello assunto all'esito delle procedure concorsuali bandite secondo il previgente sistema di classificazione, prevedendo il riconoscimento, a titolo di differenziale stipendiale, della differenza tra il trattamento economico della posizione messa a concorso e il nuovo stipendio tabellare.

Il personale assunto mediante scorrimento delle graduatorie delle medesime procedure, dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, si è visto invece negare il differenziale stipendiale, pur avendo partecipato allo stesso bando, superato le stesse prove e, in molti casi, sottoscritto contratti individuali che richiamavano la posizione economica prevista dal bando.

L'emendamento introduce una disposizione autonoma che riconosce a questo personale il medesimo trattamento economico, compreso il differenziale stipendiale, spettante a chi è stato assunto all'esito delle stesse procedure, a tutela del legittimo affidamento riposto nel bando di concorso e nei contratti individuali sottoscritti, ed elimina una disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori collocati nella stessa graduatoria. Per compensare gli effetti finanziari

delle disposizioni è istituito un apposito fondo, con una dotazione stimata in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, da ripartire tra le amministrazioni interessate.

Emendamento n. 57 (STABILIZZAZIONE PRECARI GIUSTIZIA)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.
(Stabilizzazione del personale a tempo determinato del Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia a decorrere dal 1° gennaio 2027 è autorizzato a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa di cui all'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 30.328.068 annui a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione
Al fine di non disperdere le competenze e conoscenze maturate al servizio del Ministero della giustizia in questi anni di precariato, è necessario procedere immediatamente alla stabilizzazione di tutto il personale precario, ivi compreso il personale che non è stato prorogato per effetto dei limiti posti alle proroghe dall'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2026, che ha prorogato i contratti di sole 1.350 unità e solo fino al 31 gennaio 2027.

Emendamento n. 58 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di valorizzare il personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, il Fondo risorse decentrate del medesimo personale è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2027, 2028 e 2029, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

4. Alle assunzioni di cui al comma 3 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2027 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2028 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per
l'anno 2027 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
6. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
8. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 223.785.976 per l'anno 2027 e di euro 250.571.952 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

Motivazione
Il Fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero della giustizia è incrementato di 50 milioni di euro annui, in deroga al tetto del salario accessorio, per valorizzare il personale chiamato a sostenere carichi di lavoro crescenti. Ai fini del rafforzamento dell'intero sistema giustizia è necessario un investimento straordinario di parte corrente per finanziare le progressioni verticali in deroga del personale, oltre a nuove assunzioni dall'esterno per i dipartimenti più in sofferenza di organico, come DAP, DGMC e UCAN. Risulta necessario inoltre ricondurre l'indennità disposta ex lege dal DL n. 92 del 2024 alla contrattazione collettiva

nazionale integrativa e, nelle more della sua definizione con una graduazione differenziata in base ai carichi di responsabilità e alla presenza in servizio, riconoscerla ed estenderla a tutto il personale dei due dipartimenti. Infine, è necessario dare attuazione dopo 20 anni alla definizione dei procedimenti negoziali per la carriera dirigenziale penitenziaria, in linea con le altre aree di negoziazione del personale in regime di diritto pubblico.

Emendamento n. 59 (STABILIZZAZIONI PRECARI MINISTERO CULTURA)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, a stabilizzare il medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 19.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Ai fini di favorire la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", sono state reclutate diverse unità di personale a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario di lavoro ordinario presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ha provveduto ad assumere e stabilizzare il personale cui era stato ad esso assegnato, pur non avendo ancora risolto il problema del completamento orario, che rimane una necessità da affrontare, ma il Ministero della cultura non ha avuto analoga norma e stanziamento di risorse dedicato. Alla luce dell'esperienza acquisita e maturata in questi anni, vista la mancata proroga a legislazione vigente delle disposizioni in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, onde non disperdere l'esperienza acquisita che genererebbe un danno in termini di qualità del servizio pubblico, se ne propone l'autorizzazione alla stabilizzazione con delle risorse dedicate.

Emendamento n. 60 (MODIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

«

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell'anzianità maturata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività

lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell'interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato.

1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato a ricorrere, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. Per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 19.645.764 annui a decorrere dal 1° gennaio 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Con l'emendamento alla lettera a), si intende eliminare l'opzione di ricorrere alla somministrazione di lavoro in quanto le esigenze di rafforzamento dell'organico delle Commissioni Territoriali è, in tutta evidenza, strutturale e non costituisce un'eccezione transitoria cui fare fronte con strumenti di estrema flessibilità del lavoro. Un concorso per l'assunzione di personale, che valorizzi l'esperienza prestata anche mediante i rapporti di lavoro in somministrazione da eventuali candidati, al fine di non disperdere le competenze e l'esperienza acquisite, rappresenta la soluzione più adeguata per il rafforzamento dell'organico, mediante la via principale di accesso alla pubblica amministrazione, sancita dalla Costituzione, cioè il concorso. Resta, in alternativa, l'opzione dello scorrimento di graduatorie. Alla lettera b) è autorizzata, a decorrere dal 2029, la spesa necessaria a rendere strutturale il costo delle assunzioni a tempo indeterminato, una volta esaurite le risorse previste per il biennio 2027-2028.

Emendamento n. 61 (ARRETRATI PEREQUAZIONE INDENNITÀ AMMINISTRAZIONE ANVUR, AIG E AICS)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Perequazione dell'indennità di amministrazione del personale dell'ANVUR, dell'AIG e dell'AICS)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo".

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2027 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

La disposizione intende sopperire al mancato riconoscimento degli arretrati della perequazione dell'indennità di amministrazione per il personale dipendente dell'ANVUR, dell'AIG e dell'AICS che, dopo essere transitato in queste amministrazioni, si è trovato tagliato fuori dai provvedimenti di armonizzazione a partire da quanto indicato all'articolo 1, comma 143, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per queste ragioni si ritiene necessario intervenire con la disposizione in oggetto.

Emendamento n. 62 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PARCO E SOPPRESSIONE VINCOLI SUL PERSONALE)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:
« Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

Motivazione
Gli Enti Parco (Gran Sasso, La Maddalena, …) vivono una condizione di particolare difficoltà amministrativa avendo i loro bilanci, in particolar modo le dotazioni organiche, congelate alle consistenze del 2013 rideterminate a seguito dei tagli imposti dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 95/2012. L'applicazione dei successivi rinnovi contrattuali intervenuti risulta particolarmente complessa in ragione delle forti consistenze del personale assunto in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche per espresse previsioni di legge precedenti. Per queste ragioni riteniamo opportuno che vengano rideterminate le rispettive dotazioni organiche, chiarendo così quale sia il riferimento da prendere per il calcolo dello 0,55% del monte salari per le progressioni verticali in deroga ex art. 18 del CCNL - comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, oltre a restituire autonomia e spazi di gestione per una migliore allocazione delle risorse economiche e finanziarie degli Enti Parco.

Emendamento n. 63 (RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ E STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI ASU/LSU/LPU)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:
«Art. 66-bis.
(Riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di attività socialmente utili e di pubblica utilità e stabilizzazione dei lavoratori)
1. Al fine di garantire ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità un trattamento pensionistico equo e adeguato, di ridurre le disparità derivanti dallo svolgimento di prestazioni lavorative in assenza di un contratto di lavoro e di completare lo svuotamento del bacino storico nazionale e dei bacini regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) ai lavoratori di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alle successive leggi regionali di recepimento;

c) ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impegnati in attività con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lavoratori transitoristi), ovvero in attività finanziate dalle regioni di appartenenza e svolte presso i rispettivi enti utilizzatori (lavoratori autofinanziati o non transitoristi), nonché agli altri lavoratori impegnati in attività con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o delle regioni promotrici dei progetti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i periodi di impegno dei lavoratori di cui al comma 1 nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità, per i quali è stato erogato l'assegno di cui all'articolo 26, comma 5, del medesimo decreto legislativo o analogo trattamento a carico delle regioni, sono riscattati ai fini pensionistici, su domanda dell'interessato, ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con onere integralmente a carico dello Stato. Il riscatto di cui al primo periodo spetta anche ai lavoratori successivamente assunti a tempo indeterminato, a quelli fuoriusciti dai progetti e a quelli titolari di trattamento pensionistico; per questi ultimi il trattamento è riliquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che utilizzano i lavoratori di cui al comma 1 ancora impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità sono autorizzate ad assumerli a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratti di lavoro con orario settimanale non inferiore a trenta ore, anche mediante accordi e intese istituzionali tra Stato, regioni e autonomie locali. Le assunzioni sono effettuate, anche mediante forme di cooperazione tra amministrazioni, in deroga ai vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Qualora l'ente utilizzatore non proceda all'assunzione, i lavoratori, previo loro consenso, possono essere assunti, anche mediante mobilità, presso altre amministrazioni di cui al primo periodo, ancorché non promotrici di progetti di lavori socialmente utili, aventi sede a una distanza non superiore a trenta chilometri dalla residenza dell'interessato.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) la ricognizione dei lavoratori transitati nel bacino storico nazionale e nei bacini regionali, distinti tra transitoristi e autofinanziati, e il censimento dei lavoratori ancora presenti nei medesimi bacini, suddivisi per regione di appartenenza;

b) l'individuazione degli enti utilizzatori e promotori di progetti per l'impiego di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità operanti nei territori regionali;

c) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di riscatto e di riliquidazione di cui al comma 2 e per la determinazione dei relativi oneri, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, verificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e dei dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.»

Motivazione

I lavori socialmente utili hanno segnato il passaggio da un modello prettamente assistenziale a un modello socio-lavorativo, in cui risorse pubbliche a sostegno del reddito sono state erogate a fronte di una prestazione lavorativa resa per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi utili alla collettività. Avviate alla metà degli anni Novanta per contrastare la disoccupazione, tali attività hanno interessato soprattutto le regioni del Centro-Sud (Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna), coinvolgendo circa 140.000 lavoratori, di cui circa 8.000 ancora da stabilizzare, impiegati prevalentemente negli enti locali.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il lavoratore socialmente utile non è titolare di un contratto di lavoro ma di un «rapporto di utilizzo»: per 20 ore settimanali percepisce un assegno (ASU) erogato dall'INPS o dalla regione, pari a 605 euro mensili secondo la rivalutazione del 2022, identico per tutti e indipendente dalle mansioni svolte, privo degli

istituti riconosciuti ai dipendenti (inquadramento, progressione, tredicesima mensilità, trattamento di fine servizio). Il bacino si compone dei lavoratori «transitoristi», a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, e dei lavoratori «non transitoristi» o autofinanziati, a carico delle regioni.
Nei fatti, il legame tra i lavoratori e gli enti utilizzatori si è trasformato in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, protratto ben oltre i termini previsti dalla legge: da oltre venticinque anni questi lavoratori assicurano compiti istituzionali degli enti (manutenzioni, servizi finanziari, tecnici e amministrativi, servizi demografici, cimiteriali, di trasporto e scolastici), sopperendo alle carenze di organico con notevoli risparmi per i bilanci statale e regionali.
Sul piano previdenziale, l'articolo 26, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015 riconosce d'ufficio i periodi di attività ai soli fini del diritto a pensione, consentendone il riscatto a carico dell'interessato. Con il sistema di calcolo contributivo, tale riconoscimento non produce alcun effetto sulla misura della pensione: periodi di lavoro anche molto lunghi restano privi di valore economico ai fini del trattamento. Il comma 2 supera questa situazione prevedendo il riscatto dei periodi con onere a carico dello Stato, esteso anche ai lavoratori già stabilizzati, fuoriusciti dai progetti o in quiescenza, per i quali è disposta la riliquidazione della pensione.
Il comma 3 completa lo svuotamento del bacino autorizzando le amministrazioni utilizzatrici ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori ancora impegnati, con contratti di almeno trenta ore settimanali, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa di personale. Ove l'ente utilizzatore non proceda, è prevista l'assunzione presso altre amministrazioni entro trenta chilometri dalla residenza del lavoratore.
Il comma 4 affida a un decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con la Conferenza unificata, la ricognizione della platea e degli enti utilizzatori, i criteri per il riscatto e la riliquidazione.

Emendamento n. 64 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFILI AD ESAURIMENTO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI)

Versione A

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:
«Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di profili ad esaurimento dell'Area degli Istruttori del comparto Funzioni locali)
1. Per il personale inquadrato nei profili ad esaurimento dell'Area degli Istruttori di cui all'Allegato A del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, con particolare riferimento ai profili di educatore ed insegnante, il termine per l'indizione delle procedure di progressione tra le aree di cui all'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 13, comma 6, del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2028.
2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella C del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, nell'ambito delle procedure di progressione tra le aree di cui al comma 1, non si tiene conto dei requisiti di anzianità minima di servizio per la partecipazione alle procedure medesime, in caso di possesso del titolo valido per la partecipazione ai concorsi per l'accesso dall'esterno dei relativi profili.
3. Gli enti possono finanziare le procedure di cui al comma 1 a valere sulle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. Le risorse destinate alle procedure di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Motivazione
Con la norma proposta viene previsto il rinvio al 31 dicembre 2028 per realizzare le procedure di riclassificazione del personale educativo degli enti locali per il loro corretto inquadramento contrattuale ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 65/2017 e della consolidata giurisprudenza in merito, come richiamato dalla dichiarazione congiunta n. 2 dell'ipotesi del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 luglio 2026. Viene inoltre prevista una deroga al rispetto dei vincoli di spesa di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019.

Versione B
Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

« Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di profili ad esaurimento dell'Area degli Istruttori del comparto Funzioni locali)

1. Per il personale inquadrato nei profili ad esaurimento dell'Area degli Istruttori di cui all'Allegato A del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, con particolare riferimento ai profili di educatore ed insegnante, il termine per l'indizione delle procedure di progressione tra le aree di cui all'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 13, comma 6, del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2028.
2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella C del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, nell'ambito delle procedure di progressione tra le aree di cui al comma 1, non si tiene conto dei requisiti di anzianità minima di servizio per la partecipazione alle procedure medesime, in caso di possesso del titolo valido per la partecipazione ai concorsi per l'accesso dall'esterno dei relativi profili.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato a sostenere la spesa fatta dagli enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale di cui al comma 1, inquadrato nell'Area Istruttori, in servizio presso i medesimi enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, al 31 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Motivazione
Con la norma proposta viene previsto il rinvio al 31 dicembre 2028 per realizzare le procedure di riclassificazione del personale educativo degli enti locali per il loro corretto inquadramento contrattuale ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 65/2017 e della consolidata giurisprudenza in merito, come richiamato dalla dichiarazione congiunta n. 2 dell'ipotesi del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 luglio 2026. Viene inoltre prevista una ripartizione di un fondo nazionale a supporto dei comuni per il completamento delle procedure di cui alle norme in commento.

Emendamento n. 65 (ESCLUSIONE DEGLI ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE EDUCATIVO DAI VALORI SOGLIA DELLA SPESA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Esclusione degli oneri dei rinnovi contrattuali e della spesa per il personale educativo dai valori soglia della spesa di personale degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2027, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2025-2027 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Motivazione

A normativa vigente, la spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche territoriali è fortemente compressa da rigidi vincoli normativi che poco hanno a che fare con l'efficienza e la razionalità dell'azione amministrativa e molto di più con l'imposizione di parametri di riferimento puramente contabili per gli enti locali. Attraverso l'emendamento in oggetto si indica di non tenere conto della spesa derivante dagli incrementi contrattuali determinati dalla contrattazione collettiva nazionale dal tetto di spesa per il personale. I parametri vigenti attualmente non riconoscono questa facoltà agli enti territoriali, comprimendo automaticamente la spesa per il personale in virtù della semplice evoluzione della dinamica retributiva del personale e senza alcuna valorizzazione delle scelte operate dalle singole amministrazioni in ragione del rafforzamento della loro capacità amministrativa. Si tenga inoltre conto che analoga previsione già è vigente in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. Infatti l'art. 11 comma 2 del DL 30 aprile 2019 n. 35 esclude gli effetti dei rinnovi contrattuali pregressi e futuri dal meccanismo di conteggio delle capacità assunzionali degli enti del servizio sanitario nazionale. Viene prevista inoltre una esplicita deroga per l'assunzione del personale educativo ai fini del rafforzamento strutturale degli stessi servizi anche per effetto degli investimenti derivanti dall'attuazione del PNRR.

Emendamento n. 66 (ARMONIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

«Art. 66-bis.

(Armonizzazione del salario accessorio del personale del comparto Funzioni locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 674 sono inseriti i seguenti: «674-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del comparto Funzioni locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica, in aggiunta alle risorse di cui al comma 674, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2028-2030, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente di tutte le amministrazioni appartenenti al predetto comparto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali relativo al triennio 2028-2030 definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Le risorse assegnate ai sensi del presente comma integrano i fondi per il trattamento accessorio delle amministrazioni beneficiarie e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

674-ter. Le risorse corrisposte al personale del comparto Funzioni locali a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) sono destinate, alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fondi risorse decentrate delle amministrazioni di appartenenza, in base alle previsioni dell'articolo 67, comma 2, lettere c) e d), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018. Le risorse così destinate sono in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

Negli scorsi anni lo Stato ha destinato al personale dei Ministeri complessivamente risorse per 415 mln di euro finalizzandole alla perequazione dell'indennità di amministrazione tra i diversi ministeri e, con l'ultimo provvedimento, all'aumento del salario accessorio a fronte di quanto destinato negli altri enti del comparto Funzioni Centrali.

Non appare condivisibile che da questo processo di convergenza del trattamento accessorio venga escluso il personale del comparto Funzioni Locali che già oggi, in base ai dati disponibili dell'ultimo conto annuale, gode di una retribuzione media molto più bassa di quanto destinato

dal comparto Funzioni Centrali. Infatti in base ai dati disponibili su conto annuale al 31 dicembre 2022, la retribuzione media dei lavoratori del comparto Funzioni locali si fermava a 31.607 euro lordi all'anno, cioè il 18,9% in meno rispetto alle cifre in gioco nelle amministrazioni centrali (-10,4% rispetto ai ministeri, -26,1% rispetto alle agenzie fiscali).
Anche ANCI UPI e la Conferenza delle Regioni hanno evidenziato, in una missiva al Ministro Zangrillo, come: «..... Sono numerosi gli indici e i segnali che evidenziano l'accentuarsi di questa problematica: riduzione del numero di candidati ai concorsi banditi dagli Enti locali, crescente numero di vincitori di concorso che rinunciano all'assunzione, continuo esodo del personale di ruolo verso altre amministrazioni mediante i processi mobilità, difficoltà di attivare adeguati strumenti di welfare aziendale a normativa vigente. Appare evidente che la principale causa risiede in un livello retributivo complessivo minore, anche a fronte di maggiori responsabilità ed incombenze».
Per evitare che il divario salariale accentui questa scarsa attrattività, rischiando di compromettere in maniera strutturale la capacità di reclutamento del comparto degli enti territoriali, è necessario destinare a questi un insieme di risorse almeno equivalenti a quelle previste per i ministeri e destinarle all'aumento dei fondi per il salario accessorio da destinare attraverso il contratto nazionale.
La legge di bilancio per il 2026 ha già istituito, all'articolo 1, comma 674, un fondo destinato all'incremento del trattamento accessorio del personale non dirigente dei soli comuni, nell'ambito del contratto collettivo nazionale del triennio 2025-2027. La proposta lascia intatto tale stanziamento e introduce, con il nuovo comma 674-bis, un fondo aggiuntivo che, a decorrere dal 2028 e nell'ambito della contrattazione per il triennio 2028-2030, è destinato al personale di tutte le amministrazioni del comparto: regioni, province e città metropolitane, comuni e loro forme associative, camere di commercio e gli altri enti che vi appartengono. Il divario retributivo, infatti, interessa l'intero comparto, e limitare l'intervento a una sola tipologia di enti rischierebbe di produrre nuove sperequazioni al suo interno e di alimentare la mobilità tra enti del medesimo comparto. Il fondo è collocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione della pluralità dei livelli di governo coinvolti, e la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le amministrazioni è affidata al contratto collettivo nazionale del comparto per il triennio 2028-2030, sede propria della destinazione delle risorse per il trattamento accessorio. Le risorse assegnate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per evitare che l'incremento risulti neutralizzato dal tetto al trattamento accessorio.
Per permettere inoltre un ulteriore incremento del fondo del salario accessorio, al comma 674-ter è previsto che le retribuzioni di anzianità del personale cessato vengano messe a disposizione dei fondi del salario accessorio degli enti. Si tratta di risorse già messe a disposizione dei rinnovi contrattuali degli anni passati che, invece di tornare nella disponibilità della trattativa decentrata, vengono riassorbite al bilancio dell'ente per effetto di una erronea interpretazione dell'art. 23 del dlgs 75/2017 che, nell'imporre un tetto al trattamento accessorio del personale, intendeva evitare ulteriori aumenti, rispetto a quanto speso nel 2016, non impedire la restituzione al fondo di quote di salario accessorio già in godimento. La RIA è un istituto non più in vigore e che è riconosciuto solo a quanti erano in servizio nel 1993.

Emendamento n. 67 (ESTENSIONE INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE A ENTI ESCLUSI DL PA)

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

« Art. 66-bis.

(Armonizzazione del trattamento accessorio del personale di tutti gli enti del comparto Funzioni locali)

1. L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti soggetti all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, comma 229, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'equilibrio pluriennale

di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i predetti enti indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, ove interessati alla sua compilazione, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.»

Motivazione

Nel ricordare le criticità circa la previsione dell'articolo 14, comma 1-bis del DL n. 25 del 2025 che ha escluso dal principio alcuni enti dalla possibilità di attivare la misura, con condizionalità di difficile soddisfacimento e infine collegando l'incremento delle risorse dei fondi per il salario accessorio ai tetti di spesa del personale, implicitamente determinando una compressione delle facoltà assunzionali corrispondente all'aumento delle risorse, la norma proposta estende l'applicazione della disposizione a numerosi enti che adottano il CCNL Funzioni Locali, tra questi: Camere di Commercio, Aziende per i Servizi alla Persona (ASP), Unioni Comunali, Consorzi, ecc. Si tratta di una scelta in contraddizione con la finalità dichiarata della norma, ossia quella di ridurre il gap salariale che intercorre tra gli enti che adottano il CCNL Funzioni Locali e le altre pubbliche amministrazioni. Al fine di evitare che si generino disparità eccessive tra gli enti del comparto, si propone di sostituire la formulazione oggi vigente con una che includa tutti gli enti soggetti all'applicazione del CCNL Funzioni Locali.

Emendamento n. 68 (SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 68 SUL COMPUTO DELL'IRAP NEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E NEI COMPENSI DELLE AVVOCATURE PUBBLICHE)

L'articolo 68 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 68 interpreta in via autentica l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di incentivi per le funzioni tecniche, nonché l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di compensi professionali degli avvocati delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le risorse ivi previste sono comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

In questo modo l'IRAP, pari all'8,5 per cento, viene pagata con le stesse risorse destinate al personale, riducendo in pari misura gli importi distribuiti al personale degli uffici tecnici e delle avvocature pubbliche. La misura riguarda tutte le amministrazioni: funzioni centrali, enti locali, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. La norma sceglie per via interpretativa la soluzione più penalizzante per il personale, a fronte di orientamenti applicativi e giurisprudenziali non univoci, e colpisce istituti che remunerano attività professionali e responsabilità specifiche, in un quadro in cui il salario accessorio resta vincolato al tetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'emendamento sopprime pertanto l'articolo 68. Trattandosi, secondo la relazione tecnica, di una disposizione di natura interpretativa priva di effetti finanziari, la sua soppressione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento n. 69 (SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E DEL PERSONALE NEL RIASSETTO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE)

All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene senza pregiudizio per i livelli occupazionali e per i trattamenti economici e normativi del personale interessato. Il personale dipendente della società 3-i s.p.a. alla data del trasferimento conserva il rapporto di lavoro in essere, con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del trattamento economico e normativo in godimento, ivi compresi gli accordi integrativi aziendali, fino al loro rinnovo. Le modalità attuative del presente comma sono definite previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

c) al comma 5, le parole: «con la società di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con la Sogei s.p.a.».

Motivazione

L'articolo 87 dispone il trasferimento della società 3-i s.p.a., costituita per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di INPS, INAIL e ISTAT, alla Sogei s.p.a. e, al comma 2, il subentro della società nella gestione e nelle funzioni oggi svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale relative al nodo eIDAS italiano e agli indici IPA e INAD. In questo modo si sottraggono all'Agenzia, ente pubblico deputato al coordinamento della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, funzioni pubbliche di rilievo, per affidarle a una società per azioni.

L'emendamento sopprime il comma 2, lasciando in capo all'Agenzia le funzioni relative al nodo eIDAS e agli indici IPA e INAD e valorizzando le competenze del suo personale, e adegua di conseguenza il comma 5, prevedendo che le convenzioni per la continuità dei servizi siano stipulate con Sogei s.p.a. Resta fermo il trasferimento della società 3-i s.p.a. a Sogei s.p.a.

L'emendamento introduce inoltre una clausola di salvaguardia occupazionale e contrattuale per il personale della società trasferita, che conserva il rapporto di lavoro, il contratto collettivo applicato e il trattamento economico e normativo in godimento, con modalità attuative definite previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando ferma la clausola di invarianza di cui al comma 7.

Emendamento n. 70 (STABILIZZAZIONI PRECARI AGID)

Dopo l'articolo 87, è inserito il seguente articolo 87-bis:

« Art. 87-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per il rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID))

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica, a stabilizzare il medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno dodici mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Al fine di non disperdere le competenze maturate in questi anni dagli 11 precari di AGID reclutati ai sensi del DL n. 80/2021 nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, allo scopo di fornire adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, si ritiene

opportuno autorizzare l'amministrazione alla stabilizzazione del medesimo personale, tanto più alla luce dell'articolo 87 del disegno di legge di bilancio per il 2027, che trasferisce ad altro soggetto funzioni oggi svolte dall'Agenzia, quali il nodo eIDAS e la gestione degli indici IPA e INAD.

Emendamento n. 71 (INCREMENTO FRD PERSONALE CIVILE MINISTERO DIFESA)

Dopo l'articolo 92, è inserito il seguente articolo 92-bis:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 614, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Motivazione

L'emendamento in questione intende ripristinare l'incremento delle risorse del FRD del Ministero della difesa a decorrere dall'anno 2027, in riferimento a quanto già accaduto negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, inspiegabilmente non ripresentato in occasione della discussione della Legge di bilancio 2022, ai fini della valorizzazione professionale del personale civile dell'amministrazione della difesa. Il disegno di legge di bilancio per il 2027 attiva la clausola di salvaguardia nazionale per la spesa in materia di difesa senza prevedere alcuna misura per il personale civile del Ministero.

Emendamento n. 72 (STABILIZZAZIONI PRECARI GENIO AERONAUTICA MILITARE)

Dopo l'articolo 92, è inserito il seguente articolo 92-bis:

«Art. 92-bis.

(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2027, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell'Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 9.624.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Ai fini della riduzione del precariato che continua a permanere nell'amministrazione della difesa, per garantire continuità lavorativa al personale e riconoscere le professionalità nonché l'attività svolta in questi anni di lavoro precario, per evitare che si disperdano competenze oggi alle dipendenze a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare, si propone un intervento normativo per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della difesa dei lavoratori

attualmente alle dipendenze del Genio campale dell'Aeronautica militare. In linea con la precedente normativa di cui all'articolo 36 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha a suo tempo previsto l'autorizzazione e le modalità di finanziamento della procedura, integrate poi con le facoltà assunzionali determinate dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, oggi Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Emendamento n. 73 (SOSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI AUSILIARI DELLA RISERVA VOLONTARIA CON L'INCREMENTO DEL FONDO PER LA PREVIDENZA DEDICATA E COMPLEMENTARE DEL COMPARTO SICUREZZA E SOCCORSO)

L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96.

(Incremento del fondo per la previdenza dedicata e complementare del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 21.615.871 per l'anno 2027, di euro 108.046.946 per l'anno 2028, di euro 210.142.070 per l'anno 2029, di euro 277.804.027 per l'anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di previdenza dedicata e all'avvio di forme di previdenza complementare per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I provvedimenti di cui al primo periodo sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.»

Motivazione

L'articolo 96 istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per l'istituzione della figura dell'agente ausiliario della riserva volontaria della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria: una nuova figura precaria, poco formata e sottopagata, introdotta al posto del potenziamento degli organici. In particolare negli istituti penitenziari, in una condizione di grave sovraffollamento, la risposta non può essere il ricorso a personale ausiliario, ma il rafforzamento stabile dei ruoli della Polizia penitenziaria e delle professionalità del trattamento, a partire dai funzionari giuridico-pedagogici.

Rimane invece senza risposta la penalizzazione previdenziale del personale del comparto sicurezza e soccorso. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 95, ha istituito un fondo in relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a regime; in assenza dei provvedimenti attuativi, quelle risorse non sono state utilizzate e il personale, in particolare quello più giovane, resta privo di forme di previdenza complementare, oggi accessibili alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici e privati. Il disegno di legge di bilancio per il 2027 non stanzia risorse per la previdenza dedicata né per la previdenza complementare, mentre al tavolo interministeriale avviato sulle misure previdenziali non è stato coinvolto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'emendamento sostituisce l'articolo 96 destinando le risorse del fondo di parte corrente all'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, con un vincolo di destinazione alla previdenza dedicata e alla previdenza complementare, ed esplicitando che ne beneficia anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri: gli importi coincidono con quelli del fondo di parte corrente previsto dal testo del disegno di legge, mentre la soppressione del fondo di conto capitale determina un risparmio di 52,54 milioni di euro per l'anno 2027 e di 38,9 milioni di euro per l'anno 2028.

Emendamento n. 74 (ESTENSIONE DELLE RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

All'articolo 98, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate, a decorrere dall'anno 2027, di euro 10.625.362, da destinare, secondo le procedure negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, alla remunerazione dei servizi operativi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile. »
Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole «dei Corpi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all'articolo 137, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 10.625.362 annui a decorrere dall'anno 2027.»

Motivazione
L'articolo 98 incrementa, a decorrere dall'anno 2027, le risorse dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, in relazione alla specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Analogo incremento non è previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale la medesima disposizione riconosce la specificità della funzione e del ruolo, così come l'articolo 99 autorizza il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga al tetto del salario accessorio per le sole Forze di polizia.
Si tratta di un'esclusione ingiustificata, che si aggiunge ai minori investimenti per il Corpo e alla mancanza di risorse per la previdenza dedicata e complementare. L'emendamento estende pertanto la misura al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con un incremento determinato nella medesima misura pro capite riconosciuta alla Polizia di Stato, pari a circa 295 euro per unità di personale, da destinare attraverso le procedure negoziali previste dall'ordinamento del Corpo alla remunerazione dei servizi operativi di soccorso pubblico, prevenzione incendi e difesa civile. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Emendamento n. 75 (COPERTURA INAIL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO)

Dopo l'articolo 98, è inserito il seguente articolo 98-bis:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.
2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".»

Motivazione
Poiché l'attività svolta dal personale del Corpo è fortemente soggetta a rischi legati a malattie professionali e infortuni sul lavoro e ulteriormente penalizzata dagli ultimi avvenimenti legati all'emergenza COVID-19, è dimostrato che esiste una reale necessità di prevedere la forma di

copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco, si propone pertanto un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.

Emendamento n. 76 (INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE)

All'articolo 102, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del Comparto Funzioni locali» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero incrementare l'orario di lavoro settimanale, anche fino alla trasformazione del rapporto a tempo pieno, del personale del corpo della polizia locale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale il cui rapporto non sia stato ancora trasformato a tempo pieno»;

b) al terzo periodo, le parole: «Le assunzioni di cui al primo periodo sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «Le assunzioni e gli incrementi dell'orario di lavoro di cui al primo periodo sono effettuati».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Assunzioni» sono aggiunte le seguenti: «e incrementi orari».

<u>Motivazione</u>

L'articolo 102 consente ai comuni, a decorrere dall'anno 2027 e al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana, di assumere a tempo indeterminato personale della polizia locale da inquadrare nell'Area degli Istruttori, istituendo a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 45 milioni di euro annui da ripartire tra i comuni.

La proposta consente di utilizzare le medesime risorse anche per incrementare l'orario di lavoro settimanale del personale della polizia locale già assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale e il cui rapporto non sia ancora stato trasformato a tempo pieno.

Il ricorso al tempo parziale nei corpi e nei servizi di polizia locale è diffuso soprattutto nei comuni di minori dimensioni, dove la limitatezza delle capacità assunzionali e i vincoli di spesa hanno indotto gli enti a reclutare personale a orario ridotto non per scelta dei lavoratori ma per esigenze di bilancio. Si tratta di una modalità di impiego poco coerente con le caratteristiche del servizio di polizia locale, che richiede continuità di presidio del territorio, articolazione su turni e disponibilità per i servizi di sicurezza urbana e stradale, e che determina la sottoutilizzazione di personale già selezionato, formato e in possesso delle qualifiche necessarie.

L'incremento orario del personale già in servizio consente di perseguire l'obiettivo di potenziamento della norma con immediatezza, senza i tempi delle procedure concorsuali e della formazione iniziale, e di ottenere un aumento delle ore di servizio effettivamente rese sul territorio a parità di risorse impiegate. Esso risponde inoltre a un'esigenza di equità nei confronti di lavoratori che svolgono le medesime funzioni del personale a tempo pieno, con una retribuzione proporzionalmente ridotta.

La proposta è coerente con l'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale la trasformazione a tempo pieno del rapporto del personale assunto con contratto a tempo parziale può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni: l'incremento orario, assimilato a una nuova assunzione, trova quindi naturale finanziamento nel fondo destinato alle assunzioni di personale della polizia locale.

La lettera b) coordina il terzo periodo del comma 1, estendendo agli incrementi orari il vincolo del rispetto delle risorse assegnate a ciascun comune.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nei limiti della dotazione del fondo già istituito dall'articolo 102.

Emendamento n. 77 (DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AL SALARIO ACCESSORIO DELLA POLIZIA LOCALE)

All'articolo 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di prestazioni di lavoro straordinario» sono sostituite dalle seguenti «del salario accessorio»;

b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono destinate mediante contrattazione integrativa.»

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di trattamento accessorio».

Motivazione

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 23 del 2026 ha consentito di destinare gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, finanziati a valere sulla quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La disposizione ha così superato l'orientamento restrittivo espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 5/2019.

La norma vigente circoscrive tuttavia la destinazione al solo lavoro straordinario, con un duplice effetto distorsivo. Da un lato, essa incentiva il ricorso alla prestazione straordinaria come unico canale di remunerazione delle attività di potenziamento dei servizi di controllo, in controtendenza rispetto all'obiettivo di programmazione e stabilizzazione dei servizi di sicurezza urbana. Dall'altro, esclude dalla deroga gli istituti del salario accessorio propri della polizia locale — a partire dalle indennità di condizione di lavoro e dai compensi correlati alla performance disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali — che costituiscono lo strumento tecnicamente coerente per remunerare obiettivi di servizio di natura strutturale e organizzata, e non meramente eccedenti l'orario ordinario di lavoro.

La lettera a) della proposta estende pertanto la destinazione all'intero salario accessorio, fermi restando la natura vincolata delle risorse e il presupposto del collegamento a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo.

La lettera b) presidia il corretto governo delle risorse così rese disponibili. L'ampliamento dell'ambito oggettivo della deroga, riferito non più al solo istituto dello straordinario ma al complesso del trattamento accessorio, rende necessario esplicitare che la destinazione delle somme avviene mediante contrattazione integrativa, sede propria della definizione dei criteri di utilizzo del fondo ai sensi della disciplina contrattuale vigente: si esclude in tal modo che la deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi possa essere intesa come deroga alle relazioni sindacali e alla titolarità negoziale in materia di trattamento economico accessorio.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando su risorse già acquisite al bilancio degli enti a titolo di proventi sanzionatori e già destinate dalla norma vigente alla medesima finalità.

Emendamento n. 78 (RIFINANZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE E DEGLI ENTI LOCALI DEI CRATERI SISMICI)

All'articolo 113, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, presso il

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 7-bis i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono posticipati al 31 dicembre 2026.»

Motivazione
L'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente alle regioni e agli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche computando i periodi svolti presso amministrazioni diverse purché comprese tra gli Uffici speciali e gli enti interessati. Il requisito deve essere maturato entro il 31 dicembre 2023. Al concorso agli oneri provvede il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 3-bis del medesimo articolo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su istanza degli enti. La legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 705, ha inoltre chiarito, con norma di interpretazione autentica, che tali assunzioni avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale degli enti territoriali, per la quota finanziata dal fondo.
La procedura ha consentito di stabilizzare una parte consistente del personale che, dal 2016, garantisce la gestione della ricostruzione pubblica e privata nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ne è rimasto tuttavia escluso il personale reclutato a tempo determinato mentre la procedura era in corso, assunto con le medesime modalità selettive, adibito alle medesime funzioni e spesso chiamato a sostituire proprio i colleghi stabilizzati o cessati, che non ha potuto maturare il requisito triennale entro il 31 dicembre 2023. Si è così prodotta una disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche e che si distinguono soltanto per la data di assunzione.
Il fabbisogno di personale degli Uffici speciali e degli enti dei crateri non ha carattere temporaneo. Lo riconosce lo stesso disegno di legge, che all'articolo 113, comma 7, autorizza la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione e degli enti del cratere del sisma del 2016 fino al 31 dicembre 2029, in deroga ai limiti temporali del decreto legislativo n. 165 del 2001, della contrattazione collettiva e del decreto legislativo n. 81 del 2015, e al comma 5 proroga al 31 dicembre 2029 il termine per i comuni dei crateri del 2009 e del 2016 incaricati dell'attuazione degli interventi del PNRR e del Piano complementare. Continuare a far fronte a esigenze strutturali con rapporti a termine prorogati in deroga, anno dopo anno, contrasta con il principio di prevenzione dell'abuso dei contratti a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE, alimenta il contenzioso ed espone gli enti al rischio di perdere professionalità tecniche e amministrative formate in anni di lavoro sul campo e difficilmente reperibili sul mercato, proprio nella fase in cui la ricostruzione deve essere portata a termine.

Il comma 7-bis istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al concorso agli oneri della prosecuzione delle procedure di stabilizzazione. Il minore importo del primo anno tiene conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei piani dei fabbisogni, per la presentazione delle istanze e per lo svolgimento delle procedure. Il riparto segue il meccanismo già sperimentato per il fondo di cui al comma 3-bis: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata, sulla base delle istanze presentate dagli enti al Dipartimento della funzione pubblica con l'indicazione delle unità da assumere e del relativo costo.
Il comma 7-ter posticipa al 31 dicembre 2026 il termine per la maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, estendendo di tre anni la finestra utile e consentendo di includere nella procedura il personale assunto a tempo determinato mentre la prima tornata di stabilizzazioni era in corso.
L'intervento non incide sulle capacità assunzionali ordinarie degli enti, che sono per lo più comuni di piccole dimensioni con margini di spesa di personale molto ridotti, e consolida in rapporti stabili un costo che oggi grava, sotto forma di contratti a termine prorogati, sulle risorse destinate alla ricostruzione. Agli oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento n. 79 (INCENTIVI AL PERSONALE DEI COMUNI PER IL RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI)

Dopo l'articolo 122, è inserito il seguente articolo 122-bis:

« Art. 122-bis.

(Incentivi al personale dei comuni per il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali)

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: « 1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.» »

<u>Relazione illustrativa</u>
L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, consente ai comuni di destinare, con proprio regolamento, fino al 5 per cento del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del

personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
A distanza di sette anni dall'introduzione, la disposizione ha rivelato limiti applicativi che ne hanno fortemente compresso l'efficacia, come attestato dal contenzioso interpretativo e dalla ridotta diffusione dei regolamenti attuativi.
In primo luogo, il riferimento al gettito «relativo agli accertamenti» ha alimentato orientamenti divergenti in ordine all'individuazione della base di calcolo, segnatamente sulla necessità di un raffronto intertemporale rispetto agli incassi dell'esercizio precedente. La proposta chiarisce che rilevano le somme effettivamente recuperate, ancorando l'incentivo al risultato di cassa dell'attività di contrasto all'evasione e restituendo certezza agli enti in sede di costituzione del fondo.
In secondo luogo, il perimetro è esteso alle entrate patrimoniali, la cui gestione è affidata ai medesimi uffici comunali e il cui recupero presenta criticità organizzative e professionali del tutto analoghe a quelle delle entrate tributarie.
In terzo luogo, il limite individuale del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo si è rivelato non proporzionato all'impegno richiesto e privo di reale capacità incentivante, specie nelle amministrazioni di minori dimensioni ove l'attività di recupero grava su un numero esiguo di addetti; il limite è pertanto elevato al 50 per cento, ferma restando l'invarianza del tetto complessivo del 5 per cento delle somme recuperate.
In quarto luogo, l'ipotesi di affidamento in concessione del servizio di accertamento, oggi causa di esclusione integrale dal beneficio, è ricondotta a un regime differenziato, con limite individuale ridotto al 15 per cento e destinazione finalizzata a remunerare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto allo stesso: attività che restano in capo al personale dell'ente e che ne condizionano in misura determinante il buon esito.
Il richiamo, accanto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, assicura che le risorse in questione non risultino neutralizzate dai vincoli in materia di salario accessorio.

Emendamento n. 80 (STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CATANIA ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PON METRO, ASSE 8 REACT-EU)

Dopo l'articolo 125, è inserito il seguente articolo 125-bis:

« Art. 125-bis.

(Stabilizzazione del personale del comune di Catania assunto nell'ambito del PON METRO, Asse 8 REACT-EU)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando « Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D. » indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'Interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al comma 1, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.»

Motivazione
Il presente articolo mira a stabilizzare il personale assunto dal comune di Catania nell'ambito e con risorse destinate dal PON METRO, ASSE 8 REACTEU. Essendo assunzioni etero finanziate,

per non disperdere la professionalità acquisita, ma al contempo non gravare le capacità assunzionali del comune, si propone la stabilizzazione del personale in questione attraverso un fondo dedicato.

Emendamento n. 81 (STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (CONCORSO PER 3.839 UNITÀ)

Dopo l'articolo 131, è inserito il seguente articolo 131-bis:

« Art. 131-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Ambiti territoriali sociali)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali" indetto in data 20 giugno 2025 dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, alla scadenza dei 36 mesi di rapporto di lavoro, detto personale. Ai fini di finanziare il processo di stabilizzazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dall'anno 2029, un fondo con dotazione pari a 142 milioni di euro annui da destinare ai comuni interessati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso richiamato. Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Il "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali" indetto in data 20 giugno 2025 dalla Direzione Generale Per La Lotta Alla Povertà E Per La Programmazione Sociale ha lo scopo di sostenere l'incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista.

Appare evidente che le necessità di rafforzamento non sono episodiche, ma rispondono a esigenze strutturali dei cittadini. Si propone pertanto di finanziare strutturalmente la stabilizzazione presso gli enti interessati del personale vincitore del concorso in questione al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di non vanificare il potenziamento dei servizi così conseguito.

EMENDAMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Emendamento n. 82

Sopprimere l'articolo 55

Motivazione
L'emendamento sopprime la disciplina derogatoria prevista per il 2027 in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. La disposizione ripropone il meccanismo per classi di importo complessivo già utilizzato nel biennio 2023–2024, applicando una percentuale ridotta di rivalutazione all'intero trattamento per le pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS.
La soppressione dell'articolo mantiene anche per il 2027 la disciplina ordinaria applicata nel 2025 e nel 2026, prevista dall'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'indice di rivalutazione si applica per fasce di importo, nella misura del 100 per cento fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento sulla quota tra quattro e cinque volte il minimo e del 75 per cento sulla quota eccedente cinque volte il minimo. In questo modo si evita un'ulteriore perdita di potere d'acquisto che inciderebbe anche sugli anni successivi, perché la rivalutazione del 2027 concorre a determinare la base di calcolo delle rivalutazioni future.

Emendamento n. 83

Proposta di estensione ed incremento della somma aggiuntiva (decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Relazione illustrativa
Le pensioni d'importo medio-basso pur essendo state rivalutate in misura intera hanno subito negli ultimi anni una rilevante perdita del potere d'acquisto derivante dall'alto livello di inflazione - che ha interessato in particolare anche i prodotti di prima necessità - e dall'aumento progressivo del prelievo fiscale che ha eroso gran parte degli aumenti perequativi.
L'incremento lordo e netto di una pensione di importo lordo, nel 2022, pari a 1.500 euro è rappresentato in modo dettagliato nella tabella 1). L'importo mensile netto è stato calcolato sottraendo all'importo lordo della pensione l'Irpef al netto delle detrazioni per reddito da pensione, al lordo delle addizionali regionali e comunali.

Tabella 1)

incremento pensione per perequazione						aumento totale		indice FOI, no tabacchi
anni	2022	2023	2024	2025	2026	euro	%	
% rivalutazione	-	8,10%	5,40%	0,80%	1,40%	-	-	
importo lordo	1.500	1.621	1.709	1.722	1.746	246	16,41%	16,41%
importo netto	1.244	1.327	1.398	1.408	1.424	180	14,47%	

Gli anni dal 2022 al 2026 sono stati caratterizzati da un alto livello di inflazione. In tali anni, l'indice di rivalutazione delle pensioni, indice FOI, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istat è stato rispettivamente pari all'8,1%, al 5,4% e allo 0,8%, 1.4%. L'importo lordo della pensione, inferiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, è stato rivalutato nella misura intera: l'importo di 1.500 euro mensili del 2022 è aumentato a 1.621 euro, nel 2023, a 1.709 euro, nel 2024 e a 1.722 euro nel 2025, 1.743 nel 2026. L'aumento complessivo nel periodo è risultato di 246 euro mensili, pari al 16,41%, esattamente la stessa percentuale dell'indice FOI dei quattro

anni. L'importo netto della pensione, per effetto della tassazione, è aumentato di 180 euro mensili, pari al 14,47%. Rispetto all'aumento lordo, l'aumento netto in euro è di quasi 66 euro mensili in meno e l'aumento in percentuale più basso di quasi 2 punti.

Nonostante la pensione non abbia subito alcun raffreddamento del meccanismo di perequazione, la perdita del potere d'acquisto è evidente e consistente, è intervenuta nell'arco di soli 4 anni e continuerà ad aumentare con il passare del tempo.
Al fine di compensare parzialmente la perdita del potere d'acquisto delle pensioni di importo medio-basso subito, in particolare nel quadriennio 2023-2026, si propone di estendere gradualmente la somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione), attualmente riconosciuta ai titolari di pensione con reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo, pari a 1.223,70 euro mensili nel 2026, ai titolari di trattamenti pensionistici con reddito complessivo fino a due volte e mezzo il trattamento minimo Inps (1.529,63 euro lordi, nel 2026) a decorrere dal 1° gennaio 2027, nonché ai titolari di pensione con reddito complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps (1.835,55 euro lordi, nel 2026) a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Tenuto conto che l'importo della somma aggiuntiva attualmente in pagamento (pensionati con reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo Inps) è fermo all'importo stabilito nel 2017, si propone di aumentarla, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura del 30% (variazione complessiva dell'indice FOI senza tabacchi intervenuta dal 2018 al 2026).

Di seguito la proposta di emendamento.

Proposta di emendamento

Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione

Al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) dal 1° gennaio 2027 la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato XXX annesso alla presente legge;

Allegato XXX

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – anni di contribuzione	Importo Somma aggiuntiva (euro)				
		Anno 2007	Anni dal 2008 al 2016	Anni dal 2017 al 2026	Anno 2027	Anno dal 2028
1) fino a 1,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437	568	568
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546	710	710
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655	852	852
2) da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18			336	437	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420	546	546
Oltre 25	Oltre 28			504	655	655
3) da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18				336	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28				420	420
Oltre 25	Oltre 28				504	504
4) da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18					336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28					420
Oltre 25	Oltre 28					504

La modifica normativa proposta è incentrata sulla sostituzione della tabella A con una nuova tabella A con gli importi aggiornati della somma aggiuntiva, a decorrere dal 2027, in favore dei titolari di trattamenti pensionistici con reddito complessivo fino a 2 volte il minimo e con l'introduzione di 2 ulteriori scaglioni di reddito complessivo:

- da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo Inps a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo Inps a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Effetti finanziari

Attualmente la somma aggiuntiva è riconosciuta ai titolari di pensione di età superiore a 64 anni che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 2 volte il trattamento minimo Inps. Nel

2026 il trattamento minimo Inps è pari a 611,85 ed il reddito annuo complessivo pari ai 2 volte il trattamento minimo ammonta a 15.908,10 euro.
Il numero complessivo dei titolari ultra-sessantaquattrenni percettori di pensioni d'importo fino a due volte il trattamento minimo Inps è di circa 3.410.000 soggetti, di questi circa 2.910.000, l'85,34%, percepisce la somma aggiuntiva. La spesa annua complessiva ammonta a 1.411.000.000 euro. La somma annua media corrisposta a ciascun pensionato è pari a 484,88 euro. Il quadro degli attuali percettori della somma aggiuntiva è riportato nella tabella seguente.

Dati somma aggiuntiva pensionati con reddito fino a 2 volte il trattamento minimo			
Totale pensionati fino a 2 TM	Totale aventi diritto	%	Spesa annua (euro)
3.410.000	2.910.000	85,34%	1.411.000.000

Viene previsto l'adeguamento dell'importo della somma aggiuntiva sulla base della variazione complessiva dell'indice FOI senza tabacchi intervenuta dal 2018 al 2026, risultata pari al 30%.
Il costo dell'aumento del 30% dell'importo della somma aggiuntiva per gli attuali percettori, pensionati titolari di reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo Inps, per l'anno 2027 ammonta a circa 423 milioni di euro.

Maggiori uscite per adeguamento importo somma aggiuntiva ai pensionati con reddito fino a 2 volte TM				
Numero pensionati aventi diritto	Spesa annua (euro)	spesa media pro-capite	% incremento	incremento spesa annua dal 2027
2.910.000	1.411.000.000	484,88	30%	423.300.000

L'emendamento è volto ad estendere la somma aggiuntiva ai pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di reddito annuo complessivo superiore a due volte e non superiore a tre volte il trattamento minimo Inps (23.862,15 euro annui, nel 2026).
La proposta è di estendere la somma aggiuntiva in due tempi:

- dal 1° gennaio 2027 ai pensionati titolari di reddito annuo complessivo fino a due volte e mezzo il trattamento minimo (19.885,12 euro annui, nel 2026);
- dal 1° gennaio 2028 ai pensionati titolari di reddito complessivo compreso tra due volte e mezzo e tre volte il trattamento minimo Inps (23.862,15 euro annui).

Il numero totale dei titolari di pensione con reddito complessivo compreso tra due a tre volte il trattamento minimo Inps è di circa 3.055.000 soggetti. Di questi circa 1.545.000 hanno un reddito complessivo annuo d'importo compreso tra due e due volte e mezzo il trattamento minimo Inps e circa 1.510.000 sono titolari di un reddito compreso tra due volte e mezzo e 3 volte il trattamento minimo Inps.
Nella tabella seguente si riporta il numero dei pensionati beneficiari dell'estensione della somma aggiuntiva stimati applicando alla platea complessiva dei titolari di pensione di importo compreso tra due e tre volte il trattamento minimo, la stessa percentuale degli attuali aventi diritto (85,35% dei titolari di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo).

Stima della platea dei pensionati con reddito complessivo da 2 a 3 volte il trattamento minimo			
fasce di importo pensionistico	numero pensionati	%	aventi diritto
da 2 volte a 2,5 volte il TM	1.545.000	85,35%	1.318.658
da 2,5 volte a 3 volte il TM	1.510.000	85,34%	1.288.634
totali	3.055.000	85,34%	2.607.137

Il numero dei nuovi beneficiari dal 1° gennaio 2027 è di circa 1.318.658 pensionati; il numero dei nuovi beneficiari dal 1° gennaio 2028 di 1.288.634 pensionati. Complessivamente la somma aggiuntiva verrebbe estesa a 2.607.137 pensionati.
Ai nuovi beneficiari si propone di erogare una somma aggiuntiva annua, come specificato nella tabella A dell'emendamento, di 336 euro, 420 euro e 504 euro. Esattamente le stesse somme erogate agli aventi diritto negli anni dal 2008 al 2016.
L'importo medio pro capite annuo è pari a 420 euro.
Dal provvedimento deriva una maggiore uscita per l'anno 2027 pari a 553.836.150 euro e, per l'anno 2028 pari a 541.226.280 euro.

Stima delle maggiori uscite per i nuovi beneficiari				
Nuovi aventi diritto		spesa media pro-capite (euro)	spesa annua complessiva (euro)	competenza
reddito complessivo	numero pensionati			
da 2 volte a 2,5 volte il TM	1.318.658	420	553.836.150	anno 2027
da 2,5 volte a 3 volte il TM	1.288.634	420	541.226.280	anno 2028

Riepilogando, il numero complessivo dei nuovi aventi diritto alla somma aggiuntiva è di 2.607.292 pensionati.
La maggiore spesa per l'anno 2027 ammonta a 977.136.150 euro, così ripartiti:

- 423.300.000 euro per incremento della somma aggiuntiva in favore dei titolari con reddito complessivo annuo fino a due volte il trattamento minimo;
- 553.836.150 euro per l'estensione della somma aggiuntiva ai pensionati titolari di reddito complessivo annuo non superiore a due volte e mezzo il trattamento minimo Inps;

La maggiore spesa per l'anno 2028 per l'estensione della somma aggiuntiva ai pensionati titolari di reddito complessivo annuo fino a tre volte il trattamento minimo Inps ammonta a 541.226.280 euro.

Emendamento n. 84 (Ripristino Opzione donna)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027", le parole "58 anni per le lavoratrici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti

"57 anni per le lavoratrici dipendenti" e le parole "59 anni per le lavoratrici autonome" sono sostituite dalle seguenti "58 anni per le lavoratrici autonome";
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) al comma 2, le parole "ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "al comma 1";
d) al comma 3, secondo periodo, le parole "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".
Le disposizioni del comma 2 si applicano ai trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026. Sono fatti salvi i diritti già maturati sulla base della disciplina previgente.»

Motivazione
L'emendamento ripristina un accesso generalizzato al pensionamento anticipato denominato "Opzione donna", superando anche le restrizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023 e successivamente confermate.
La proposta riconosce il diritto alle lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2027 almeno 35 anni di contribuzione e un'età di 57 anni, se dipendenti, o di 58 anni, se autonome, riprendendo i requisiti originariamente previsti dalla legge n. 243 del 2004. L'accesso viene svincolato dal numero di figli e dalle condizioni di assistenza familiare, invalidità e appartenenza a specifiche situazioni di crisi aziendale.
Si restituisce così alle lavoratrici una possibilità di scelta che tiene conto delle difficoltà incontrate nelle carriere professionali e del lavoro di cura svolto nel corso della vita. Il trattamento è liquidato integralmente secondo le regole del sistema contributivo, con le decorrenze previste dalla disciplina di Opzione donna.
L'intervento introduce una misura applicabile secondo le decorrenze previste dalla disciplina di Opzione donna nell'ambito delle politiche di sostegno all'uscita dal mercato del lavoro e tutela i diritti già maturati.

Emendamento n. 85

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50
(Pagamento integrale dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto alla cessazione dal servizio)

1. Per le cessazioni dal servizio intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2027, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, e i trattamenti di fine rapporto spettanti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, sono corrisposti agli aventi diritto integralmente, in un'unica soluzione, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione, dall'età anagrafica, dall'anzianità contributiva e dalla maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 non si applicano i termini di differimento previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, né le disposizioni sulla rateizzazione previste dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Non si applicano altresì le disposizioni che subordinano la liquidazione o il pagamento dei medesimi trattamenti al raggiungimento di requisiti pensionistici successivi alla cessazione dal servizio o alla decorrenza del trattamento pensionistico.
3. Le amministrazioni di appartenenza e gli enti erogatori assicurano il coordinamento delle procedure e la tempestiva trasmissione dei dati necessari alla liquidazione e al pagamento dei trattamenti entro la data di cessazione dal servizio. In caso di cessazione non prevedibile, provvedono senza ritardo agli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Sulle somme corrisposte successivamente alla data di cessazione dal servizio sono dovuti d'ufficio gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla cessazione e fino all'effettivo pagamento.

Motivazione

L'emendamento riconosce il diritto al pagamento integrale e tempestivo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 1° gennaio 2027. L'intervento supera contestualmente il differimento dell'erogazione e la suddivisione in rate, assumendo come riferimento la cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFS e il TFR rappresentano una componente della remunerazione maturata attraverso il lavoro. La loro funzione assume particolare rilievo nel passaggio alla pensione o nella cessazione dell'attività, quando la disponibilità delle somme può essere necessaria per sostenere spese sanitarie, abitative e familiari.

Con la sentenza n. 159 del 2019, la Corte costituzionale ha sollecitato una revisione organica della disciplina, evidenziando il rischio che il pagamento differito e rateale comprometta la funzione retributiva e previdenziale delle indennità, soprattutto nelle cessazioni per raggiunti limiti di età o di servizio.

Con la sentenza n. 130 del 2023, la Corte ha ulteriormente chiarito che la garanzia della giusta retribuzione prevista dall'articolo 36 della Costituzione riguarda anche la tempestività della corresponsione. Ha inoltre rilevato che l'inflazione aggrava il sacrificio imposto dall'attesa e che il ricorso a finanziamenti onerosi per anticipare le somme trasferisce sul lavoratore il costo della loro disponibilità.

L'ordinanza n. 25 del 2026 ha ribadito l'esigenza di eliminare i meccanismi dilatori, giudicando circoscritti gli interventi legislativi fino ad allora adottati. La Corte ha rinviato la trattazione delle questioni all'udienza del 14 gennaio 2027, per consentire al Parlamento di programmare una riforma entro un orizzonte temporale definito e ragionevole.

Il sistema vigente combina il rinvio della prima erogazione con ulteriori scadenze annuali. Nelle dimissioni volontarie, anche con diritto alla pensione, il termine ordinario di differimento è di ventiquattro mesi, cui si aggiunge il termine previsto per il pagamento. Per gli importi superiori a 50.000 euro opera inoltre la rateizzazione, articolata fino a tre erogazioni per i trattamenti superiori a 100.000 euro. La seconda e la terza rata seguono la prima rispettivamente dopo dodici e ventiquattro mesi.

L'effetto combinato può quindi comportare, nei casi ordinari di pensionamento anticipato con trattamento superiore a 100.000 euro, un'attesa di circa quattro anni per completare l'erogazione, oltre ai termini amministrativi previsti. Per alcune modalità di pensionamento anticipato, il collegamento del pagamento a requisiti pensionistici successivi alla cessazione può prolungare ulteriormente l'attesa.

Il ritardo produce una perdita misurabile di potere d'acquisto. A titolo esemplificativo, assumendo un'inflazione costante del 3 per cento annuo, un trattamento di 120.000 euro lordi corrisposto in tre quote di 50.000, 50.000 e 20.000 euro, rispettivamente dopo due, tre e quattro anni dalla cessazione, presenta un valore reale complessivo di circa 110.657 euro alla data della cessazione. La perdita è di circa 9.343 euro, pari al 7,8 per cento del trattamento, anche senza considerare eventuali ulteriori tempi di pagamento.

L'emendamento propone una soluzione generale dal 2027, comprendendo pensionamenti di vecchiaia e anticipati, dimissioni, scadenze dei rapporti a termine e le altre cause di cessazione. Questa scelta assicura una tutela uniforme della retribuzione differita e restituisce alle persone la disponibilità delle somme nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Emendamento n. 86 (Soppressione dell'estensione dell'incentivo al posticipo del pensionamento "Bonus Maroni/Giorgetti")

Sopprimere l'articolo 54.

Motivazione

L'emendamento sopprime l'articolo 54 del disegno di legge di bilancio 2027, che estende l'incentivo al posticipo del pensionamento ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2027 i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria.

La misura consente a chi prosegue l'attività lavorativa di rinunciare all'accredito della quota di contribuzione previdenziale a proprio carico, ricevendo il corrispondente importo in busta paga, in esenzione fiscale. Il beneficio economico immediato comporta una minore accumulazione contributiva individuale rispetto alla prosecuzione del lavoro con versamento integrale dei contributi, con effetti sulla componente contributiva della futura pensione.

L'incentivo presenta rilevanti criticità sotto il profilo dell'equità. Il suo valore economico cresce con la retribuzione, mentre la possibilità concreta di proseguire l'attività dipende dalle condizioni di salute, dalla gravosità delle mansioni, dalla stabilità dell'occupazione e dagli impegni di cura. La misura favorisce quindi chi dispone delle condizioni personali e professionali per rimanere al lavoro, offrendo minori opportunità a chi, dopo una lunga carriera contributiva, incontra maggiori difficoltà a continuare l'attività.

La trasformazione di una quota della contribuzione obbligatoria in un beneficio individuale introduce inoltre una deroga alla funzione solidaristica del sistema previdenziale pubblico a ripartizione, nel quale i contributi dei lavoratori in attività concorrono al finanziamento delle pensioni correnti. La reiterazione e l'ampliamento di queste deroghe rischiano di indebolire la base contributiva e di consolidare un indirizzo che subordina il finanziamento della previdenza alla convenienza individuale.

La sostenibilità futura del sistema richiede invece continuità e adeguatezza delle entrate contributive, crescita dell'occupazione stabile e aumento delle retribuzioni. Gli effetti finanziari dell'incentivo devono essere valutati considerando congiuntamente la riduzione delle entrate contributive, l'agevolazione fiscale, il temporaneo rinvio della spesa pensionistica e la minore maturazione della pensione futura.

È altresì contraddittorio incentivare ulteriormente la permanenza in servizio mentre si restringono le possibilità di uscita per chi svolge attività gravose, affronta condizioni di fragilità o sostiene carichi di cura. Occorre orientare le politiche previdenziali verso una flessibilità in uscita equa e accessibile, capace di riconoscere le differenze tra lavori e percorsi di vita.

La soppressione dell'articolo 54 risponde pertanto all'esigenza di interrompere l'ulteriore estensione di questo meccanismo e di riaffermare la centralità della contribuzione obbligatoria, dell'equità e della solidarietà intergenerazionale nel sistema previdenziale pubblico.

Emendamento n. 87 (Blocco dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino alla data di entrata in vigore di una disciplina organica di revisione dei criteri di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, è sospesa l'applicazione degli adeguamenti previsti dall'articolo 12, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche agli incrementi dei requisiti con decorrenza dal 1° gennaio 2027 già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli previsti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2025, come disciplinati dall'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
4. Per l'intera durata della sospensione, i requisiti anagrafici, i requisiti di anzianità contributiva e i valori di somma di età anagrafica e anzianità contributiva soggetti ai predetti adeguamenti sono mantenuti nelle misure applicabili al 31 dicembre 2026. Gli incrementi non applicati durante il periodo di sospensione non sono recuperati automaticamente alla cessazione del medesimo periodo.»

Motivazione

L'emendamento sospende, dal 1° gennaio 2027 e fino all'entrata in vigore di una riforma organica, l'automatismo che collega i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. La sospensione comprende gli aumenti già disposti con decorrenza dal 2027 e mantiene i requisiti interessati nelle misure applicabili al 31 dicembre 2026.

L'intervento risponde all'esigenza di riconsiderare un meccanismo che trasferisce uniformemente l'incremento della longevità media sui tempi di accesso alla pensione, senza rappresentare adeguatamente le differenze nelle condizioni di salute, nella gravosità delle attività e nei percorsi lavorativi.

La crescita della speranza di vita costituisce un risultato positivo, ma deve essere valutata insieme alla qualità degli anni vissuti. Secondo l'ISTAT, nel 2024 la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 83,4 anni, mentre quella in buona salute è scesa a 58,1 anni, rispetto ai 59,1 del 2023. Quest'ultimo indicatore, pur distinto dal parametro demografico utilizzato per gli adeguamenti pensionistici, evidenzia la necessità di considerare anche la salute e l'effettiva possibilità di proseguire l'attività lavorativa.

Le disuguaglianze sociali e territoriali nella longevità e nella salute rendono inoltre necessario un approccio capace di riconoscere la diversa esposizione ai rischi professionali, l'usura del lavoro e gli effetti delle carriere discontinue. Un identico aumento dei requisiti può produrre conseguenze molto diverse per chi svolge attività gravose, per chi affronta condizioni di fragilità e per chi perde l'occupazione in età avanzata.

Il blocco ha effetti concreti già nel biennio 2027–2028. La disciplina vigente porta il requisito ordinario di vecchiaia da 67 anni a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028. Per la pensione anticipata ordinaria, i requisiti passano, rispettivamente, a 41 anni e undici mesi per le donne e a 42 anni e undici mesi per gli uomini nel 2027 e 42 anni e un mese per le donne e 43 anni e un mese per gli uomini nel 2028.

L'emendamento mantiene invece, per i trattamenti soggetti a tali incrementi, i requisiti applicabili nel 2026, offrendo certezza alle lavoratrici e ai lavoratori nella programmazione dell'uscita e prevenendo ulteriori prolungamenti dell'attesa.

La sospensione permette al Parlamento di definire una nuova disciplina che tenga insieme sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale, valutando la salute, le condizioni di lavoro, le differenze nella longevità e la tutela delle persone prossime al pensionamento. La previsione che esclude il recupero automatico degli incrementi sospesi assicura che l'eventuale disciplina successiva sia oggetto di un'esplicita scelta legislativa.

Emendamento n. 88 (Ampliamento della platea dei lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono estesi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, appartenenti alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario e sociosanitario, comprendente infermieri, infermieri pediatrici, operatori sociosanitari, ostetriche, tecnici sanitari e altri professionisti sanitari che svolgono mansioni comportanti assistenza diretta alla persona, movimentazione dei pazienti, esposizione a rischi biologici, fisici o chimici, ovvero turnazioni continuative;

b) lavoratori agricoli, zootecnici, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, comprendenti operai agricoli e zootecnici, addetti all'allevamento, operai forestali, pescatori e operatori dell'acquacoltura impegnati in attività manuali e operative;

c) lavoratori della panificazione, comprendenti gli addetti alla produzione e alla lavorazione dei prodotti da forno presso imprese artigiane e industriali;

d) lavoratori addetti alla gestione operativa, alla manutenzione e alla conduzione degli impianti di innevamento programmato, alla produzione della neve e alla preparazione, battitura e manutenzione delle piste da sci.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 si applicano le condizioni di accesso, i requisiti pensionistici, i periodi minimi di svolgimento delle attività e le procedure di riconoscimento previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del medesimo

decreto. Ai fini del raggiungimento dei periodi minimi richiesti sono computate anche le attività svolte anteriormente al 1° gennaio 2027.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'INAIL e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le professioni e i corrispondenti codici della classificazione delle professioni dell'ISTAT relativi alle attività di cui al comma 2 e sono adeguate le modalità di documentazione e accertamento del loro svolgimento.
5. L'individuazione delle professioni e dei codici di cui al comma 4 tiene conto delle mansioni effettivamente esercitate. Per le attività svolte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è ammesso l'utilizzo delle corrispondenti classificazioni professionali previgenti e della documentazione idonea ad attestare le mansioni svolte. In sede di prima applicazione, i lavoratori di cui al comma 2 che maturano i requisiti agevolati nell'anno 2027 possono presentare la domanda di riconoscimento del beneficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. Alle domande presentate entro tale termine non si applica il differimento della decorrenza previsto per la presentazione tardiva dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

Motivazione
L'emendamento amplia, dal 1° gennaio 2027, la platea dei lavoratori ammessi ai benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011, estendendo il riconoscimento delle attività particolarmente faticose e pesanti al personale sanitario e sociosanitario, ai lavoratori agricoli, zootecnici e forestali, della pesca e dell'acquacoltura, agli addetti alla panificazione e ai lavoratori degli impianti di innevamento e della preparazione delle piste da sci.
Si tratta di professioni caratterizzate da una combinazione di impegno fisico, esposizione a rischi ambientali e professionali, organizzazione dei turni e carico psicologico che può compromettere, nel lungo periodo, la salute e la capacità di proseguire l'attività lavorativa. L'aggiornamento della platea risponde all'esigenza di riconoscere queste condizioni attraverso una tutela previdenziale strutturale, collegata alle mansioni effettivamente esercitate.
Infermieri, infermieri pediatrici, operatori sociosanitari, ostetriche, tecnici sanitari e altri professionisti sanitari esposti a condizioni gravose svolgono attività che possono comportare movimentazione dei pazienti, posture incongrue, esposizione a rischi biologici, fisici e chimici e turnazioni continuative, anche notturne e festive. Alle sollecitazioni fisiche si aggiungono la responsabilità assistenziale e il confronto quotidiano con emergenze, malattia e sofferenza.
Il riconoscimento previdenziale tiene conto dell'effetto cumulativo di questi fattori durante la vita lavorativa e riguarda il personale dei servizi pubblici e privati che svolge le mansioni individuate.
Operai agricoli e zootecnici, addetti all'allevamento, operai forestali, pescatori e operatori dell'acquacoltura sono esposti a sforzi prolungati, movimentazione dei carichi, utilizzo di macchinari, vibrazioni, agenti biologici e sostanze chimiche. Il lavoro si svolge frequentemente all'aperto, in condizioni climatiche avverse e con orari variabili legati ai cicli produttivi e stagionali.
La rilevanza dei rischi professionali emerge anche dai dati INAIL. Nel settore agricolo, i dati provvisori del 2025 registrano oltre 15.000 denunce di malattia professionale, con un incremento del 9,4 per cento rispetto al 2024. Pur trattandosi di denunce soggette all'accertamento dell'Istituto, il dato segnala la necessità di rafforzare la prevenzione e la tutela delle persone esposte.
Gli addetti alla produzione e lavorazione dei prodotti da forno, nelle imprese artigiane e industriali, svolgono mansioni caratterizzate da movimentazione di materie prime e impasti, gesti ripetitivi, permanenza prolungata in piedi ed esposizione a polveri di farina e calore. Gli orari notturni o nelle prime ore del mattino contribuiscono ad aggravare il carico fisico e ad alterare i ritmi di riposo.
La proposta considera l'usura complessiva dell'attività, anche quando il lavoro notturno, isolatamente considerato, non raggiunge le soglie richieste per accedere ai benefici già previsti.
I lavoratori addetti agli impianti di innevamento programmato, alla produzione della neve e alla preparazione, battitura e manutenzione delle piste operano in condizioni ambientali particolarmente impegnative. Le mansioni comportano esposizione a basse temperature, vento e precipitazioni, frequente lavoro notturno, movimentazione di attrezzature e conduzione di mezzi su terreni innevati e in pendenza.

La combinazione tra condizioni climatiche, impegno fisico, organizzazione dei turni e responsabilità operative giustifica il riconoscimento della particolare usura di queste attività.
L'emendamento applica alle nuove categorie le condizioni previste dalla disciplina dei lavori usuranti, compresi i periodi minimi di svolgimento delle attività. Il riconoscimento dei periodi lavorati prima del 2027 permette di tutelare anche chi ha già accumulato una lunga esposizione professionale.
Il decreto attuativo individua le professioni e i codici ISTAT corrispondenti, assicurando criteri verificabili e coerenti con le mansioni svolte. L'utilizzo delle classificazioni previgenti consente inoltre di documentare correttamente i percorsi lavorativi più risalenti.
L'intervento rafforza l'equità del sistema pensionistico, riconoscendo che la possibilità di proseguire il lavoro dipende anche dall'usura accumulata. La tutela previdenziale si affianca agli obblighi di prevenzione e sicurezza e offre una possibilità di uscita anticipata a chi ha svolto per periodi prolungati attività ad alto impatto fisico e psicologico.

Emendamento n. 89 (Ripristino delle aliquote di rendimento e delle decorrenze pensionistiche per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Con effetto dal 1° gennaio 2024, i commi da 157 a 161 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.
3.Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024 a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), le quote determinate con il sistema retributivo sono calcolate applicando le aliquote di rendimento e le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023, comprese quelle della tabella di cui all'allegato A alla legge 26 luglio 1965, n. 965, per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, per gli iscritti alla CPUG.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2024:
a) all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono soppresse le parole da «e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata» fino a «a decorrere dal 1° gennaio 2028».
5. Ai trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al comma 3 si applica conseguentemente il termine ordinario di tre mesi dalla maturazione dei requisiti previsto, rispettivamente, dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
6. Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024, gli oneri riferiti ai periodi da valutare con il sistema retributivo sono determinati secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023. Per i provvedimenti già adottati, la rideterminazione è effettuata su richiesta dell'interessato, qualora più favorevole, con conguaglio delle somme versate.
7. L'INPS provvede d'ufficio alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici interessati dalle disposizioni dei commi da 2 a 5, riconoscendo dalla decorrenza originaria le differenze derivanti dal ricalcolo dell'importo. Per i trattamenti la cui decorrenza sia stata differita per effetto delle disposizioni soppresse dal comma 4, l'INPS ridetermina la prima decorrenza utile, verificando la sussistenza degli altri requisiti di legge, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e corrisponde gli eventuali ratei arretrati spettanti dalla decorrenza rideterminata.»

Motivazione
L'emendamento elimina le penalizzazioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 sulle aliquote di rendimento delle quote retributive e sulle decorrenze delle pensioni anticipate degli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG.
La proposta ripristina le disposizioni applicabili prima del 1° gennaio 2024 e prevede il recupero delle differenze pensionistiche già maturate, attraverso la riliquidazione d'ufficio dei trattamenti interessati.

I commi 157 e 159 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 hanno introdotto nuove aliquote per il calcolo delle quote retributive relative agli iscritti con anzianità contributiva inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995. Il comma 161 circoscrive l'applicazione delle riduzioni alle pensioni anticipate ordinarie e alle pensioni dei lavoratori precoci, prevedendo specifiche esclusioni e un correttivo per gli iscritti alla CPS e per gli infermieri iscritti alla CPDEL.
Questa disciplina determina una penalizzazione permanente dell'importo pensionistico per i lavoratori interessati, incidendo sulla valorizzazione di anzianità contributive risalenti e già acquisite. Il correttivo previsto per parte del personale sanitario collega, inoltre, il progressivo recupero della riduzione al rinvio del pensionamento.
L'emendamento ripristina le aliquote previgenti per tutte e quattro le casse, superando la differenziazione nel calcolo connessa alla modalità di accesso alla pensione e rafforzando la tutela dell'affidamento maturato durante il rapporto di lavoro.
I commi 162 e 163 della legge n. 213 del 2023 hanno introdotto, per le pensioni anticipate ordinarie e per quelle dei lavoratori precoci liquidate dalle quattro casse, un progressivo allungamento della finestra tra maturazione dei requisiti e decorrenza del trattamento.
Il differimento passa da tre mesi per i requisiti maturati entro il 2024 a quattro mesi nel 2025, cinque mesi nel 2026, sette mesi nel 2027 e nove mesi dal 2028. Nel 2027, quindi, i lavoratori interessati devono attendere quattro mesi aggiuntivi rispetto alla finestra ordinaria; dal 2028 l'attesa aggiuntiva raggiunge sei mesi.
L'emendamento ripristina il termine ordinario di tre mesi, eliminando una disparità che interessa lavoratori con lunghe carriere contributive e che si aggiunge, per una parte della platea, alla riduzione dell'importo pensionistico.
I commi 158 e 160 hanno esteso le nuove aliquote alla determinazione degli oneri di riscatto riferiti ai periodi valutati con il sistema retributivo. La proposta ripristina anche per tali operazioni la disciplina previgente, prevedendo, per i provvedimenti già adottati, una rideterminazione su richiesta quando più favorevole all'interessato.
Per le pensioni già liquidate, il ripristino delle aliquote opera dalla decorrenza originaria, con riconoscimento delle differenze spettanti. La revisione delle decorrenze tiene conto della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e degli altri requisiti previsti dalla legge, evitando automatismi incompatibili con le condizioni concrete di accesso al trattamento.
La proposta tutela l'affidamento dei lavoratori nella valorizzazione delle anzianità contributive acquisite e nella prevedibilità delle condizioni di pensionamento. Si richiama ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della tutela previdenziale riconducibili agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
L'intervento assume particolare rilievo per il personale della sanità, degli enti locali, delle istituzioni educative interessate e degli uffici giudiziari. Elimina una disciplina che combina, per parte dei destinatari, una pensione più bassa con un'attesa più lunga dopo il raggiungimento dei requisiti.
Il ripristino delle regole previgenti restituisce uniformità e certezza alla tutela previdenziale degli iscritti alle quattro casse e riconosce il valore delle lunghe carriere lavorative e contributive

Emendamento n. 90 (Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti alla Gestione separata)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applica ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i rapporti nei quali l'obbligo di versamento della contribuzione è posto a carico del committente.
3. L'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti dal committente non pregiudica il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche e delle altre prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito previste per i lavoratori di cui al comma 2, compresi l'indennità di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, le indennità di maternità e paternità, l'indennità per congedo parentale e la DIS-COLL, nel rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti per ciascuna prestazione e dei limiti di operatività del principio di automaticità previsti dall'ordinamento.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i contributi dovuti e non versati sono considerati utili per il perfezionamento dei requisiti contributivi e per la determinazione delle prestazioni, previo

accertamento del rapporto, dei compensi soggetti a contribuzione e dell'obbligo contributivo. Il riconoscimento delle prestazioni non è subordinato al preventivo recupero dei contributi nei confronti del committente.
5. Restano fermi l'obbligo del committente di versare integralmente la contribuzione dovuta, comprese le quote poste a carico del lavoratore, e i poteri dell'INPS di accertamento, recupero e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS adegua le procedure amministrative e informatiche per l'attuazione dei commi da 2 a 5.»

Motivazione
L'emendamento estende il principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS per i rapporti nei quali il versamento contributivo compete al committente.
La proposta risponde all'esigenza di impedire che l'inadempimento di un soggetto diverso dal lavoratore determini la perdita o la riduzione delle tutele previdenziali. Nei rapporti di collaborazione, infatti, il costo della contribuzione è generalmente ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, ma l'obbligo di versare entrambe le quote all'INPS grava sul committente.
Il collaboratore può quindi subire una trattenuta sul compenso senza che le somme siano effettivamente trasferite alla gestione previdenziale. In assenza di una tutela generale, l'omissione può compromettere l'accredito contributivo, l'accesso alle prestazioni e il loro importo, trasferendo sul lavoratore le conseguenze di una condotta che non dipende dalla sua volontà.
L'ordinamento ha già riconosciuto questa esigenza per le indennità di maternità e paternità, attraverso l'articolo 64-ter del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'intervento proposto estende tale protezione alle altre prestazioni previste per la categoria, comprese le tutele per malattia, degenza ospedaliera, congedo parentale, disoccupazione e pensione.
L'estensione assume particolare rilievo per lavoratrici e lavoratori con rapporti discontinui e compensi contenuti, per i quali anche periodi limitati di omissione contributiva possono impedire il raggiungimento dei requisiti richiesti. La tutela del reddito nelle fasi di malattia, genitorialità e disoccupazione non può dipendere dalla regolarità dei versamenti effettuati dal committente, quando il rapporto e l'obbligo contributivo risultino accertati.
La proposta distingue il riconoscimento della prestazione dall'attività di recupero dei contributi. L'INPS mantiene integralmente i propri poteri nei confronti del soggetto obbligato, mentre il lavoratore può ottenere la prestazione senza attendere l'esito della riscossione.
L'intervento rafforza l'effettività delle tutele della Gestione separata e la coerenza del sistema previdenziale con i principi di uguaglianza e protezione sociale, valorizzando l'elemento comune ai rapporti interessati, costituito dall'affidamento a un soggetto terzo dell'obbligo di versamento contributivo.

Emendamento n. 91 (Riequilibrio della ripartizione dell'onere contributivo nella Gestione separata)

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis

(Riequilibrio della ripartizione dell'onere contributivo nella Gestione separata)

A decorrere dal 1° gennaio 2027, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i quali l'obbligo di versamento della contribuzione è posto a carico del committente, la quota complessiva di contribuzione posta a carico del lavoratore non può eccedere il 9,19 per cento del compenso imponibile.
La differenza tra la quota contributiva a carico del lavoratore determinata secondo la disciplina vigente e il limite previsto dal comma 1 è posta a carico del committente. Restano applicabili le quote a carico del lavoratore eventualmente inferiori al predetto limite.
Il nuovo riparto non modifica le aliquote complessive di finanziamento e di computo, la contribuzione accreditata e le condizioni di accesso e di determinazione delle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Il committente provvede al versamento dell'intera contribuzione dovuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS adegua le procedure di denuncia e versamento alla ripartizione prevista dal presente articolo, con effetto sui compensi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Motivazione

L'emendamento riequilibra la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente per i rapporti soggetti alla Gestione separata INPS, introducendo un limite alla quota posta a carico del lavoratore.

L'attuale ripartizione, generalmente fissata in un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, ha accompagnato l'incremento delle aliquote contributive senza un corrispondente riequilibrio delle quote. Ne deriva, per una parte significativa dei collaboratori, un'incidenza sul compenso superiore a quella della contribuzione pensionistica ordinariamente trattenuta ai lavoratori dipendenti.

Nel 2026, per i collaboratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata, non pensionati e soggetti alla contribuzione DIS-COLL, l'aliquota complessiva è pari al 35,03 per cento. La quota di un terzo a carico del lavoratore corrisponde a circa l'11,68 per cento del compenso imponibile. Il limite proposto del 9,19 per cento determina, in questa fattispecie, una riduzione dell'onere individuale di circa 2,49 punti percentuali.

Su un compenso imponibile annuo di 20.000 euro, il riequilibrio comporterebbe una diminuzione della quota contributiva del collaboratore di circa 497 euro annui, prima degli effetti fiscali, con corrispondente aumento della quota a carico del committente.

La proposta assume particolare rilievo per lavoratrici e lavoratori con compensi contenuti e rapporti discontinui, sui quali un prelievo individuale elevato incide direttamente sulla disponibilità economica corrente. Il riequilibrio rafforza la coerenza della distribuzione dell'onere contributivo tra rapporti nei quali il versamento compete comunque al soggetto che eroga il compenso.

La differenza viene integralmente trasferita al committente, mantenendo la contribuzione complessivamente dovuta e accreditata. Il miglioramento del compenso disponibile si accompagna quindi alla piena tutela dell'accumulazione pensionistica e del finanziamento delle prestazioni.

L'intervento persegue un obiettivo di equità contributiva e di sostegno ai redditi da collaborazione, correggendo gli effetti del riparto sull'onere individuale senza ridurre la protezione previdenziale dei destinatari.

Emendamento n. 92 (Applicazione proporzionale dell'incumulabilità delle pensioni Quota 100, Quota 102 e Quota 103 con i redditi da lavoro)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 3, e dell'articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si interpretano nel senso che la violazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo comporta la riduzione del trattamento pensionistico per un importo pari all'ammontare lordo del reddito da lavoro non cumulabile effettivamente percepito e riferibile ad attività svolte nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La riduzione è determinata considerando il trattamento pensionistico complessivamente spettante nel periodo di cui al comma 2 e non può eccedere né l'ammontare lordo dei redditi da lavoro non cumulabili riferibili al medesimo periodo né l'ammontare del trattamento pensionistico stesso. La percezione dei predetti redditi non determina la perdita integrale del trattamento pensionistico per l'anno solare di riferimento. Restano ferme le esclusioni dal divieto di cumulo previste dalla normativa vigente, compresa quella relativa ai redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai rapporti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti amministrativi e giudiziari in corso, fatti salvi i giudicati.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede d'ufficio al riesame dei provvedimenti di sospensione e recupero adottati in applicazione delle

disposizioni di cui al comma 2, alla rideterminazione degli importi dovuti e alla restituzione delle somme recuperate in eccedenza. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del riesame sono sospese le azioni di recupero per la parte eccedente i limiti stabiliti dal comma 3.»

Motivazione

L'emendamento chiarisce le conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni conseguite attraverso i canali denominati "Quota 100", "Quota 102" e "Quota 103", stabilendo che la riduzione del trattamento sia commisurata all'ammontare lordo del reddito da lavoro non cumulabile effettivamente percepito.

L'applicazione del divieto mediante il recupero dell'intera annualità pensionistica ha determinato conseguenze particolarmente gravose anche in presenza di attività brevi e compensi modesti.

L'interpretazione che collegava alla violazione del divieto la perdita della pensione per l'intero anno solare aveva trovato riscontro nella sentenza della Corte di cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024.

Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2025, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna, rilevando che il precedente della Cassazione non costituiva un orientamento consolidato tale da assumere il valore di diritto vivente. Restava quindi affidato al giudice il compito di interpretare la disposizione confrontandosi con il precedente e con le possibili letture conformi a Costituzione.

La successiva sentenza della Corte di cassazione n. 26864 del 14 ottobre 2026 ha affermato che la violazione del divieto comporta una riduzione della pensione corrispondente al guadagno derivante dall'attività lavorativa. La valutazione riguarda il trattamento complessivamente spettante nell'arco temporale compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per la vecchiaia, indipendentemente dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa.

L'emendamento recepisce questo criterio, lo rende esplicito nella legge e ne assicura l'applicazione anche alla pensione anticipata flessibile disciplinata dall'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019.

La proposta mantiene il divieto di cumulo e ne definisce le conseguenze economiche entro il limite del reddito non cumulabile e della pensione spettante nel periodo interessato. Evita così che compensi contenuti producano una perdita pensionistica di importo largamente superiore.

Rimangono applicabili le esclusioni previste dall'ordinamento, compresa quella per il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. L'intervento riguarda pertanto le modalità di riduzione della pensione e di recupero delle somme, assicurando uniformità di trattamento tra le diverse fattispecie.

La tutela viene estesa ai rapporti pregressi e ai procedimenti pendenti, fatti salvi i giudicati. Il riesame d'ufficio consente di rideterminare le pretese restitutorie e rimborsare le somme recuperate oltre i limiti stabiliti, evitando che il riconoscimento del criterio proporzionale dipenda dall'avvio di un nuovo contenzioso individuale.

La sospensione dei recuperi eccedenti durante il riesame protegge il reddito dei pensionati e impedisce il protrarsi di conseguenze economiche incompatibili con la disciplina chiarita dall'emendamento.

L'intervento rafforza la certezza del diritto, l'uniformità dell'azione amministrativa e la tutela previdenziale, in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità riconducibili all'articolo 3 della Costituzione e con la protezione assicurata dall'articolo 38.

Emendamento n. 93 (Certificazione preventiva delle condizioni per l'esonero dagli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita)

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente

Art. 52 – bis

(Certificazione preventiva delle condizioni per l'esonero dagli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita)

1. Ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata ordinaria con i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo

1, commi 186 e 187, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo i rispettivi ambiti di applicazione, gli interessati possono presentare all'INPS un'istanza di certificazione preventiva delle condizioni per il riconoscimento dell'esonero dagli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. L'istanza può essere presentata a decorrere dai dodici mesi antecedenti la prima decorrenza utile della pensione con i requisiti agevolati, anche in costanza di rapporto di lavoro e indipendentemente dalla presentazione della domanda di pensione.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito motivato dell'istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito favorevole, la certificazione attesta i requisiti e le condizioni già accertati, indica quelli eventualmente ancora da maturare o da verificare e riporta la prima decorrenza utile del trattamento, subordinatamente alla loro effettiva maturazione e, ove prevista, alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di liquidazione del trattamento, l'INPS acquisisce d'ufficio le risultanze dell'istruttoria svolta e verifica i requisiti e le condizioni ancora da accertare, nonché le eventuali variazioni sopravvenute.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS definisce le modalità operative per la presentazione delle istanze, anche per il tramite degli istituti di patronato, e per la comunicazione degli esiti. In sede di prima applicazione, l'INPS assicura priorità alle istanze relative ai trattamenti la cui prima decorrenza utile ricade nei primi sei mesi del 2027.
4. L'INPS provvede agli adempimenti di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Motivazione

La proposta introduce una procedura di certificazione preventiva per rendere effettivo l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata ordinaria con l'esonero dagli adeguamenti alla speranza di vita previsto, nei rispettivi ambiti, per i lavoratori addetti ad attività gravose o a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Le verifiche sulla natura e sulla durata delle attività svolte possono richiedere tempi istruttori che si protraggono oltre la prima decorrenza utile del trattamento. Il lavoratore può così trovarsi a dover dare il preavviso o cessare il rapporto prima di sapere se possiede le condizioni per accedere alla pensione con i requisiti agevolati.

L'istanza autonoma, presentabile nei dodici mesi che precedono la prima decorrenza utile, consente all'INPS di avviare le verifiche mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso. La certificazione indica le condizioni già accertate, quelle ancora da maturare o verificare e la prima decorrenza utile. Il lavoratore può così programmare la cessazione con un riscontro dell'Istituto, mentre l'INPS può riutilizzare l'istruttoria in sede di liquidazione.

La disposizione interviene sulla procedura amministrativa e lascia invariati la platea, i requisiti e le regole di decorrenza previsti dalle deroghe vigenti.

Emendamento n. 94 (Cancellazione della portabilità del contributo datoriale nella previdenza complementare)

All'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro" sono soppresse.»

Motivazione

L'emendamento sopprime il diritto di ottenere, per effetto del trasferimento della posizione individuale, il versamento del contributo datoriale futuro alla forma pensionistica complementare prescelta. Il contributo del datore di lavoro è una componente del welfare contrattuale. La sua destinazione torna a essere disciplinata dai contratti e dagli accordi collettivi che lo prevedono.

La misura risponde anche all'esigenza di tutelare il risparmio previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo i dati COVIP al 31 dicembre 2025, per i comparti bilanciati l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) medio a dieci anni è pari allo 0,38 per cento nei fondi pensione negoziali, all'1,44 per cento nei fondi pensione aperti e al 2,14 per cento nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Nella stessa categoria di investimento, i costi medi risultano quindi quasi quattro volte più alti nei fondi aperti e oltre cinque volte più alti nei PIP.

La differenza si accumula per tutta la durata dell'adesione e può ridurre sensibilmente il capitale disponibile al pensionamento. Per una lavoratrice o un lavoratore con una retribuzione annua lorda di 30.000 euro, ipotizzando versamenti annui complessivi di 2.700 euro per 35 anni e lo stesso rendimento annuo del 4 per cento prima dei costi, una simulazione che mantiene costanti i differenziali di costo rilevati dalla COVIP stima, rispetto al fondo negoziale, circa 34.000 euro in meno nel fondo aperto e circa 53.000 euro in meno nel PIP. A parità di versamenti e di rendimento prima dei costi, la maggiore onerosità può quindi sottrarre oltre 30.000 euro al montante finale già nel confronto con un fondo aperto.

L'emendamento tutela la funzione della contrattazione collettiva nel finanziamento della previdenza complementare. Resta ferma la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale già maturata, comprese le quote datoriali accreditate, e di versare il TFR maturando alla forma pensionistica prescelta.

Articolo 51 – APE sociale

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, in presenza di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dalla normativa vigente, anche ai lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 31 dicembre 1995.

Per i predetti lavoratori, l'indennità è corrisposta fino alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Qualora al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, non risulti soddisfatto il requisito dell'importo soglia di cui al comma 7 del medesimo articolo, l'indennità continua a essere corrisposta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 7, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge.

Restano ferme le ulteriori condizioni, i limiti di importo e le incompatibilità previsti dalla disciplina dell'APE sociale.»

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a superare la disparità di trattamento nell'accesso all'APE sociale tra i lavoratori iscritti al sistema previdenziale misto e quelli interamente soggetti al sistema contributivo, garantendo a questi ultimi la possibilità di beneficiare della medesima misura di tutela, a parità di condizioni e requisiti.

Con il messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026, l'INPS, sulla base di un chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha affermato che i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995 non rientrano nel campo di applicazione dell'APE sociale.

Tale esclusione deriva dalla formulazione dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, che individua il termine dell'erogazione dell'indennità nel raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, senza disciplinare espressamente la condizione dei lavoratori interamente contributivi per i quali il diritto alla pensione è subordinato anche al raggiungimento di un determinato importo soglia.

Si determina così una ingiustificata differenza di trattamento tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni di difficoltà occupazionale, sociale o sanitaria, esclusivamente in ragione della data di inizio della propria storia contributiva.

L'emendamento interviene pertanto su due aspetti strettamente collegati: riconosce espressamente il diritto all'APE sociale anche ai lavoratori interamente contributivi e assicura la continuità della tutela fino all'effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia, evitando periodi privi sia dell'indennità sia del trattamento pensionistico.

La modifica è coerente con la finalità originaria dell'APE sociale, quale strumento di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori che si trovano in condizioni di particolare difficoltà e che non possono proseguire l'attività lavorativa fino al pensionamento.

L'accesso a una misura di tutela sociale non può essere condizionato dalla sola collocazione temporale del primo versamento contributivo, quando risultano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI NON AUTOSUFFICIENZA

Emendamento n. 95

All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il Comma 1 è così modificato:
È previsto un finanziamento di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a copertura dell'articolo 53 bis volto a incrementare il **Fondo nazionale per le non autosufficienze** di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. A decorrere dall'anno 2028 il fondo è incrementato di ulteriori 1.082,8 milioni di euro all'anno fino a determinare una dotazione di 6 miliardi a decorrere dall'anno 2030. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi e degli ulteriori atti previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
b) il comma 2 è soppresso.
c) al comma 3, dopo le parole "nonché di 136 milioni di euro per l'anno 2027»." inserire:
d) Al fine di assicurare la validità e la trasferibilità dei risultati della sperimentazione della prestazione universale, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, la sperimentazione di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 è estesa, dal 1° gennaio 2027, alle persone con età anagrafica di almeno 65 anni, con un "bisogno assistenziale grave o gravissimo" e un ISEE non superiore a euro 40.000. L'assegno di assistenza di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e dei collegati provvedimenti successivi, è rideterminato in aumento tra 850 e 1800 euro mensili in base alla graduazione dei bisogni assistenziali. Entro 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo, comprese le risorse aggiuntive a quelle esistenti, necessarie per l'ampliamento della sperimentazione della prestazione universale ai sensi del presente comma e le relative coperture.

Motivazione
Il sostegno alle persone anziane circa le spese mediche che pesano sui bilanci personali e familiari è un obiettivo condivisibile. Tuttavia, la predisposizione di un voucher una tantum, per un solo anno, non rafforza le capacità del SSN di rispondere a detto bisogno, non migliora l'offerta pubblica, non è finalizzato ad assumere personale e non riduce le liste d'attesa. Invece di investire quelle risorse per rendere più accessibili le cure attraverso il Ssn, si sceglie di aiutare le persone a sostenere il costo (privato) delle prestazioni che non riescono a ottenere gratuitamente, come spetterebbe loro.
Il rischio che si cela dietro questo voucher è quello di accompagnare una trasformazione del modello sanitario pubblico e universalistico che fatica a rispondere ai bisogni di salute per il costante sottofinanziamento, indirizzando le persone verso risposte meramente prestazionistiche offerte dal settore privato. Il bonus, infatti, sarà "spendibile" presso strutture sanitarie private accreditate o meno, prestazioni professionali, esercizi commerciali, etc.
Un voucher da 300 euro può certamente alleggerire la spesa privata, ma difficilmente può incidere sui costi complessivi di un percorso diagnostico o terapeutico come quello che si trovano ad affrontare numerose persone over75. Le persone anziane non autosufficienti e con malattie croniche hanno bisogno di continuità di cura. I 300 euro rischiano di essere rapidamente esauriti, alimentando la cultura della prestazione senza rispondere al bisogno di presa in carico e di continuità assistenziale.
Opinabile risulta infine la definizione della platea dei beneficiari. Il voucher non distingue rispetto al bisogno sanitario e rispetto alla condizione economica complessiva delle persone, bensì risulta escludente in base ad un rigido criterio anagrafico e pensionistico, ma non reddituale (non viene infatti usato l'indicatore ISEE).

Si propone pertanto di superare la Carta prevista dall'articolo 53, commi 1 e 2, e di destinare le relative risorse al Fondo nazionale per le non autosufficienze, come previsto dal Comma 1 qui riformulato, rafforzando la presa in carico continuativa e l'integrazione degli interventi sociali e sociosanitari, secondo quanto previsto dall'articolo 53-bis.
L'inserimento della lettera d) al comma 3 riguarda la prestazione universale, così come introdotta con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in attuazione della legge delega 23 marzo 2023, n. 33. L'emendamento si propone di ovviare ai limiti troppo angusti della sperimentazione della prestazione universale di cui al d.lgs. 29/2024, che all'articolo 35 limita la misura a una platea di beneficiari che corrisponde ad appena lo 0,6% delle persone non autosufficienti, riservandola – in violazione dei principi di delega – solo a persone ultra80enni in gravissime condizioni economiche (Isee inferiore a 6.000 euro) e con gravissima disabilità, senza prevedere alcuna graduazione in base ai bisogni assistenziali. La sperimentazione in corso ha confermato che i requisiti attuali per accedere alla PU hanno determinato la presentazione di un numero esiguo di domande. Si prevede invece l'ampliamento del campo di applicazione con riguardo alla popolazione anziana ultra65enne (e non solo ultra80enne), al bisogno assistenziale "grave o gravissimo" (e non solo gravissimo), alla condizione economica (con Isee elevato a 40.000 euro) e al contributo monetario (graduato in ragione del bisogno assistenziale e rideterminato in aumento fino a 1800 euro mensili, contro gli 850 previsti dall'articolo 36 del d.lgs. 29/2024).

Emendamento n. 96

Dopo l'art. 53 inserire in seguente:

Art. 53-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 1,645 miliardi per il 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rese disponibili dall'emendamento all'articolo 53, commi 1 e 2.
2. Per gli anni successivi al 2027, il Fondo è ulteriormente incrementato per il 2028 di 1.082,8 milioni di euro seguendo poi un percorso pluriennale finalizzato al raggiungimento di una dotazione complessiva di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2030.
3. Con decreto del Ministro competente, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra le regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e delle disposizioni vigenti.

Motivazione
Le risorse originariamente previste dall'articolo 53, commi 1 e 2, per il 2027 sono riallocate al Fondo nazionale per le non autosufficienze. La proposta prevede inoltre un percorso di rafforzamento pluriennale del Fondo, da definire con stanziamenti annuali e coperture esplicite, fino a una dotazione complessiva di 6 miliardi di euro dal 2030.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

Emendamento n. 97

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente

Articolo 2-bis

(Fondo sostegno affitti, Fondo morosità incolpevole e graduazione degli sfratti)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
2. Il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Una quota pari al 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, pari a 180 milioni di euro all'anno, è destinata ai Comuni per l'attivazione di interventi di graduazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, previa verifica della sussistenza di condizioni di morosità incolpevole.
3. I Prefetti, nell'adozione dei provvedimenti di coordinamento dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e i Comuni, nell'ambito dei tavoli di concertazione di cui all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, adottano criteri di priorità che tengano conto delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo e garantiscano il passaggio "da casa a casa" per i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Motivazione

L'emendamento affronta l'emergenza abitativa rifinanziando il Fondo per il sostegno all'affitto (L. 431/1998) e il Fondo per la morosità incolpevole (D.L. 102/2013).

In recepimento delle pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 213/2021) sulla tutela del diritto all'abitazione, la norma introduce un meccanismo di graduazione degli sfratti, vincolando il 20% delle risorse annue ai Comuni per attivare misure di accompagnamento sociale e garantire il principio del passaggio «da casa a casa» per i nuclei familiari fragili, anche mediante il rafforzamento del raccordo tra Prefetture ed enti locali.

La misura, pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della Difesa iscritto all'interno del fondo speciale di parte corrente.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Emendamento n. 98

All'art. 59 il periodo «per la durata massima complessiva di ulteriori due mesi, elevata a tre mesi nel caso di secondo figlio e a quattro mesi nel caso di figlio di terzo o superiore ordine» è sostituito dal seguente periodo «per la durata massima complessiva di ulteriori 4 mesi».

Motivazione
Si ritiene equo che la compensazione all'80% della retribuzione per ulteriori 4 mesi (per un totale di 6) sia da applicare a tutte le lavoratrici e i lavoratori, senza distinguere sulla base del numero dei figli

EMENDAMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Emendamento n. 99

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 42

Eliminazione sussidi ambientalmente dannosi e impegno a non fare nuovi investimenti nelle fonti fossili

1. Prevedere, nel rispetto dell'art. 1 comma 99 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la riattivazione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l'obiettivo di eliminare gradualmente tutti i SAD entro il 31/12/2027, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi SAF, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, creazione di nuova e buona occupazione e welfare climatico, sostegni alle imprese con condizionalità climatico/ambientali ed occupazionali".
2. prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed esteri, di CDP e SACE, sia indirizzato a progetti per fonti fossili."

Motivazione

a) I sussidi ambientalmente dannosi sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi internazionali condivisi anche dal nostro paese in materia di clima e tutela dell'ambiente e della biodiversità. Già nel 2011 la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi dichiarava che "Occorre abolire le sovvenzioni non giustificate, come quelle dannose per l'ambiente". Sempre nel 2011 la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse individuava la "Tappa: entro il 2020 le sovvenzioni dannose per l'ambiente saranno gradualmente abbandonate tenendo in debita considerazione le ripercussioni sulle persone bisognose" e nel vertice 2016 del G7 i Paesi hanno individuato la deadline al 2025 per la rimozione delle principali sovvenzioni ai combustibili fossili. La giusta transizione ecologica ha bisogno di ingenti investimenti e le risorse che spendiamo ogni anno nei SAD costituiscono una fonte. L'ottavo catalogo dei sussidi stima che nel 2025 siano stati spesi 22,4 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), di cui 20,6 miliardi di euro in sussidi alle fonti fossili (Fossil Fuel Subsidies – FFS). I sussidi alle fonti fossili, anche se in modo temporaneo, sono aumentati a causa delle varie misure varate per contenere la crisi energetica e i prezzi dei carburanti per famiglie ed imprese, senza determinare nessun cambiamento strutturale, e quindi con effetti duraturi sulla riduzione delle bollette e dei trasporti. Occorre pertanto, nel rispetto di impegni internazionali assunti e in linea con lo spirito del Green Deal procedere alla cancellazione dei SAD e utilizzare le risorse che saranno recuperate per l'adozione di investimenti e misure strutturali per emancipare il paese dalla dipendenza dalle fonti fossili, accelerare la transizione verso un sistema energetico 100% rinnovabile, garantire una giusta transizione per i lavoratori, le comunità e sostenere le famiglie e le imprese in condizioni di vulnerabilità.

b) l'emendamento è finalizzato da una parte a dare seguito alla dichiarazione di Glasgow del 2021 sottoscritta nell'ambito della COP 26 da 39 paesi fra cui l'Italia che si sono impegnati a non dare nuovi sostegni pubblici internazionali ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2022, impegno mai onorato, e dall'altra a non impegnare ulteriori risorse pubbliche in progetti nazionali nelle fonti fossili in considerazione della necessità di pianificare l'uscita dalle fonti fossili, come da impegno della prima Conferenza per l'uscita dai fonti fossili di Santa Marta a cui ha partecipato ad aprile anche il nostro paese, riducendo i consumi energetici e incrementando la produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili, per contrastare il cambiamento climatico, realizzare la sicurezza energetica nazionale, riducendo le importazioni e i costi energetici per famiglie e imprese.

Emendamento n. 100

All'art. 84, dopo il comma 13, aggiungere il comma 13bis:
13 bis. Per l'attività di monitoraggio del Piano Sociale per il Clima sarò istituito un tavolo di consultazione, presso la stessa unità di missione, a cui parteciperanno tutti i soggetti previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che disciplina la consultazione pubblica per la definizione dei Piani sociali per il clima da parte degli Stati membri, al fine di garantire una reale partecipazione alle operazioni di monitoraggio, valutazione dei risultati attesi e definizione degli interventi correttivi che si renderanno necessari.

Motivazione
Il piano sociale per il clima è stato adottato senza nessun coinvolgimento delle OO.SS. (salvo la compilazione di un questionario online), e con una consultazione molto parziale solo di alcune associazioni, contravvenendo le previsioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce il fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060. Il piano mobilita complessivamente 9,346 miliardi di euro (7 miliardi di risorse europee del fondo sociale per il clima e il resto di cofinanziamento nazionale), ripartito fra interventi nel settore edilizio, dei trasporti, sostegni al reddito e assistenza tecnica. Si tratta di risorse importanti ma ovviamente non sufficienti a coprire gli obiettivi del piano, ovvero evitare impatti economici e sociali derivanti dall'estensione del sistema ETS2 agli edifici e ai trasporti, tutelando le famiglie più fragili e le microimprese dall'aumento dei costi energetici e dei trasporti. Trattandosi di risorse limitate era molto importante individuare in modo condiviso i criteri di vulnerabilità, le priorità e gli interventi strutturali, riducendo al minimo i benefici temporanei che non rappresentano una soluzione al problema del caro bollette e trasporti ma solo in un limitato contributo che non garantisce l'accesso universale all'energia da fonti rinnovabili e alla mobilità sostenibile. Si rende adesso necessario avviare un sistema di monitoraggio, valutazione e revisione del piano che possa consentire ai sindacati e alla società civile organizzata di verificarne i risultati e dove necessario introdurre correttivi e individuare nuove risorse economiche per dare risposte alle esigenze rimaste inevase dal piano. Il comma 13, che attribuisce all'unità di missione il compito del monitoraggio, deve essere pertanto integrato prevedendo l'immediata costituzione di un tavolo, presso la stessa unità di missione, in cui garantire la reale partecipazione democratica di sindacati e società civile organizzata per il monitoraggio, la valutazione dei risultati attesi e gli interventi correttivi che si renderanno necessari.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI POLITICHE INDUSTRIALI

Premessa

Gli emendamenti proposti intendono rafforzare la finalizzazione industriale, energetica e occupazionale delle risorse pubbliche previste dal disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'emendamento all'articolo 76 introduce un sistema di monitoraggio che non si limita alla verifica della spesa, ma consente di valutare gli effetti concreti degli interventi sul sistema energetico e produttivo, sull'occupazione e sulle filiere nazionali.

Gli emendamenti agli articoli 82 e 83 collegano il sostegno pubblico al costo dell'energia a impegni verificabili da parte delle imprese beneficiarie, introducendo strumenti di tutela dell'occupazione, formazione, applicazione dei contratti collettivi e confronto con le organizzazioni sindacali. Per le PMI si prevede inoltre una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli aiuti, in particolare per le micro e piccole imprese che incontrano maggiori difficoltà finanziarie nell'attivazione di nuovi investimenti.

L'emendamento all'articolo 86 intende superare una concezione esclusivamente amministrativa e contabile della riforma del Codice degli incentivi, trasformandola in uno strumento di politica industriale. A tal fine introduce criteri generali di condizionalità sociale e ambientale, un sistema nazionale di valutazione degli incentivi e il coinvolgimento strutturato delle parti sociali.

Nel loro insieme, le modifiche proposte mirano ad affermare un principio: le risorse pubbliche devono essere utilizzate per orientare le trasformazioni del sistema produttivo, rafforzare la capacità industriale del Paese, ridurre strutturalmente i costi energetici e garantire occupazione stabile e di qualità.

Emendamento n. 101 (Monitoraggio degli interventi in materia di energia e valutazione degli effetti industriali, occupazionali e territoriali)

All'articolo 76, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e agli articoli da 77 a 83 comprende, oltre alla verifica dell'avanzamento finanziario e procedurale, la rilevazione degli effetti prodotti sul sistema produttivo, energetico, occupazionale e territoriale.

A tal fine, le amministrazioni competenti acquisiscono e rendono disponibili, secondo metodologie omogenee, informazioni relative a:

a) investimenti produttivi effettivamente realizzati e capacità energetica aggiuntiva installata;

b) riduzione dei consumi e dei costi energetici per le imprese e per i consumatori;

c) sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle reti e delle infrastrutture energetiche;

d) ricadute degli interventi sulle filiere industriali nazionali, sulla produzione di tecnologie e componenti e sulla capacità produttiva nazionale;

e) livelli occupazionali generati o salvaguardati, tipologia e stabilità dei rapporti di lavoro, applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

f) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ai processi di transizione;

g) distribuzione territoriale degli investimenti e ricadute sulle aree interessate da processi di crisi o riconversione industriale.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmettono annualmente alle Camere una relazione sugli esiti del monitoraggio, evidenziando gli effetti industriali, energetici, occupazionali e territoriali degli interventi.

Ai fini della predisposizione della relazione è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

Emendamento n. 102 (Condizionalità occupazionale e accordi di transizione industriale per le imprese energivore beneficiarie degli interventi)

All'articolo 82, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Le imprese beneficiarie degli interventi previsti dal presente articolo presentano, ai fini dell'accesso al sostegno, un piano industriale ed energetico che individui gli investimenti programmati, gli obiettivi di riduzione dei consumi e dei costi energetici, le ricadute sulla capacità produttiva e gli effetti sull'occupazione.
Il piano è oggetto di preventiva informazione e confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, ove presenti.
L'accesso ai benefici è subordinato:
a) al mantenimento dei livelli occupazionali per tutta la durata del sostegno e per i dodici mesi successivi, fatti salvi gli accordi sindacali e gli strumenti di gestione delle eventuali eccedenze occupazionali;
b) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) alla presentazione di un programma di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione energetica e produttiva;
d) all'assenza di processi di delocalizzazione o di trasferimento all'estero delle attività produttive oggetto del sostegno.
Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti e alle organizzazioni sindacali eventuali modifiche sostanziali dei piani industriali e occupazionali presentati.
In caso di violazione degli obblighi assunti, di delocalizzazione o di riduzione ingiustificata delle attività produttive e dei livelli occupazionali, si procede alla revoca, totale o parziale, e al recupero delle agevolazioni concesse, maggiorate degli interessi legali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per estendere, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, gli interventi di sostegno alle imprese non incluse negli elenchi delle imprese energivore che, pur operando in filiere industriali strategiche, risultino significativamente esposte agli incrementi dei costi energetici.»

Emendamento n. 103 (Sostegno alle PMI, differenziazione degli interventi e tutela dell'occupazione)

All’articolo 83, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di garantire l’effettivo accesso alle misure di sostegno da parte delle micro e piccole imprese, il decreto attuativo di cui al comma 1 individua modalità differenziate di utilizzo del contributo in relazione alla dimensione aziendale e alla capacità finanziaria del beneficiario.
In particolare, per le micro e piccole imprese è consentito destinare una quota del contributo al sostegno diretto dei maggiori costi energetici sostenuti, fermo restando l’obiettivo di favorire investimenti aggiuntivi per l’efficienza energetica, l’autoproduzione da fonti rinnovabili e la riduzione strutturale dei consumi.
Per le imprese di cui al precedente periodo sono inoltre previste procedure semplificate di accesso alle agevolazioni e modalità di sostegno agli investimenti coerenti con la dimensione aziendale e con la capacità di cofinanziamento.
Sono riconosciuti criteri di premialità per gli interventi realizzati in forma aggregata da imprese appartenenti alle medesime filiere o ai medesimi distretti produttivi, anche attraverso comunità energetiche rinnovabili, consorzi, sistemi di autoconsumo collettivo e impianti condivisi di produzione e accumulo dell’energia.
Le imprese beneficiarie si impegnano a garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la tutela della salute e sicurezza e, in relazione alla dimensione aziendale e alla tipologia dell’intervento, adeguati percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
Le modalità di attuazione del presente articolo assicurano la coerenza temporale tra le risorse stanziate, il periodo di riferimento dei consumi energetici e i termini di presentazione delle domande, evitando che la distribuzione delle risorse comprometta l’effettiva fruibilità del sostegno.»

Emendamento n. 104 (Il Codice degli incentivi come strumento di politica industriale, valutazione degli effetti e partecipazione delle parti sociali)

All'articolo 86, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di assicurare che il sistema degli incentivi pubblici costituisca uno strumento organico di attuazione delle politiche industriali nazionali, i programmi di incentivazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi della programmazione industriale nazionale ed europea, con particolare riferimento al rafforzamento della capacità produttiva, alla ricerca e innovazione, alla crescita dimensionale delle imprese, allo sviluppo delle filiere produttive, alla transizione energetica e digitale e al riequilibrio territoriale.
L'accesso agli incentivi è subordinato all'assunzione, da parte delle imprese beneficiarie, di impegni verificabili in materia di:
a) mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
b) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
c) formazione e aggiornamento professionale dei lavoratori;
d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) realizzazione degli investimenti produttivi e rispetto degli obiettivi industriali, tecnologici e ambientali dichiarati.
Sono previste clausole di revoca e restituzione, totale o parziale, delle agevolazioni in caso di violazione degli impegni assunti, delocalizzazione o cessazione ingiustificata delle attività produttive, secondo criteri proporzionati alla gravità della violazione e nel rispetto della disciplina europea.
È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy l'Osservatorio nazionale sugli incentivi e sulle politiche industriali, con la partecipazione dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L'Osservatorio svolge attività di monitoraggio e valutazione degli effetti degli incentivi pubblici, con particolare riferimento:
a) al numero e alla tipologia delle imprese beneficiarie;
b) agli investimenti effettivamente realizzati e alla loro addizionalità;
c) agli effetti sulla capacità produttiva, sulla ricerca e sull'innovazione;
d) all'occupazione creata o salvaguardata, alla stabilità dei rapporti di lavoro e alla qualità dell'occupazione;
e) agli effetti sulle filiere produttive nazionali e sulla competitività del sistema industriale;
f) alla riduzione delle emissioni e dei consumi energetici;
g) alla distribuzione territoriale delle risorse e degli investimenti.
L'Osservatorio predispone una relazione annuale da trasmettere alle Camere, contenente la valutazione dell'efficacia degli strumenti di incentivazione e proposte di aggiornamento e miglioramento delle politiche pubbliche.
La rimodulazione delle risorse finanziarie tra le diverse sezioni del Fondo non può determinare la riduzione o il differimento delle risorse già assegnate a programmi e progetti approvati, né pregiudicare la continuità degli interventi pluriennali in corso di attuazione.»

Emendamento n. 105

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la politica industriale e adozione della Strategia industriale nazionale)

1. Al fine di promuovere una politica industriale nazionale organica, stabile e orientata al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo nazionale per la politica industriale, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di programmi strategici di investimento, innovazione, sviluppo tecnologico e rafforzamento delle filiere produttive nazionali.
2. Il Fondo è dotato di risorse pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per una dotazione complessiva di 1,5 miliardi di euro nel triennio.
3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di programmi pluriennali di investimento delle imprese, singolarmente o in forma aggregata, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) sviluppo e consolidamento delle filiere industriali strategiche nazionali; b) ricerca industriale, innovazione tecnologica e trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo; c) digitalizzazione, automazione, robotica e applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi industriali; d) sviluppo delle tecnologie strategiche e delle produzioni ad alto contenuto tecnologico; e) transizione energetica, efficientamento dei processi produttivi e riduzione dei costi energetici; f) rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese e sostegno alla loro crescita dimensionale; g) riconversione e reindustrializzazione dei territori interessati da crisi produttive e processi di trasformazione industriale; h) sviluppo delle produzioni nazionali nei settori caratterizzati da dipendenze strategiche dall'estero.
4. Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse annuali del Fondo è destinata alle piccole e medie imprese, anche attraverso progetti di filiera, contratti di rete, consorzi e altre forme di collaborazione produttiva.
5. Le agevolazioni sono concesse attraverso contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati e strumenti di compartecipazione agli investimenti privati, anche in forma combinata, privilegiando i programmi caratterizzati da: a) investimenti aggiuntivi rispetto alla normale attività aziendale; b) incremento della capacità produttiva nazionale; c) crescita della spesa privata in ricerca e sviluppo; d) creazione e mantenimento di occupazione stabile e qualificata; e) incremento della produttività e del valore aggiunto industriale; f) rafforzamento delle filiere produttive e della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva la Strategia industriale nazionale, con orizzonte temporale almeno quinquennale, previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali, delle università e degli enti di ricerca.
7. La Strategia industriale nazionale individua: a) i settori produttivi e le filiere strategiche per il sistema economico nazionale; b) gli obiettivi di crescita degli investimenti produttivi e della capacità industriale; c) le priorità in materia di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico; d) gli interventi per il rafforzamento della competitività energetica e infrastrutturale; e) le politiche per la crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento delle catene di fornitura nazionali; f) gli obiettivi di incremento dell'occupazione qualificata e delle competenze professionali; g) gli strumenti di coordinamento tra incentivi nazionali, regionali ed europei.
8. La Strategia industriale nazionale definisce indicatori quantitativi di risultato, con valori iniziali, obiettivi annuali e traguardi finali, con particolare riferimento: a) al volume degli investimenti industriali attivati; b) alla spesa in ricerca e sviluppo; c) alla produttività del sistema manifatturiero; d) alla crescita dell'occupazione industriale stabile; e) al valore aggiunto delle filiere produttive nazionali; f) alla riduzione dell'intensità energetica dei processi produttivi; g) alla crescita delle esportazioni e della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
9. Il Ministro delle imprese e del made in Italy trasmette annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia industriale nazionale e sull'utilizzo delle risorse del Fondo, contenente la valutazione degli obiettivi raggiunti, degli investimenti

attivati, degli effetti occupazionali e delle ricadute economiche e produttive degli interventi finanziati.
10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro sessanta giorni dall'approvazione della Strategia industriale nazionale, i criteri di accesso al Fondo, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, i meccanismi di monitoraggio e valutazione dei risultati, nonché le condizioni di revoca delle agevolazioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari, fatti salvi i casi di forza maggiore.
11. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante [individuazione delle corrispondenti riduzioni di spesa o maggiori entrate, da specificare ai fini della copertura finanziaria].

Motivazione
L'emendamento introduce un intervento strutturale volto a superare la frammentazione degli strumenti di incentivazione alle imprese e a dotare il Paese di una vera strategia nazionale di politica industriale.
Negli ultimi anni il sostegno pubblico al sistema produttivo si è sviluppato prevalentemente attraverso una pluralità di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta e contributi, spesso caratterizzati da orizzonti temporali limitati e da una programmazione non sufficientemente coordinata.
Tale impostazione non appare sufficiente ad affrontare le trasformazioni strutturali dell'economia mondiale, caratterizzate dalla competizione tecnologica internazionale, dalla riorganizzazione delle catene globali del valore, dalla transizione energetica e dalla crescente rilevanza delle produzioni strategiche.
Con il presente emendamento si propone pertanto l'istituzione di un Fondo nazionale per la politica industriale, dotato di 500 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, con una disponibilità complessiva di 1,5 miliardi di euro.
Le risorse sono finalizzate a sostenere investimenti produttivi, ricerca e innovazione, rafforzamento delle filiere industriali, crescita dimensionale delle piccole e medie imprese e riconversione dei territori interessati da processi di crisi industriale.
L'istituzione del Fondo è accompagnata dall'adozione di una Strategia industriale nazionale di durata almeno quinquennale, chiamata a individuare le priorità produttive del Paese, definire obiettivi quantitativi e stabilire strumenti di intervento coerenti con le esigenze di sviluppo del sistema industriale.
La previsione di indicatori verificabili e di una relazione annuale al Parlamento intende assicurare trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche e consentire una valutazione periodica dell'efficacia delle politiche adottate.
La proposta mira, in definitiva, a spostare il baricentro dell'intervento pubblico dalla semplice erogazione di incentivi alla programmazione strategica degli investimenti, facendo della politica industriale uno strumento centrale della politica economica nazionale.
Quadro finanziario
Dotazione proposta del Fondo
1,5 miliardi €
Totale triennio 2027-2029
Dotazione annuale proposta, in milioni di euro.

	Risorse
2027	*500 mln €*
2028	*500 mln €*
2029	*500 mln €*

INFRASTRUTTURE

Emendamento n. 106

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente

Articolo 77bis

Revoca del finanziamento per il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria e istituzione del Fondo straordinario per il completamento delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati tutti gli stanziamenti autorizzati, a qualsiasi titolo, a favore della società Stretto di Messina S.p.A. o comunque destinati alla progettazione e alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, articolo 1, commi 272-273, della legge n. 213/2023 e ogni altra disposizione di legge o regolamentare incompatibile con il presente articolo, sono abrogati. La società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione ai sensi delle norme del codice civile.
3. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, già iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2027-2029 e per gli anni successivi, sono revocate e destinate a un apposito fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato "Fondo straordinario per il completamento e la messa in sicurezza delle opere infrastrutturali del Mezzogiorno".
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 saranno ripartite, con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione, da adottare entro 180 giorni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E RICERCA

Emendamento n. 107 (Turnover delle università statali)

All'art. 66, comma 2, sopprimere la lettera a).

Motivazione
L'emendamento sopprime la lettera a) del comma 2, che riduce al 75 per cento per l'anno 2027 il contingente assunzionale del sistema delle università statali (articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112). Resta il limite del 100 per cento del turn over già vigente a legislazione previgente. Una riduzione del turn over proprio nell'anno in cui cessano le risorse del PNRR e in cui il rapporto tra docenti e studenti è tra i più sfavorevoli d'Europa contraddice gli obiettivi di crescita

Emendamento n. 108

All'art. 66 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2028». All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;
b) il comma 4-quater è abrogato;
c) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente: «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026.

Motivazione
L'attuale testo del comma 2bis dell'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che "anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026". Il presente emendamento rafforza le motivazioni espresse nell'attuale formulazione della legge, prorogando di ulteriori due anni tali disposizioni e adegua, a tal fine, anche le specifiche disposizioni contenute, al riguardo, nel D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 che, nell'attuale formulazione, non consente di perseguire le finalità di stabilizzazione delle attività PNRR.

Emendamento n. 109

All'art. 66, comma 5, sopprimere la lettera a)

Motivazione
La proposta è finalizzata ad evitare la modifica del comma 828 dell'articolo 1 - legge 30 dicembre 2024, n. 207 laddove si intende apportare un ulteriore taglio all'organico di docenti e ATA in aggiunta a quello già previsto per il 2025 e attuato negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Senza dimenticare la legge di bilancio 2026 che ha operato una cancellazione di posti nel capitolo del potenziamento, si tratterebbe, quindi, della terza manovra consecutiva che interviene per "fare cassa" sul personale della scuola. La disposizione assume particolare gravità in quanto va a compromettere il sistema dell'istruzione nella missione primaria del diritto allo studio, nel quale insistono le esigenze di ampliamento del tempo scuola, di contrasto alla dispersione, di inclusione, richiesta di formazione permanente, personalizzazione degli apprendimenti e rafforzamento dei servizi. In particolare, la riduzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario incide sulla funzionalità quotidiana degli istituti e sul crescente carico di lavoro connesso

alle responsabilità su temi come la gestione amministrativa e contabile, il supporto tecnico alle attività didattiche, l'accoglienza, l'assistenza, la vigilanza, la sicurezza di ambienti e laboratori.

Emendamento n. 110

All'art. 66 dopo il comma 5 inserire i seguenti
5 bis (Classe di concorso A-23)
All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n.106, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è previsto il graduale inserimento nell'organico dei posti comuni delle scuole secondarie di docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano per stranieri con pari riduzione del contingente destinato al potenziamento, in presenza di classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.
5 ter (Classe di concorso A-23)
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Motivazione
La proposta intende superare l'anomalia che grava sui docenti della classe di concorso A-23, il cui insegnamento è previsto per legge nelle classi delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, ma senza che ciò comporti la titolarità su posto comune. La dotazione assunta a partire dall'anno scolastico 2025/26 risulta far parte dell'organico di potenziamento e assegnata alle scuole; ne deriva una mancata stabilità di sede del singolo docente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato su altre classi di concorso, nonché una forte precarietà dell'azione didattica e del rapporto interpersonale con gli alunni.
L'emendamento propone di destinare gli attuali 762 posti di A-23, più quelli che saranno autorizzati in seguito, al contingente dei posti comuni con corrispondente riduzione del contingente di potenziamento, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater (Disposizione finalizzata a coprire tutti i posti liberi di personale ATA ed educativo in analogia con quanto avviene per il personale docente)
Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente. Ai fini delle predette assunzioni non trovano applicazione i limiti derivanti dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate.

Motivazione
A differenza di quanto avviene per il personale docente, per il quale le immissioni in ruolo sono parametrate annualmente ai posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, per il personale ATA le assunzioni restano invece legate al turn over, con la conseguenza che numerosi posti già vacanti e disponibili, pur essendo strutturalmente necessari al funzionamento delle istituzioni scolastiche, continuano ad essere annualmente assegnati con contratti a tempo determinato. Tale meccanismo risulta particolarmente penalizzante per i profili a bassa diffusione territoriale, nei quali il limitato numero di cessazioni può impedire per più anni l'autorizzazione delle immissioni in ruolo, pur in presenza di posti stabilmente vacanti e disponibili e di personale inserito nelle relative graduatorie.

5-quinquies (Stabilizzazione docenti di sostegno)

Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico di sostegno è incrementata per un triennio di 30.000 posti per anno scolastico a decorrere dal 20272028 fino al riassorbimento in organico di diritto, entro il 2029/2030, di 90 mila posti. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie dello stanziamento annualmente destinato alla copertura dei posti autorizzati in deroga. (€ 1.350.000.000 circa per il 27/28).

Motivazione
Occorre dare attuazione ad un piano straordinario di immissione in ruolo del persole docente di sostegno al fine di trasformare progressivamente tutti i posti attualmente in deroga in posti di diritto per far fronte alla crescente richiesta di inclusione e formazione degli alunni con disabilità.

5-sexies (Proroga assunzioni da GPS sostegno)
All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite con "fino al 31 dicembre 2028".

Motivazione
L'immissione in ruolo di docenti di sostegno forniti del relativo titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in coda alle graduatorie concorsuali e agli elenchi regionali, consente di dare una risposta concreta all'esigenza di garantirei diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, in particolare in tutte le situazioni in cui le graduatorie concorsuali e gli elenchi regionali non sono sufficienti a coprire l'esiguo contingente assunzionale previsto per i docenti di sostegno di ogni ordine e grado. La misura consentirà, nelle more di un'auspicabile complessiva revisione del sistema di reclutamento, di avviare gli aa.ss. 2027/2028 e 2028/2029 con un più ampio numero di docenti specializzati titolari di contratto preordinato all'assunzione a tempo indeterminato.

5-septies (Idonei concorsi PNRR docenti 2023, 2024, 2025)
Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 59 c. 10 del DL 73/2021 con DDG 2575/2023 e DD 2576/2023 (PNRR 1), DDG 3060/2024 e 3059/2024 (PNRR 2) DDG 2938/2025 e DDG 2939/2025 (PNRR 3) sono integrate, oltre il 30% già previsto dalla normativa vigente, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato in tutte le prove il punteggio minimo e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le graduatorie di cui al primo periodo, in riferimento agli idonei, sono utilizzate, in ordine cronologico, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate e in subordine all'assunzione degli idonei delle procedure concorsuali precedenti.

Motivazione
Analogamente ai provvedimenti adottati per gli idonei dei concorsi ordinari 2020 (DD. 498/2020 e DD 499/2020) occorre dare prospettive di assunzione ai docenti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, dimostrando un'adeguata preparazione e il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio della professione docente. L'integrazione delle graduatorie e la loro proroga "ad esaurimento" costituisce il presupposto della stabilizzazione. Il criterio cronologico salvaguarda tutti coloro che da anni aspirano legittimamente all'assunzione a tempo indeterminato, in particolare gli idonei 2020.

Emendamento n. 111

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente

Art. 66-bis
(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale della scuola, dell'università, della ricerca e dell'AFAM)

Comma 1 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa)
All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, sopprimere le parole: «e valutazione».

Motivazione
L'emendamento intende eliminare il riferimento ad una non meglio definita gestione dei processi di valutazione delle istituzioni scolastiche, del tutto estranea ad una norma finalizzata alla semplificazione e innovazione dei servizi amministrativi attraverso la predisposizione di una piattaforma digitale unificata.

b) Sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il biennio 2026-2027, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 46 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

Motivazione
La proposta di incrementare la spesa da 14 a 50 milioni nel biennio 2026-2027 è motivata dalla insufficienza delle risorse stanziate per realizzare in maniera stabile e permanente i miglioramenti operativi del sistema SIDI, potenziare la piattaforma ministeriale e renderla l'unico canale di interlocuzione per le scuole, garantendo finalmente la piena interoperabilità.

Comma 2 (Disposizioni per consentire sin dal primo giorno di assenza la sostituzione del personale Ata)

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:
«Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente».
2 All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Motivazione
L'articolo 1, comma 332, della legge 190/2014 ha introdotto rilevanti limitazioni alla sostituzione del personale ATA assente, prevedendo, in particolare, il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e limitazioni per assistenti amministrativi e tecnici.
Successivamente, l'articolo 1, comma 602, della legge 205/2017 ha consentito la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici soltanto a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Tali limitazioni determinano difficoltà organizzative e incidono sul funzionamento delle istituzioni scolastiche, sulla vigilanza, sulla sicurezza, sull'assistenza agli alunni e sulla continuità dei servizi amministrativi e tecnici.

Comma 3 (Destinazione al FMOF e contrattazione collettiva delle risorse per la formazione incentivata del personale docente)
«Tenuto conto delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale in materia di trattamento economico accessorio del personale, anche con riferimento ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le risorse destinate al finanziamento dell'elemento retributivo una tantum previsto dal comma 4 del medesimo articolo confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, per essere destinate alla contrattazione integrativa nazionale secondo i criteri definiti dalle parti negoziali.»

Motivazione
La presente modifica intende ripristinare le prerogative proprie delle parti negoziali, superando l'intervento unilaterale del Governo volto a determinare per via legislativa la misura del compenso accessorio legato alla formazione incentivata. Stante il principio della riserva di contrattazione in materia di trattamento economico del personale docente e tenuto conto che è attualmente aperto il tavolo dell'Aran per il rinnovo del CCNL 2025-2027, la disposizione dispone la riallocazione delle risorse stanziate direttamente all'interno del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF). In tal modo si riconsegna alla contrattazione collettiva nazionale la competenza di distribuire tali risorse a beneficio del personale docente.

Comma 4 (Disposizioni per la copertura del divario inflattivo e il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027)
«Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni del personale del comparto Istruzione e Ricerca e di sterilizzare gli effetti dello scostamento tra gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2025-2027 (pari al 5,4%) e l'inflazione reale registrata nel medesimo periodo (pari all'8%), le risorse destinate al fondo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto medesimo sono incrementate di 1.556.551.000 euro a decorrere dall'anno 2027».

Motivazione
La presente proposta emendativa risponde all'esigenza di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni (art. 36 della Costituzione), a tutela dei dipendenti pubblici del comparto Istruzione e Ricerca. Il quadro del triennio contrattuale 2025-2027 evidenzia un tasso di inflazione reale stimato dall'Istat complessivamente pari all'8% (articolato in 1,7% per il 2025, 4,2% per il 2026 e 2% per il 2027). A fronte di ciò, gli stanziamenti attuali per i rinnovi contrattuali si fermano a un incremento percentuale complessivo del 5,4% (1,8% annuo), con uno scostamento netto del 2,6% che erode pesantemente i salari reali del personale. Considerando una platea di circa 1.340.000 addetti e una retribuzione media del comparto pari a 32.286 euro annui, per colmare il divario del 2,6% si rende necessario un investimento aggiuntivo a regime pari a circa 1,5 miliardi di euro (Lordo Stato), indispensabile per riallineare gli stipendi reali all'andamento del costo della vita e restituire dignità economica al personale del Comparto.

Comma 5 (Risorse per attivazione percorsi di formazione iniziale abilitanti presso Università statali e istituzioni AFAM statali)
Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-bis, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale o istituzione AFAM statale a decorrere dall'anno 2027 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole istituzioni universitarie e AFAM".

Motivazione
Il Dlgs 59/2017 ha previsto l'attivazione di percorsi di formazione iniziale abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria. Sulla scorta di quanto emerso nei primi anni di attivazione dei percorsi, risulta cogente l'esigenza di garantire un'offerta formativa che, in tutte le regioni e le diverse classi di concorso, produca un numero di abilitati adeguato al fabbisogno della scuola. La misura proposta è tesa a supportare il sistema universitario e AFAM nello sviluppo di questa capacità formativa ed è inoltre finalizzata ad abbassare i costi delle tasse a carico dei corsisti.

Comma 6 (Abrogazione divieto conferimento supplenze docenti per assenze fino a 10 gg)
Al fine di garantire la continuità dell'attività didattica e l'immediata sostituzione del personale docente nelle scuole secondarie per assenze fino a 10 giorni il comma 515 della L.199/2025 è abrogato; all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo periodo è abrogato; al secondo periodo le parole "su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria" sono sostituite dalle seguenti "di posto comune e di sostegno in tutti gli ordini di scuola"; dopo "organico dell'autonomia" sono aggiunte le seguenti

parole: "salvaguardando la continuità dell'attività didattica e la piena attuazione della progettazione del PTOF".

Motivazione
Per garantire l'espletamento di tutte le attività didattiche va superato il vincolo normativo introdotto dalla legge di bilancio per il 2026 che obbliga i Dirigenti Scolastici a sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni con personale già in servizio nella scuola, anche se impegnato in progetti deliberati nel PTOF.

Comma 7 (Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali.)
All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità lettera B. Area di indirizzo flessibile, è cassato ogni riferimento all'ambito denominato "Quota del curricolo a disposizione della scuola" in ciascuno degli anni dell'intero percorso quinquennale sia in relazione alla TABELLA 2 - denominata "MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO" che alla TABELLA 3 - denominata "MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE". Tutte le ore destinate al curricolo a disposizione della scuola dovranno essere restituite alle singole discipline penalizzate per gli effetti del DL 45/2022, ripristinando per intero il monte orario previsto nel previgente DPR 88/2010 di cui agli Allegati B (Settore Economico) e Allegati C (Settore Tecnologico). Alle modifiche sopraindicate, si provvederà con successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Motivazione
L'emendamento è finalizzato a mantenere l'impianto nazionale unitario degli istituti tecnici evitandone la frammentazione con l'introduzione e l'estensione degli spazi di flessibilità che rischiano di spianare la strada a una piena regionalizzazione, compromettendo l'unitarietà del sistema di istruzione e producendo sostanziali disuguaglianze formative. Infatti, non tenendo conto dei divari strutturali tra le diverse aree del Paese, si rischia di creare percorsi di serie A e di serie B legati unicamente al contesto economico locale. Inoltre, la maggiore influenza di soggetti esterni provenienti dal mondo produttivo locale limita fortemente l'autonomia didattica e il valore culturale della scuola pubblica, piegata a esigenze professionali circoscritte al contesto di riferimento.

Comma 8 (Eliminazione delle attività dei percorsi di formazione scuola – lavoro (ex PCTO) a partire dalla seconda classe negli istituti tecnici)
All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-ter, punto 1. Organizzazione dei percorsi lett. a) eliminare l'intero periodo "Nel primo biennio, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145"

Motivazione
La proposta è finalizzata ad evitare l'orientamento precoce. Introdurre i PCTO così presto spinge ragazze e ragazzi ad affrontare il contesto, a volte rischioso, del mondo del lavoro prima che abbiano acquisito solide basi culturali e di cittadinanza. C'è il rischio concreto di una svalutazione del percorso formativo, proponendo un'idea di formazione focalizzata esclusivamente sullo sviluppo di "competenze tecnico-operative" utili nell'immediato alle aziende. L'obiettivo della scuola, alla luce del mandato costituzionale, dovrebbe restare la crescita integrale della persona e non l'avviamento immediato al lavoro.

Comma 8 (Eliminazione delle attività dei percorsi di formazione scuola – lavoro (ex PCTO) a partire dalla seconda classe negli istituti tecnici)
All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-ter, punto 1. Organizzazione dei percorsi lett. a) eliminare l'intero periodo "Nel primo biennio, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145"

Motivazione
La proposta è finalizzata ad evitare l'orientamento precoce. Introdurre i PCTO così presto spinge ragazze e ragazzi ad affrontare il contesto, a volte rischioso, del mondo del lavoro prima che abbiano acquisito solide basi culturali e di cittadinanza. C'è il rischio concreto di una svalutazione del percorso formativo, proponendo un'idea di formazione focalizzata esclusivamente sullo sviluppo di "competenze tecnico-operative" utili nell'immediato alle aziende. L'obiettivo della scuola, alla luce del mandato costituzionale, dovrebbe restare la crescita integrale della persona e non l'avviamento immediato al lavoro.

Comma 9 (Salvaguardia delle titolarità di scuola)
Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26-bis, comma 1, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente capoverso: "Al fine di salvaguardare l'organico dell'autonomia e per evitare che con l'introduzione dei nuovi ordinamenti dell'istruzione tecnica - adottati in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto legge 144/2022 - si determinino situazioni di soprannumero a livello di istituzione scolastica e/o di esubero a livello territoriale sarà autorizzata, fino al completamento a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 2030/2031, la formazione di cattedre fino a un minimo di 15 ore settimanali. Le ore restanti per arrivare a 18 saranno impiegate in attività di potenziamento obbligatorio o progetti legati al PTOF".

Motivazione
L'integrazione si pone l'obiettivo di mettere gli UU.SS.RR. in condizione di salvaguardare la titolarità del personale docente nell'organico dell'autonomia di istituto ponendo specifica attenzione allo sviluppo dell'organico e alla formazione delle cattedre in relazione alla variazione dei quadri orari e all'introduzione dei nuovi insegnamenti fino al completamento a regime del processo di riordino dell'istruzione tecnica di cui all'art. 26 e 26 bis del decreto-legge 144/2022.

Emendamento n. 112

Premessa
L'emendamento aggiunge all'articolo 107 ulteriori commi che costituiscono un intervento pluriennale organico a favore del sistema universitario pubblico, in attuazione degli articoli 9, 33, 34 e 36 della Costituzione. L'Italia investe nell'istruzione terziaria lo 0,59% del PIL contro lo 0,94% della media OCSE, spende per studente 7.200 euro contro i 16.300 della Germania, e il rapporto tra docenti di ruolo e studenti è tra i più sfavorevoli d'Europa. Il Fondo di finanziamento ordinario, a valori costanti, è ancora inferiore ai livelli del 2008-2009. Con la conclusione delle risorse straordinarie del PNRR, circa 30.000 posizioni precarie di ricerca rischiano di essere disperse.
All'art. 107, dopo il comma 6 inserire in seguenti

6-bis (Piano straordinario per il superamento del precariato e l'assunzione di personale universitario)
1. Le università statali, in coerenza con il piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previa la relativa copertura finanziaria, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità

acquisita, possono assumere, in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge (tenure track), il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), presso l'ateneo che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con le procedure concorsuali previste dall'articolo 24;
c) abbia maturato almeno tre anni di servizio nel ruolo.

2. Con le stesse finalità del comma 1, le università statali possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura del sessantasei per cento dei posti complessivamente disponibili, compresi quelli del comma 1, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro come assegnista di ricerca o come ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a);
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2028, almeno tre anni di servizio con i contratti di cui alla lettera a), anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso un'università italiana.

3. Un terzo dei posti di personale docente e di ricerca previsti dal piano è bandito con procedura aperta, in aggiunta alle procedure ordinarie di turn over.

4. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei nel rapporto tra docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, è incrementato di 956 milioni di euro per l'anno 2027, 1.424 milioni per il 2028, 1.496 milioni per il 2029, 1.665 milioni per il 2030, 1.834 milioni per il 2031, 2.034 milioni per il 2032 e 2.215 milioni a decorrere dal 2033, per l'assunzione di personale universitario in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, di cui:

a) 215 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 330 milioni per il 2030 e 354 milioni a decorrere dal 2031, destinati al cofinanziamento al 65 per cento del piano di assunzione di ricercatori secondo il comma 1; le risorse eventualmente avanzate incrementano quelle della lettera b);
b) 169 milioni per il 2027, 385 milioni per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, 476 milioni per il 2031, 640 milioni per il 2032 e 649 milioni a decorrere dal 2033, destinati al cofinanziamento al 65 per cento del piano di assunzione di ricercatori secondo il comma 2; le risorse eventualmente avanzate incrementano quelle della lettera c);
c) 190 milioni per il 2027, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 472 milioni a decorrere dal 2033, destinati al cofinanziamento al 65 per cento di un piano di assunzione di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010;
d) 110 milioni per il 2027 e 180 milioni a decorrere dal 2028, destinati al cofinanziamento al 70 per cento di un piano di assunzione di tecnologi delle università, secondo il relativo profilo del CCNL Istruzione e ricerca;
e) 72 milioni per il 2027, 144 milioni per il 2028, 216 milioni per il 2029, 270 milioni per il 2030, 324 milioni per il 2031 e 360 milioni a decorrere dal 2032, destinati al cofinanziamento al 90 per cento di un piano di assunzione di personale tecnico amministrativo e bibliotecario degli atenei statali;
f) 200 milioni a decorrere dal 2027, destinati all'attivazione di contratti di ricerca negli atenei statali.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra le università tenendo conto della numerosità del personale precario di cui ai commi 1 e 2 e 3 di un riallineamento tra gli atenei del rapporto tra docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

Motivazione

Istituisce un piano straordinario di reclutamento e stabilizzazione, con un incremento del FFO di 956 milioni di euro nel 2027, crescente fino a 2.215 milioni a regime dal 2033. Il piano mira a 45.000 nuove posizioni a regime: 25.000 ricercatori in tenure track, 5.000 tecnologi, 10.000 unità di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e 5.000 contratti di ricerca. Il modello è quello della stabilizzazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: trasformazione dei contratti in essere, concorsi riservati nel limite del 66% dei posti e almeno un terzo dei posti a procedura aperta. Le quote di cofinanziamento a carico degli atenei (35% per i ricercatori, 30%

per i tecnologi, 10% per il personale TAB) sono coerenti con i circa 600 milioni di euro che gli atenei già spendono in modo ricorrente per attività che il nuovo personale assorbirà.

6-ter. (Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e collaboratori ed esperti linguistici)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni per il 2028 e 300 milioni a decorrere dal 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e ai collaboratori ed esperti linguistici, e destinate a un Fondo di perequazione per l'allineamento delle retribuzioni a quelle del restante pubblico impiego. La loro destinazione nell'ambito della retribuzione tabellare è definita nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca.
3. Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai rinnovi contrattuali e a quelle di cui all'articolo 6-bis, comma 4, lettera e), e non possono essere utilizzate per finalità diverse.

Motivazione
Destina 300 milioni di euro a regime, con un incremento di 100 milioni l'anno dal 2027 al 2029, alla questione salariale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei collaboratori ed esperti linguistici. Le retribuzioni di questi lavoratori sono tra le più basse del pubblico impiego: 26.309 euro annui per gli operatori, 32.591 per i funzionari e 21.041 per i collaboratori ed esperti linguistici. Il personale TAB è sceso a 59.383 unità contro le 64.643 del 2008. Le risorse sono distinte da quelle per le nuove assunzioni del comma 6-bis.

6-quater. (Incremento della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni per il 2028, 450 milioni per il 2029, 600 milioni per il 2030 e 700 milioni a decorrere dal 2031.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite nella quota base, non sono soggette a vincoli di destinazione né a quote premiali o competitive, e sono finalizzate a compensare i maggiori oneri, ivi compresi quelli dei rinnovi contrattuali, che hanno eroso il valore reale del Fondo.
Motivazione
Incrementa la quota base del FFO, senza vincoli di destinazione, di 700 milioni di euro a regime. Il FFO 2026 non copre circa 600 milioni di costi dei rinnovi contrattuali e la quota base è stata erosa a favore di quote premiali che favoriscono gli atenei dei territori più ricchi. La norma riporta la quota base al centro del riparto.

6-quinquies. (Riduzione della contribuzione studentesca)
1. Al fine di assicurare la progressiva gratuità degli studi universitari, la soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, entro la quale è riconosciuto l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo, è elevata da euro [22.000] a:
a) euro [30.000] a decorrere dall'anno accademico 2027/2028;
b) euro [40.000] a decorrere dall'anno accademico 2028/2029;
c) euro [50.000] a decorrere dall'anno accademico 2029/2030;
d) euro [65.000] a decorrere dall'anno accademico 2030/2031;
e) a decorrere dall'anno accademico 2031/2032, l'esonero totale è esteso a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente aggiornato a 4 ciascuna scadenza di cui al comma 1, sono adeguate le fasce di contribuzione ridotta in modo da evitare discontinuità a danno degli studenti collocati oltre le soglie.
3. È istituito, nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario, il Fondo per il superamento della contribuzione studentesca, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2027, 450 milioni per il 2028, 800 milioni per il 2029, 1.300 milioni per il 2030 e 1.800 milioni a decorrere dal 2031.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le università statali in proporzione al minor gettito certificato derivante dall'applicazione del comma 1 e dei relativi decreti, e sono finalizzate all'attuazione progressiva della gratuità degli studi universitari ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione.

5. Le università non possono compensare il minor gettito con aumenti della contribuzione a carico degli studenti non esonerati.

Motivazione
Avvia il superamento della contribuzione studentesca nella prospettiva dell'articolo 34 della Costituzione: innalza subito la soglia dell'area di non tassazione e istituisce un fondo crescente, da 200 milioni nel 2027 a 1,8 miliardi a regime nel 2031, a ristoro integrale del minor gettito per gli atenei. Solo il 61,3% dei diplomati prosegue all'università, contro l'80,1% della media OCSE, e i laureati tra i 25 e i 34 anni sono il 31,6% contro il 48% della media OCSE.

6-sexies. (Trattamento economico accessorio del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca)
1. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali.
2. Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal comma 2, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

Motivazione
Consente alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, dal 2027 e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria asseverata dai revisori dei conti, di 7 incrementare la componente stabile dei fondi per il trattamento accessorio in deroga al limite dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, superando tetti di spesa rigidi e ormai anacronistici. Negli ultimi anni l'inflazione ha ridotto in modo significativo il potere d'acquisto dei salari e l'inadeguatezza dei trattamenti incide sull'attrattività degli atenei, alimentando la fuoriuscita di personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario verso altre amministrazioni o verso il settore privato. La misura è analoga a quanto già avvenuto in altri comparti del lavoro pubblico.

6-septies. (Valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici)
1. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale.

Motivazione
Destina dal 2027 le risorse già stanziate dall'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca per incrementarne il trattamento economico tabellare. Si tratta di una categoria da anni penalizzata da retribuzioni molto basse e da forte precarietà, nonostante il ruolo strategico nei processi di internazionalizzazione degli atenei

6-octies. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 1.406 milioni di euro per il 2027, 2.374 milioni per il 2028, 3.046 milioni per il 2029, 3.865 milioni per il 2030, 4.634 milioni per il 2031, 4.834 milioni per il 2032 e 5.015 milioni a decorrere dal 2033, si provvede ……...» (diminuzione delle spese di difesa)

Motivazione
Provvede alla copertura finanziaria degli oneri, che a regime raggiungono i 5 miliardi di euro l'anno (2,2 per il piano straordinario, 0,3 per il personale TAB, 0,7 per la quota base, 1,8 per la contribuzione studentesca), pari a circa il 70% del divario di spesa pubblica tra l'Italia e la media europea per l'istruzione terziaria.

Quadro degli oneri (milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033 e segg.**
Piano straordinario (6-bis)	956	1.424	1.496	1.665	1.834	2.034	2.215
Personale TAB e CEL (6-ter)	100	200	300	300	300	300	300
Quota base FFO (6quater)	150	300	450	600	700	700	700
Contribuzione studentesca (6- quinquies)	200	450	800	1.300	1.800	1.800	1.800
Totale	1.406	2.374	3.046	3.865	4.634	4.834	5.015

Emendamento n. 113

6-novies. (Incremento dei fondi ordinari degli enti pubblici di ricerca)
«1. Il Fondo per il finanziamento ordinario degli Enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni per il 2028, 550 milioni per il 2029, 700 milioni a decorrere dal 2030, di cui:
a) 100 milioni nel 2027 e 200 milioni dal 2028, destinati alle procedure di stabilizzazioni del personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo25maggio2017, n. 75, e dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
b) 10 milioni nel 2027 e 20 milioni dal 2028, destinati all'assunzione straordinaria di nuovo personale, da reclutare tramite procedure concorsuali, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali che negli Enti pubblici di ricerca rimangono confermate per il 2027 al 100% del turnover
c) 15 milioni nel 2027 e 25 milioni dal 2028, destinati alle procedure selettive per i passaggi di livello dei ricercatori e tecnologi, sia tramite scorrimento delle graduatorie in essere, sia tramite nuove procedure concorsuali
d) 10 milioni nel 2027 e 20 milioni dal 2028, destinati alle procedure selettive finalizzate all'inquadramento al III livello di ricercatore o tecnologo del personale tecnico e amministrativo degli enti pubblici di ricerca in possesso dei necessari requisiti.
e) 50 milioni di euro per l'anno 2027, 75 milioni di euro per il 2028 e 150 milioni a decorrere dal 2029 degli enti pubblici di ricerca, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo

nazionale. 20 da destinare alle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio del personale
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti tenendo anche conto della numerosità del personale destinatario degli importi stabiliti nelle lettere a,b,c,d,e.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni per l'anno 2028 e 450 milioni per l'anno 2029 e 500 milioni a partire dall'anno 2030 da ripartire tra gli EPR non vigilati dal MUR. Per la definizione degli importi di cui al comma 1 alle lettere a, b, c, d, e, si tiene conto della numerosità del personale destinatario rispetto al medesimo personale presente negli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Il finanziamento di cui al comma 1 è previsto in favore del l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
4. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Motivazione
L'emendamento ha lo scopo di adeguare i fondi ordinari degli Enti di ricerca (vigilati dal MUR e da altri ministeri), che non sono stati rifinanziati negli scorsi anni, nemmeno per tenere conto degli aumenti contrattuali, determinando così una grave situazione di bilancio tale che alcuni EPR con i fondi ordinari non coprono neanche le spese del personale. La finalizzazione di una parte delle risorse previste ha lo scopo di garantire la stabilizzazione dei lavoratori precari che in questi anni hanno contribuito in maniera determinante a portare avanti le attività degli EPR e di valorizzare il personale di ruolo, oltre che la soluzione del problema del sottoinquadramento molto presente in alcuni enti pubblici di ricerca.

6-decies. (Risorse aggiuntive tecnici-amministrativi: 50% alle parti fisse e ricorrenti)
«All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale».

Motivazione
Questo emendamento, come già avvenuto in analoga disposizione per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle Università, consente di utilizzare le risorse previste per la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo degli enti di ricerca anche per un aumento stabile delle retribuzioni.

6-undecies. (Area professionale unica per ricercatori e tecnologi)
«All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali».

Motivazione
Il presente emendamento introduce anche per il personale ricercatore e tecnologo la deroga già prevista per i docenti della scuola e dell'AFAM dall'essere inquadrati in tre distinte aree

professionali (come già oggi è previsto dal contratto collettivo nazionale) e consente di poter adottare la prevista riforma dell'ordinamento negli enti pubblici di ricerca che rappresentano l'unico settore della PA a non averla adottata.

6-duodecies. (Carriere di ricercatori e tecnologi)
«All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»». *Motivazione*

Motivazione
Questo emendamento permetterebbe agli enti di ricerca di scegliere se e come utilizzare le graduatorie delle procedure di valorizzazione professionale destinate al passaggio di ricercatori e tecnologi dal III al II e dal II al I livello avviate negli ultimi anni, con risorse proprie.

6-terdecies. (Perequazione trattamento accessorio)
«Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

Motivazione
La presente proposta emendativa è volta a sanare l'attuale sperequazione economica relativa all'indennità per oneri specifici all'interno del comparto ricerca, armonizzando il trattamento accessorio negli enti in cui tale indennità risulta inferiore alla soglia di 200 euro mensili, garantendo così il rispetto del principio di equità retributiva a parità di mansioni.

6-quaterdecies. (Procedura straordinaria per il sottoinquadramento)
«Nelle more della revisione dell'ordinamento del personale, gli Enti di ricerca possono attivare, entro il 31 dicembre 2028, una procedura selettiva straordinaria per la progressione di, per l'accesso ai profili di ricercatore e tecnologo, aperta al personale tecnico-amministrativo in servizio al 1° gennaio 2027, in possesso dei requisiti per l'accesso ai profili di ricercatore e tecnologo.

Motivazione
L'emendamento introduce una procedura transitoria e straordinaria finalizzata a valorizzare le competenze interne e a risolvere il fenomeno del c.d. 'sotto-inquadramento'. La misura mira a garantire la corretta allocazione delle risorse umane già operanti negli Enti, in possesso dei titoli e dell'esperienza necessari per l'accesso ai profili di ricercatore e tecnologo».

6-quinquiesdecies. (Semplificazione delle procedure di certificazione dei contratti integrativi)
«All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità» sono soppresse».

Motivazione
Questo emendamento ha la finalità di rendere omogeneo il Comparto Istruzione e Ricerca le cui amministrazioni sarebbero sottoposte tutte ad identico processo di verifica degli accordi integrativi, in base al comma 1 dell'art. 40 bis del DLGS 30 marzo 2001, n 165.

Emendamento n. 114

Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:
Art. 108-bis
(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Comma 1 (Ripristino delle progressioni di carriera e dei permessi retribuiti per attività artistiche) A decorrere dal 1° gennaio 2027 sono abrogate le norme di cui all'art. 4 commi 73, 74, 75, 76 e 80 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)."
Comma 2 (Copertura finanziaria) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento delle "Spese di investimento del Ministero della Difesa" di cui all'art. 608 del D.lgs. 66/2010.

Motivazione dei commi 1 e 2
La proposta mira a superare, a decorrere dall'e.f. 2027, le norme sul blocco triennale delle 24 progressioni di carriera relative agli anni 2012, 2013 e 2014 e a ripristinare i permessi retribuiti per attività artistiche. Si tratta di proposte particolarmente richieste dai lavoratori del settore afam. Tenuto conto che molti lavoratori sono andati in pensione o hanno già maturato l'ultimo gradone stipendiale il costo previsto complessivo è di circa 10-12 milioni annui

Comma 3 (Graduatorie nazionali per il reclutamento del personale docente)
All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2025/2026".

Motivazione
L'emendamento ha la finalità di costituire nuove graduatorie nazionali che consentano di evitare il consolidamento di nuova bolla di precariato (nel 2025/26 i posti liberi dei docenti sono circa 1500); Comma 4 (Ripristino della mobilità nazionale)

Comma 4. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

Motivazione
Il comma ha la finalità di eliminare la norma introdotta dal decreto-legge 36/22 che ha cancellato il diritto alla mobilità ed ha eliminato la mobilità nazionale trasformata in una eventuale procedura di istituto sovrapponibile di fatto ad un nuovo reclutamento.

Comma 5 (Inquadramento giuridico delle nuove figure professionali)
All'art. 1 comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è aggiunto il seguente periodo:
"Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297"

Motivazione
Il comma ha la finalità di definire chiaramente l'inquadramento giuridico delle nuove figure introdotte dall'art. 1 comma 892 della legge 178/20 (leggi di bilancio 2021): accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. Il ruolo di cui all'art. 264 del D. Lgs 297/94, attualmente privo di titolari, è così definito: conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e "ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;" Comma 6 (Rendicontazione dei progetti di ricerca)

Comma 6. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni afam si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Motivazione
Il comma si propone di dare finalmente attuazione a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 11 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Comma 7 (Istituzione del Sistema Informativo nazionale AFAM)
A cura del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziate 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 2 milioni a decorrere dal 2028.
Comma 8 (Copertura finanziaria del Sistema Informativo AFAM)
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 pari a 20 milioni di euro per il 2027 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento delle "Spese di investimento del Ministero della Difesa" di cui all'art. 608 del D.lgs. 66/2010.

Motivazione dei commi 7 e 8
Il comma prevede l'istituzione di un sistema informativo nazionale dedicato all'afam a cura del MUR che consenta di superiore la pletora di piattaforme utilizzate in questi anni dalle istituzioni che stanno rallentando fortemente l'attività amministrativa. All'interno del SIAfam è attivata una piattaforma nazionale per la didattica a distanza con accesso gratuito per i lavoratori e gli studenti dell'afam.

Comma 9 (Applicazione del CCNL e requisiti occupazionali per l'accreditamento delle istituzioni AFAM non statali)
A decorrere dall'a.a. 2026/27 le istituzioni AFAM non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60% del personale docente e l'80% del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

Motivazione
Il comma prevede come criterio inderogabile per l'accreditamento delle strutture non statali l'applicazione del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca"

ASILI NIDO

Emendamento n. 115

All’art. 121 il periodo da «sono ripartite, per l’anno 2027, entro il 31 gennaio 2027» fino a «rispetto all’obiettivo del 33 per cento» è sostituito da «vengano fatte confluire in un apposito fondo perequativo finalizzato esclusivamente all'incremento dei posti nido e al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni e nelle regioni che registrano una percentuale di copertura inferiore alla media nazionale o all'obiettivo del 33 per cento, dando priorità ai territori con i tassi percentuali più bassi».

Motivazione
Si *ritiene iniquo che le risorse eccedenti vadano a creare un ulteriore dislivello tra le regioni che hanno già raggiunto l’obiettivo del 33% e quelle che ne sono più lontane e riteniamo che quelle risorse debbano pertanto essere destinate a ridurre il gap attraverso la distribuzione proporzionale tra le regioni più lontane dall’obiettivo*